SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 agosto 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre, 4 e 27/28 novembre 2008

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspro» *(09A09598)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspro» *(09A09599)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirina» *(09A09600)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene Almus» *(09A09601)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quark» *(09A09602)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Idroquark» *(09A09603)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramipril Sanofi-Aventis» *(09A09604)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Triatec» *(09A09605)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Triatec HCT» *(09A09606)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramipril e Idroclorotiazide Sanofi-Aventis» *(09A09607)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flexen» *(09A09608)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trimebutina Angenerico» *(09A09609)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paf» *(09A09610)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Indobufene Ranbaxy» *(09A09611)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lasonil» *(09A09612)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atropina Farmigea» *(09A09613)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Terazosina Sandoz» *(09A09614)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flubifix» *(09A09615)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali «Afloben e Saniflor» *(09A09616)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Naaxia» *(09A09617)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Guttalax» *(09A09618)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramipril FG» *(09A09619)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Indobufene FG» *(09A09620)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosicombi» *(09A09621)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acediur» *(09A09622)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosipres» *(09A09623)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Unoprost» *(09A09624)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2009.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei. (Ordinanza n. 3795).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008, come modificata dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 e dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3707 del 3 ottobre 2008;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3742 del 18 febbraio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con il quale è dichiarato fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione al permanere della situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

Considerato che, per fronteggiare la grave situazione di criticità che interessa l'area archeologica di Pompei, si rende necessario ed urgente adottare ulteriori misure straordinarie, anche in deroga alle vigenti normative, per la salvaguardia della collettività, per la tutela della salute pubblica, per garantire il patrimonio archeologico e storico-artistico dell'area in rassegna e per assicurarne la migliore fruibilità, nonché per rilanciare l'immagine del sito archeologico nel contesto nazionale ed internazionale attraverso mirati interventi di facilitazione per l'accesso ai luoghi e di campagne di comunicazione ed informazione;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008, e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Il Commissario delegato provvede altresì all'espletamento delle iniziative ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza di Napoli e Pompei strettamente correlate al superamento della situazione di emergenza.».

2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692/2008, e successive modifiche ed integrazioni i commi dal 2 al 13, sono così sostituiti «2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-*bis*, il Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in particolare provvede per:

a) l'adozione di misure dirette alla messa in sicurezza ed alla salvaguardia dell'area archeologica, anche attraverso la pianificazione di attività di monitoraggio dei rischi sismici, vulcanici e calamitosi, da definirsi nell'ambito degli accordi siglati tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e l'Agenzia Spaziale Italiana;

b) l'allontanamento degli insediamenti allocati abusivamente nell'area archeologica e nelle vie immediatamente adiacenti, e dei soggetti cui è stata revocata la concessione, avvalendosi del supporto delle Forze dell'ordine;

c) l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza del sito e dei suoi visitatori ed al ripristino ambientale dei luoghi.

3. Il Commissario delegato provvede a trasmettere alla Commissione di cui al comma 12 apposita relazione sulle attività poste in essere ai sensi del comma 2.

4. Il Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, predispone, sentito il Soprintendente archeologo di Napoli e Pompei, e previa preventiva approvazione della Commissione di cui al comma 12, un apposito Piano degli interventi che preveda:

a) la realizzazione urgente delle opere di manutenzione straordinaria occorrenti per contrastare il degrado dei beni archeologici e per consentirne la piena fruizione da parte dei visitatori;

b) la realizzazione urgente delle opere di ristrutturazione degli edifici ubicati nell'area del sito archeologico da destinare a sede della Soprintendenza;

c) l'espletamento delle procedure di gara finalizzate all'affidamento, in via di somma urgenza, dei servizi di vigilanza nell'area archeologica di Pompei;

d) l'adozione dei necessari provvedimenti finalizzati alla migliore razionalizzazione dell'impiego del personale della Pubblica Amministrazione in servizio nel sito archeologico, anche in deroga all'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e) il conseguimento urgente di sponsorizzazioni volte ad acquisire risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie per la messa in sicurezza e la valorizzazione del sito archeologico;
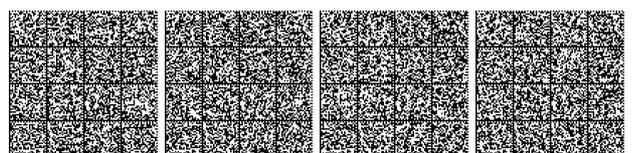
f) l'apprestamento urgente di idonee iniziative volte a garantire la migliore fruizione dei siti archeologici da parte dei visitatori, anche attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie;

g) l'organizzazione dei servizi di guida ai turisti nell'area archeologica in rassegna, da disciplinare mediante apposito provvedimento, da adottarsi di concerto con la regione Campania e sentite le Amministrazioni gli Enti, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria competenti per territorio;

h) l'elaborazione e l'esecuzione di attività di comunicazione integrata attinenti alla promozione e valorizzazione delle aree archeologiche, anche attraverso campagne di informazione, attivazione di siti web, produzioni multimediali ed adeguata promozione attraverso gli organi di stampa da realizzarsi in Italia e all'estero in sinergia con le istituzioni competenti per materia;

i) l'elaborazione, nell'ambito del Piano di protezione civile per l'emergenza dell'area del Vesuvio e con specifico riferimento alle esigenze di evacuazione della predetta area, di concerto con le Amministrazioni e gli Enti competenti per territorio, di un documento di base per il censimento e la puntuale individuazione dei beni culturali, storici, artistici ed archeologici, in ordine ai quali pianificare specifiche misure di tutela, di protezione e di eventuale asportazione nella ricorrenza di fenomeni comportanti l'evacuazione delle aree archeologiche.

5. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza il Commissario delegato si avvale della collaborazione delle Strutture delle Amministrazioni centrali e territoriali dello Stato, dell'Amministrazione regionale, dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, della Provincia di Napoli e degli Enti locali interessati.

6. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero per i beni e le attività culturali, sulle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza.

7. Al fine di assicurare il perseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, il Commissario delegato, ove ritenuto necessario, può esercitare, nel territorio dell'area del sito archeologico, i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica, in sostituzione degli organi ordinariamente competenti, con effetti limitati alla durata dello stato di emergenza.

8. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività commerciali debitamente autorizzate nei luoghi di valore culturale circostanti l'area archeologica oggetto della presente ordinanza, il Commissario delegato, anche in deroga alla normativa vigente in materia, provvede all'adozione di un Piano di individuazione e disciplina delle aree nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. Il predetto Piano è adottato dal Commissario delegato sentite, in via di urgenza, le Amministrazioni comunali territorialmente competenti.

9. Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica, il Commissario delegato, ove ritenuto necessario, richiede al Prefetto di Napoli l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi della normativa vigente in materia.

10. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a disporre, ove necessario, l'immediata cessazione delle attività insediate nelle aree archeologiche di cui alla presente ordinanza, anche in deroga agli affidamenti già effettuati ai sensi della normativa vigente ove risultino inerzie ed inadempimenti da parte degli appaltatori. Il Commissario delegato può altresì, disporre la sospensione temporanea delle autorizzazioni in precedenza accordate.

11. Nell'espletamento delle iniziative volte alla realizzazione degli interventi di conservazione del patrimonio archeologico il Commissario delegato provvede d'intesa con il Soprintendente di Napoli e Pompei.

12. Al fine di supportare il Commissario delegato nel superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi, è istituita, con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento presieduta dal Capo di Gabinetto del Ministro e composta dal Segretario generale e dal Direttore generale per i beni archeologici del medesimo Ministero, da un esperto nominato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo di Gabinetto della Regione Campania o suo delegato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Commissario delegato e il Soprintendente di Napoli e Pompei. La Commissione provvede all'approvazione del Piano degli interventi di cui al comma 3, che dovrà essere accompagnato da una relazione che illustri le attività da porre in essere per la realizzazione degli interventi medesimi e che dia conto dell'eventuale mancato raggiungimento di una piena intesa tra il Commissario delegato e il Soprintendente di Napoli e Pompei in ordine agli interventi proposti.

13. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da 12 unità di personale di livello non dirigenziale di cui al massimo sei unità con contratti di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima dello stato di emergenza, in deroga all' art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le restanti unità di personale possono essere individuate tra personale appartenente alla pubblica amministrazione, civile e militare, o ad enti pubblici, anche locali, da collocarsi anche in posizione di comando o distacco, ovvero temporaneamente messe a disposizione dalla amministrazione o ente di appartenenza nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Commissario delegato può, inoltre, avvalersi del personale già in servizio presso il Dipartimento per la protezione civile, previa autorizza-

zione del Capo Dipartimento. Con successiva determinazione commissariale è definito l'Ufficio del Commissario delegato secondo un'articolazione che tiene conto delle necessità di carattere amministrativo, legale, tecnico e della comunicazione.
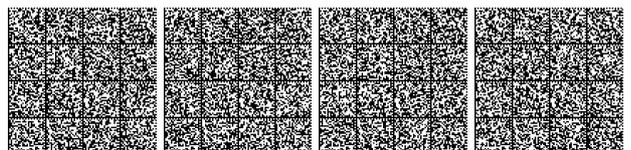
14. Al personale di cui al comma precedente, appartenente alla pubblica amministrazione o ad enti pubblici è attribuito, per il servizio prestato presso la struttura del Commissario delegato, il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, nonché, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza.

15. Il Commissario delegato è autorizzato, altresì, a nominare due unità di livello dirigenziale non generale, il cui incarico può essere conferito, per la durata massima dello stato di emergenza, e nel rispetto dei requisiti professionali e culturali previsti per l'accesso alla carriera dirigenziale, anche ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. Gli incarichi di cui al presente comma possono anche essere attribuiti con contratto di diritto privato, o conferiti a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Commissario delegato è autorizzato, altresì, ad avvalersi di un consulente giuridico, scelto tra magistrati ordinari o amministrativi e avvocati dello Stato con il compito di coadiuvare, sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Commissario medesimo nell'espletamento delle attività da porre in essere per il superamento della situazione emergenziale nell'area archeologica di Pompei, nonché di un consulente nel settore della comunicazione che coadiuva il Commissario medesimo nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1, comma 3, lettera *f)*, della presente ordinanza. Con successivi provvedimenti del Commissario delegato vengono stabiliti i trattamenti economici spettanti al consulente giuridico ed al consulente per la comunicazione.

16. Il personale del Dipartimento della protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Struttura del Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei, può essere impiegato per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico accessorio sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile.

17. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, previa intesa con la Regione Campania delle organizzazioni di protezione civile iscritte nei registri regionali, previa attivazione da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

18. Il Commissario delegato, in ragione del fondato pericolo di interruzione del funzionamento delle attività nel sito nell'area archeologica di Pompei, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo ivi impiegati, in deroga all'art. 8 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché procedere ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

19. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008, le parole «la percentuale dello 0,5%» sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale del 2%».

20. Il Commissario Delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legge del 31 dicembre 2008, n. 208.

Art. 2.

1. Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ove non espressamente confermati, cessano, in ogni caso, i contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione e collaborazione professionale, a qualunque titolo conferiti dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008.

Art. 3.

1. Nelle more del completamento dei lavori di sistemazione del complesso ubicato nell'area del sito archeologico di Pompei e denominato «Casa San Paolino», è assegnato al Commissario delegato, per le esigenze logistiche connesse al funzionamento della struttura di supporto, l'uso degli uffici ubicati nell'area della palazzina dell'Auditorium del predetto sito archeologico di Pompei.

Art. 4.

1. Fermo quanto disposto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3692 dell'11 luglio 2008, il Commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alla normativa recante la disciplina d'intervento del Commissario delegato rispetto ai compiti al medesimo affidati dalla presente ordinanza, ed in particolare alle sotto elencate disposizioni:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 26, 28 e 30;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 4, 5, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 45, 46, 50, 52, 96, 97, 120, 169 e 181;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 23-*bis*, 24 e 53.

Art. 5.

1. Per l'espletamento delle iniziative relative all'elaborazione e l'esecuzione di attività di comunicazione integrata attinenti alla promozione e valorizzazione delle aree archeologiche, anche attraverso campagne di informazione ed adeguata promozione attraverso gli organi di stampa da realizzarsi in Italia e all'estero in sinergia con le istituzioni competenti per materia, il Commissario delegato è autorizzato ad istituire una apposita Struttura di Missione.

2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Commissario delegato, fino al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A09738

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3797).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le note del 26 maggio, del 3 e 20 luglio 2009 della Gran Sasso Acqua S.p.A.;

Vista la nota del 6 luglio 2009 del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana;

Viste le note degli Uffici legislativi del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministero della difesa rispettivamente del 14 e 15 luglio 2009;

Vista la nota del 2 luglio 2009 del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante disposizioni per lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dei materiali provenienti dalle demolizioni conseguenti agli eventi sismici;

Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2009, n. 3767, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2009, e le successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l'attuazione dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 39 del 2009, che dispongono tra l'altro che la rimozione dei predetti materiali sia effettuata dai comuni entro tre mesi dalla data di pubblicazione della medesima ordinanza;

Considerato che il Comune di L'Aquila, il cui territorio necessita di urgenti interventi finalizzati prioritariamente alla rimozione ed al deposito temporaneo dei materiali predetti, anche in ragione della volumetria dei medesimi, non ha tuttora provveduto all'affidamento del servizio in questione, e che i relativi oneri devono essere posti a carico degli stanziamenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza;

Vista la nota del Sindaco del Comune di L'Aquila datata 24 luglio 2009;

Vista la nota del 24 luglio 2009 dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nonché il provvedimento generale emanato dal Garante per la protezione dei dati personali del 12 marzo 2003 sul tema SMS di pubblica utilità, secondo cui gli Operatori possono inviare per conto di soggetti pubblici SMS prescindendo dal consenso dell'interessato in presenza di casi eccezionali quali disastri, e calamità naturali o ad altre situazioni di pericolo grave ed imminente per la popolazione;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione dei lavori urgenti di ripristino e di adeguamento funzionale della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila e dell'aeroporto di Preturo, che si sono resi indispensabili per assicurare lo svolgimento del Vertice del G8, come approvati dalle Conferenze dei servizi tenutesi nei giorni 8, 15 e 18 maggio 2009, e realizzati dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna che a tal fine è stato autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2008 n. 3642, all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753 e all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 n. 3663, alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 32.857 milioni, relativi agli interventi relativi alla riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici, mediante utilizzo delle risorse già trasferite per lo scopo al Fondo per la protezione civile;

b) quanto a euro 23.480, relativi agli interventi necessari all'organizzazione del Vertice G8, a valere sulle somme assegnate per lo scopo con la delibera CIPE n. 4 del 6 marzo 2009, anche provvedendo in via di anticipazione rispetto ai conseguenti trasferimenti al Fondo stesso.

2. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione delle attività solutorie conseguenti agli affidamenti disposti dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, a seguito della convenzione stipulata in data 24 giugno 2009 con il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del medesimo Provveditore interregionale alle opere pubbliche, da istituire presso la Tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 le necessarie risorse.

Art. 2.

1. Per le esigenze correlate alla prosecuzione delle attività di ricostruzione nei territori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2008 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 49, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio militare in scadenza nell'anno 2009, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2009, nel limite delle risorse destinate, per l'anno 2009, all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. I Sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i cui territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei «Centri Operativi Misti» costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009, possono richiedere ai propri datori di lavoro, con oneri a proprio carico, l'esenzione dalle prestazioni lavorative, per un periodo massimo di sessanta giorni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

1. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mnistri n. 3778 del 6 giugno 2009 dopo le parole «non strutturali» sono aggiunte le seguenti parole «, di limitate porzioni di murature portanti».

2. Al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 le parole «del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto intervento ed agibilità, e della specifica classe di danno rilevato» sono sostituite dalle seguenti «dell'esito della verifica e il numero identificativo dell'aggregato strutturale nel caso in cui sia stato pubblicato dal Comune».

3. Al comma 8 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 sono aggiunte le seguenti parole «Nell'ipotesi in cui gli interventi interessino parti strutturali dell'edificio deve essere depositato presso il Genio civile il progetto dei particolari costruttivi e le relative verifiche locali.».

4. Al comma 10 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, le parole: «di cui al comma 7» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma 9».

5. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «ed alla segreteria del CIPE».

Art. 5.

1. Allo scopo di favorire la rapida effettuazione degli interventi di riparazione e ricostruzione diversi da quelli disciplinati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, è riconosciuto un contributo per il pagamento delle spese sostenute per il trasloco ed il deposito temporaneo del mobilio, fino ad un massimo di euro 5.000. A tal fine gli interessati presenta-

no presso il comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute con oneri posti a carico all'art. 7, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6.

1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, per il tramite dei Sindaci dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico per i quali il medesimo Commissario delegato abbia accertato il nesso di causalità con gli eventi sismici del 6 aprile 2009, è autorizzato, previo espletamento degli adempimenti di cui al comma 2, a realizzare interventi di risanamento delle aree a rischio anche all'esterno delle perimetrazioni stabilite dai rispettivi Piani stralcio per l'assetto idrogeologico vigenti (PAI) previsti dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni provvedono all'individuazione delle predette aree a rischio idrogeologico quali aree a rischio R3 o R4, d'intesa con l'Autorità di bacino competente, che dovrà intervenire entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la stessa dovrà ritenersi acquisita.

3. Le programmazioni in materia di difesa del suolo e risanamento idrogeologico discendenti dalle perimetrazioni vigenti o modificate ai sensi del comma 2, possono essere derogate dagli enti e dalle amministrazioni competenti per motivi d'urgenza, nonché dal Commissario delegato di cui al comma 1 per gli interventi di somma urgenza ritenuti necessari e dallo stesso indicati, ovvero condivisi.

Art. 7.

1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 dopo le parole «75 ore mensile pro-capite.» sono aggiunte le seguenti parole: «Al sopra citato personale, qualora comandato fuori sede presso i COM, è corrisposto il trattamento di missione».

2. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 dopo le parole «carriera prefettizia,» sono aggiunte le seguenti «nonché al dirigente di Area 1 in servizio presso la Prefettura di L'Aquila,».

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 le parole «dalla pubblicazione della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli indirizzi del Commissario delegato, ovvero, dalla pubblicazione degli esiti di agibilità sull'albo pretorio del Comune sul cui territorio insiste l'immobile per gli stabili ancora non sottoposti a verifica di agibilità alla data di pubblicazione degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza».

Art. 9.

1. In relazione alle esigenze organizzative del grande evento G8, in conseguenza delle misure interdittive alla circolazione disposte dal Prefetto di L'Aquila nelle aree individuate sotto le lettere A, B e C dell'ordinanza prefettizia del 23 giugno 2009, e della chiusura degli esercizi pubblici e delle attività produttive ivi ubicate, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629 è autorizzato a corrispondere ai titolari delle predette attività un indennizzo relativamente al periodo dal 5 luglio al 10 luglio 2009. Detto indennizzo è calcolato sulla base del reddito accertato in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, rapportato al periodo di chiusura delle attività. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze, gli indennizzi verranno erogati in proporzione.

2. Ai fini dell'erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 i titolari degli esercizi pubblici e delle attività produttive trasmettono, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Ufficio Amministrazione e Bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito (AQ), apposita istanza contenente: gli estremi di identificazione dell'esercizio pubblico o dell'attività produttiva, l'ammontare dell'indennizzo richiesto, gli estremi dell'avente diritto con indicazione del codice fiscale o della partita IVA, della data e luogo di nascita (se persona fisica), e delle modalità di accreditamento. Alla domanda dovrà essere allegata una copia autenticata, con le forme e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della dichiarazione dei redditi dell'anno 2008 ed una dichiarazione nella quale si attesti che l'esercizio pubblico o l'attività produttiva erano operativi alla data del 29 giugno 2009.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse rese disponibili al Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629.

Art. 10.

1. Limitatamente ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data, le attività di rimozione, raccolta e trasporto dei rifiuti di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalle Forze Armate e dal Corpo Forestale dello Stato, sono autorizzate in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
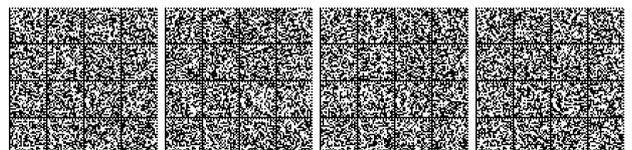
Art. 11.

1. Per la prosecuzione degli interventi di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza recata dall'evento sismico in Abruzzo, la Croce Rossa è autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 settembre 2009, a corrispondere in favore del personale della medesima Associazione, impegnato nei territori interessati dal predetto evento sismico, compensi per prestazione di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite.

2. Per le medesime finalità descritte al comma 1 del presente articolo, nei confronti del personale dirigenziale della Croce Rossa assunto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, non trova applicazione, in via eccezionale, l'art. 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, con particolare riferimento alla necessità di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto e ospitati in tende o strutture alberghiere residenziali, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è autorizzato ad adottare provvedimenti di requisizione temporanea di beni mobili ed immobili, anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

1. In relazione all'intensivo utilizzo di mezzi da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attività emergenziali conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a procedere al rimborso, anche parziale, degli oneri relativi al reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati al punto da non essere convenientemente ripristinabili, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati a legislazione vigente. Il rimborso avviene, previa presentazione dell'idonea documentazione giustificativa attestante l'avvenuta rottamazione, nei limiti del valore del bene risultante a seguito di apposita perizia estimativa disposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle Regioni o dalle Provincie Autonome che hanno attivato l'organizzazione proprietaria del mezzo.

Art. 14.

1. Al fine di scongiurare la cessazione delle attività della Gran Sasso Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nei comuni ricompresi nell'ATO n.1 Aquilano, in conseguenza della grave situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è autorizzato ad assegnare alla medesima Società un contributo straordinario di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 15.

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività emergenziali a sostegno della regione Abruzzo ed il necessario avviamento delle attività dell'aviazione civile sull'aeroporto di Preturo (AQ), anche al fine di favorire la ripresa socio-economica dei territori colpiti dagli eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il relativo supporto tecnico conferendo all'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) il mandato ad espletare il «servizio informazioni volo» fino al 31 dicembre 2009.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 nel limite massimo di euro 400.000,00 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 16.

1. Per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, direttamente impegnato in attività connesse al superamento dell'emergenza relativa agli eventi sismici del 6 aprile 2009 continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come sostituito dal comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Per un contingente di personale da individuarsi con apposito provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, in servizio presso il medesimo Dipartimento e direttamente impegnato in attività connesse al superamento dell'emergenza relativa agli eventi sismici del 6 aprile 2009, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 17.

1. A decorrere dalla data del 6 agosto 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi, od altre strutture residenziali reperite dal Commissario delegato, dal Presidente della regione Abruzzo o dai Sindaci dei comuni abruzzesi per i soggetti residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unità immobiliari valutate agibili con esito di tipo A .
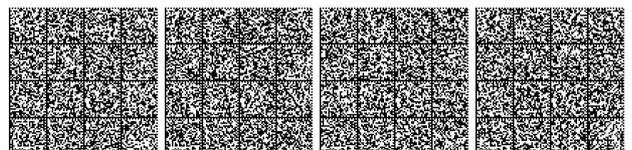
Art. 18.

1. All'art. 2, commi 3 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, ed all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, la parola «giurata» è sostituita dalla parola «asseverata». I relativi riferimenti contenuti nei moduli di domanda allegati alle citate ordinanze di protezione civile n. 3779/2009 e n. 3790/2009 sono modificati di conseguenza.

Art. 19.

1. Per le finalità di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato può provvedere, in sostituzione dei comuni che non abbiano tempestivamente adottato i provvedimenti di attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, alla individuazione dei siti da adibire a deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche già esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443. Il Commissario delegato provvede altresì, laddove necessario, all'adozione in termini di somma urgenza dei relativi provvedimenti di occupazione temporanea ovvero di requisizione, nonché alla realizzazione delle opere necessarie per l'allestimento dei siti, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le attività di cui al presente articolo il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del Genio militare dell'esercito, dell'Agenzia del territorio e del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al comma 1. All'attuazione della presente disposizione si fa fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi».

4. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede in deroga a quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. *m)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In relazione alle attività previste dall'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il comune di L'Aquila è autorizzato ad affidare, in termini di somma urgenza, i servizi relativi alla raccolta, trasporto, raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti e loro caratterizzazione, nonché quello relativo all'avvio degli stessi alle attività di recupero e smaltimento, alla Società ASM S.p.A. Aquilana Società Multiservizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero, qualora necessario, ad altre imprese selezionate mediante la procedura prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare alla Società ASM S.p.A., a titolo di anticipazione sulle somme dovute per lo svolgimento del servizio, la somma massima di € 3.000.000,00, soggetta ad analitica rendicontazione.

7. Con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle effettive necessità, sarà disposto il residuo finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

8. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dei fondi previsti dall'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

9. In deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le Forze armate e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono autorizzati ad effettuare le operazioni di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, presso i siti di deposito temporaneo di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20.

1. Il termine di cui all'art. 1, commi 5, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3781, è differito al 31 ottobre 2009.

Art. 21.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, commi 2 e 7, e 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un programma straordinario per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo regolamento, attivate dallo stesso Dipartimento della protezione civile in occasione del sisma che ha colpito il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 nonché al mantenimento ed all'implementazione della capacità operativa in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature e che può prevedere contributi fino al 90% del fabbisogno documentato. Ai relativi oneri, nei limiti di euro cinque milioni, si provvede a valere sulle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri acquisisce sul programma straordinario di cui al comma 1 il parere della Conferenza Unificata e provvede all'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.194/2001.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato, altresì, a concedere
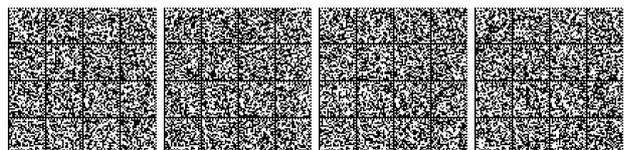
un contributo straordinario ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica alla Croce Rossa Italiana, per la realizzazione di un programma finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate in occasione del sisma che ha colpito il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature impiegate dalla propria componente volontaria e che saranno utilizzate prioritariamente per soddisfare le esigenze operative dell'Ente nell'ambito delle attività di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli interventi in occasione dei grandi eventi e degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. *c)* della predetta legge.

4. Agli oneri connessi con la realizzazione dei programmi di interventi di cui al comma 3, che possono prevedere il rimborso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, anche parziale, di mezzi o attrezzature danneggiati al punto da non essere convenientemente ripristinabili, previa presentazione dell'idonea documentazione giustificativa attestante l'avvenuta rottamazione, nei limiti del valore del bene risultante a seguito di apposita perizia estimativa, si provvede, nei limiti di euro 2 milioni, a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009.

5. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure per la definizione dei programmi e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo e dispone, altresì, l'effettuazione di appositi controlli, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei programmi degli interventi.

Art. 22.

1. Il Commissario delegato, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a trasferire risorse finanziarie in favore dei Sindaci i cui territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei «Centri Operativi Misti» costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009 sulla base di motivate e documentate richieste, per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari anche mediante la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori destinati all'alloggiamento delle persone e delle connesse opere di urbanizzazione con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 23.

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente disposizione: «art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e decreto del 30 giugno 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvazione della scheda di trasporto».

Art. 24.

1. Il comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «1. Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sita nei comuni di cui all'art. 1 ovvero sita al di fuori dei territori di detti comuni, ed in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 600,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in 300,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, con oneri posti a carico dell'art. 15».

Art. 25.

1. In considerazione delle maggiori esigenze connesse alla realizzazione del piano di microzonazione sismica nelle aree colpite dal terremoto, l'importo del contributo di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772/2009 è elevato a euro 380.000,00. Le anticipazioni disposte a carico del Fondo per la protezione civile sono reintegrate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 26.

1. Per assicurare il necessario supporto alle attività inerenti alla raccolta ed elaborazione delle dichiarazioni sostitutive della certificazione ai fini della determinazione dei fabbisogni alloggiativi per i cittadini con abitazioni dichiarate di classe E o F, e di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, Fintecna Spa mette a disposizione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un nucleo di risorse professionali composto da esperti in informatica.
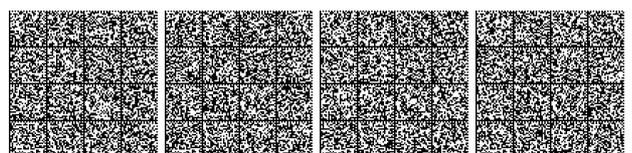
2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate da apposita Convenzione tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Fintecna Spa che preveda il rimborso degli oneri sostenuti da quest'ultima ed appositamente documentati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 27.

1. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 29 maggio 2009 è sostituito dal seguente: «2. Ai soggetti aventi diritto è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del pedaggio di cui al comma 1 in transito sulle autostrade A24, A25 ed A14 (relativamente alle stazioni di Civitanova Marche, S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord, Pescara Ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto Nord e Vasto *Sud)* per tutti gli spostamenti effettuati dal 28 aprile 2009 fino al termine stabilito dal comma 4 aventi origine o destinazione tra le seguenti stazioni:

A24: Tornimparte, L'Aquila Ovest, L'Aquila Est, Assergi, Colledara;

A25: Bussi-Popoli, Cocullo».

Art. 28.

1. Allo scopo di definire in modo dettagliato e puntuale i fabbisogni alloggiativi dei cittadini del Comune dell'Aquila che alla data del 6 aprile 2009 risiedevano o avevano stabile dimora in un'abitazione che a seguito del sisma è stata classificata in classe E o F oppure situata nelle aree soggette a sgombero per effetto di provvedimenti dell'Autorità sindacale, il Commissario delegato e il comune dell'Aquila provvedono all'espletamento di un'attività di rilevazione, utilizzando il modulo allegato alla presente ordinanza, quale dichiarazione sostitutiva della certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indispensabile per la successiva assegnazione degli alloggi provvisori ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Per assicurare il necessario supporto alle attività di progettazione, di pianificazione temporale e per la realizzazione delle attività che hanno anche un impatto tecnologico informatico nelle iniziative relative al processo di assegnazione degli alloggi temporanei di L'Aquila e di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni, nonché, per l'assistenza telefonica nella compilazione del modulo di rilevazione dei fabbisogni abitativi, attraverso l'estensione del Servizio «Linea amica Abruzzo» del FORMEZ già attivo e dedicato alle informazioni di servizio per la popolazione colpita dagli eventi sismici in rassegna, sulla base della collaborazione avviata dal mese di aprile 2009 tra il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per l'assistenza alla popolazione nella compilazione dei moduli, per la ricezione e la consegna degli stessi al comune dell'Aquila e per la generale attività volta ad assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni, il Commissario delegato si avvale di 40 unità di personale delle Forze Armate e di 20 unità di personale dell'Arma dei Carabinieri a cui riconoscere la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. Le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate ai sensi della presente disposizione non si cumulano con quelle autorizzate con l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4. Nell'ambito della campagna di informazione e comunicazione dedicata all'iniziativa, il Commissario delegato può avvalersi delle società di gestione dei servizi di telefonia mobile per l'invio alle rispettive utenze di competenza di messaggi SMS (short message service) contenenti informazioni utili al cittadino.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale non dirigenziale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso dell'interessato, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Commissario è inoltre autorizzato ad avvalersi di tre unità di personale sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed a stipulare un contratto a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la durata dello stato d'emergenza.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO

Comune di L'Aquila

MOD.E-F

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

Riservato all'Amministrazione Num. Data / / Copia doc. Identificazione P.U.

Dichiarazione sostitutiva della certificazione al fine della determinazione dei fabbisogni alloggiativi per i cittadini con abitazioni dichiarate di classe E o F o che si trovano in zona rossa

Compilare in modo chiaro e leggibile, **un solo carattere per casella**, scrivendo in **STAMPATELLO MAIUSCOLO**, utilizzando una penna **NERA** o **BLU**. Non piegare.

IL SOTTOSCRITTO

DATI DEL DICHIARANTE

1.Cognome

2.Nome

3. ○ Residente nel **Comune di L'Aquila**
○ Stabilmente dimorante nel **Comune di L'Aquila**

4.Indirizzo 5.Civico 6.Lettera 7.Scala 8.Interno

9.CAP 10.Frazione 11.Cellulare 12.Altro telefono

13. ○ Nucleo monoparentale con minori

14. Abitazione dichiarata a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di classe:
- ○ E
- ○ F
- ○ in zona rossa
- ○ esito non comunicato

15. Id. Sub. (opzionale)

16. Abitazione:
- ○ di proprietà
- ○ in affitto
- ○ assegnata in Edilizia Residenziale Popolare (ERP)
- ○ abitata ad altro titolo

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n.455 del 28 Dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del citato DPR n.445 del 2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196 del 2003 (T.U. sulla privacy) - I dati riportati in questa dichiarazione sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

A Nucleo Familiare Originario
(compreso il dichiarante) da alloggiare

17.Codice Fiscale del Dichiarante | 18.Cittadinanza | 19. A Lavoratore/iscritto a scuola / B Luogo di lavoro/scuola | 20.Invalidità % | 21.Handicap grave | 22.Non deambulante | 23.UAQ/Cons.AQ/AFAM | 24. Ad oggi alloggiato presso A / B | 25.Parentela rispetto al dichiarante

Codice Fiscale degli altri appartenenti al Nucleo Fam. Originario

26. ○ **sia il dichiarante sia tutti gli altri** componenti del **Nucleo Familiare Originario** possiedono i requisiti previsti per presentare questa dichiarazione

Firma del Dichiarante

FUB0709/10

Modulo ottimizzato per lettura ottica - www.recogniform.it

Comune di L'Aquila

B

Altra persona o Nucleo Familiare Aggregato al Nucleo Familiare Originario

(da compilare a cura della persona o del Referente dell'eventuale Nucleo Familiare Aggregato. Usare più di un modulo se si aggregano più persone provenienti da diversi Stati di Famiglia o più Nuclei, ricordando di indicare in ogni modulo il codice fiscale del Dichiarante al campo 17)

27.Cognome

28.Nome

29. ○ Residente nel **Comune di L'Aquila**

○ Stabilmente dimorante nel **Comune di L'Aquila**

30.Indirizzo 31.Civico 32.Lettera 33.Scala 34.Interno

35.CAP 36.Frazione 37.Cellulare 38.Altro telefono

39. ○ Nucleo monoparentale con minori

40. Abitazione dichiarata a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di classe:

○ E
○ F
○ in zona rossa
○ esito non comunicato

41. Id. Sub. (opzionale)

42. Abitazione:

○ di proprietà
○ in affitto
○ assegnata in Edilizia Residenziale Popolare (ERP)
○ abitata ad altro titolo

43.Codice Fiscale del Referente | 44.Cittadinanza A | 45.Lavoratore/iscritto a scuola | Luogo di lavoro/scuola B | 46.Invalidità % | 47.Handicap grave | 48.Non deambulante | 49.UAQ/Cons.AQ/AFAM | 50. Ad oggi alloggiato presso A B | 51.Parentela rispetto al referente

Codice Fiscale altri appartenenti al Nucleo Fam. Aggregato

52. ○ **sia il Referente sia tutti gli altri** componenti del **Nucleo Familiare Aggregato** possiedono i requisiti previsti per presentare questa dichiarazione

Firma del Referente

C 53.**Numero di persone che hanno perso la vita a causa del sisma appartenenti agli Stati di Famiglia del Nucleo di coabitazione:**

D 54.**Numero complessivo di persone che compongono il Nucleo di coabitazione:**

E 55.**Tipo di sistemazione preferita.** Per ciascuna soluzione elencata indicare se è la prima, la seconda o la terza scelta.

Alloggio C.A.S.E. ① ② ③

Alloggio in affitto nel comune di L'Aquila o nei comuni vicini ① ② ③

Contributo Autonoma Sistemazione ① ② ③

56. alloggio universitario ○

57.**1.Per gli alloggi C.A.S.E. accanto al nome di ogni area indicare l'ordine di preferenza** (1=massima preferenza; 19=minima preferenza).

Arischia, Assergi 2, Bazzano, Camarda, Cese di Preturo, Collebrincioni, Coppito 2, Coppito 3, Gignano, Paganica 2

Paganica Sud, Pagliare Sassa, Roio 2, Roio Poggio, S. Antonio, S. Elia 1, S. Elia 2, Sassa - zona n.s.i., Tempera

58.**Moduli allegati**

Luogo e data *Firma del dichiarante*

Riservato all'Amministrazione

Documento d'identità *Tipo* *Rilasciato il* / / *da*

Timbro

FUB0709/10

Modulo ottimizzato per lettura ottica - www.recogniform.it

09A09739
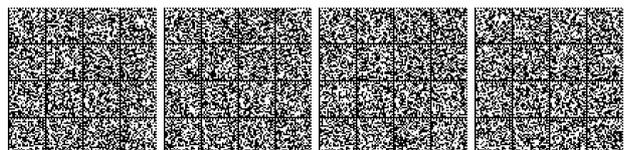
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Cicoria Christian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Cicoria Christian nato a La Maddalena il 14 luglio 1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Sassari in data 5 novembre 2002;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» conseguito in data 9 maggio 2007;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 12 febbraio 2009;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense, rilasciato il 10 novembre 2004 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Tempio Pausania;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione 2006 presso la Corte d'appello di Cagliari;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cicoria Christian nato a La Maddalena il 14 luglio 1973, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A09318
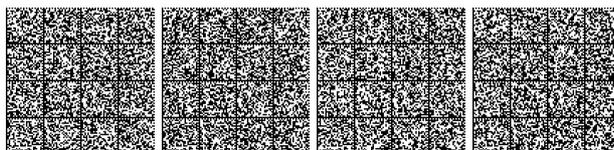
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 87.250 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 agosto 2009 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso
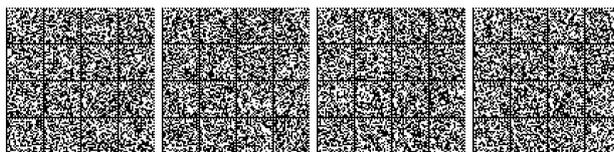
denominati BOT) a 367 giorni con scadenza 16 agosto 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del
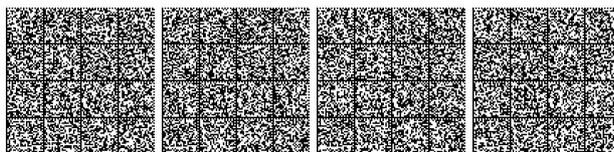
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 agosto 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.
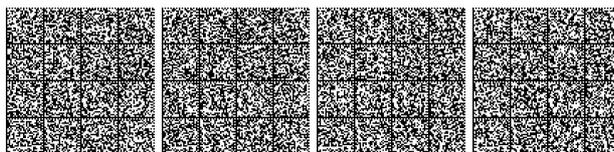
Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 12 agosto 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A09906

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 luglio 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori della Tessitura Monti S.p.a. (Decreto n. 46643).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 24 marzo 2009, relativo alla società Tessitura Monti S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda Tessitura Monti S.p.a.;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la tabella allegata che individua, tra l'altro, sulla base dei dati INPS, l'ammontare medio della contribuzione figurativa e del trattamento CIGS;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 9 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 marzo 2009, in favore di un numero massimo di 230 unità lavorative della società Tessitura Monti S.p.a., unità di Maserada sul Piave (Treviso), così suddivise:

190 unità lavorative dal 9 febbraio 2009 al 5 aprile 2009;

230 unità lavorative dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2009.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regione Veneto.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'Occupazione è determinato sulla base dei seguenti riferimenti:

CIGS 2009	PRIMA CONCESSIONE
1) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (valore medio)	€ 747,42
2) ANF	€ 50,00
3) SOSTEGNO AL REDDITO	€ 901,95
4) SOSTEGNO AL REDDITO (70%)	€ 631,37
VALORE MEDIO MENSILE PER OGNI LAVORATORE A CARICO DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE (1+2+4)	€ 1.428,79

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.393.628,70.

Matricola INPS: 8400969868.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 3.393.628,70, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A09747

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiziana Bazzaco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Tiziana Bazzaco, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei seguenti attestati:

1) attestato «National Vocational Qualification - Level 2 NVQ - Hairdressing», conseguito c/o City & Guilds (Gran Bretagna);

2) attestato «The Key Skills Azard - Level 1 key Skills in Communication (2000)», conseguito c/o City & Guilds (Gran Bretagna); 3) «Academy Diploma Award» conseguito c/o Tony&Guy Education (Gran Bretagna), unitamente all'esperienza professionale maturata per oltre tre anni in qualità di lavoratrice dipendente, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto i titoli dell' interessata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig. Tiziana Bazzaco, cittadina italiana, nata ad Asolo (TV) in data 6 febbraio 1979, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09306

DECRETO 23 luglio 2009.

Prolungamento dei termini per la presentazione dei programmi definitivi del bando relativo al progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo;

Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

Visto l'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296/2006;

Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy» ed è stato, tra l'altro, stabilito che le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo sono destinate, oltre che alle incentivazioni finanziarie in attuazione dell'Azione strategica di innovazione ivi prevista, anche all'attuazione delle Azioni connesse;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008 con il quale è stato istituito, ai sensi del citato art. 1, comma 845 della legge n. 296/2006, il predetto regime di aiuto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy» e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo, destinando alle finalità del bando medesimo l'importo di 190.000.000 di euro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° agosto 2008, con il quale è stata estesa l'ammissibilità alle agevolazioni ad alcuni codici di attività economica individuati nell'ambito della classificazione ISTAT 2007;

Visto l'art. 9, comma 6 del citato bando, che, in conformità a quanto previsto all'art. 6, comma 4 del decreto interministeriale del 6 marzo 2008 di adozione del progetto di innovazione industriale di riferimento, prevede che la valutazione dei programmi sia svolta dal Ministero, attraverso un comitato di esperti appositamente costituito, nel caso in cui, al momento dell'avvio della fase di valutazione, non sia pienamente operativa l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2009, con il quale, preso atto del mancato avvio operativo della predetta Agenzia, è stato costituito un Comitato di esperti per l'espletamento delle attività di istruttoria e valutazione relative alla prima fase prevista dall'art. 9 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo, del 10 aprile e del 16 giugno 2009 con i quali sono stati nominati i componenti del predetto Comitato di esperti;

Visti i risultati della valutazione effettuata dal Comitato di esperti;

Visto l'art. 9, comma 5 del citato bando, ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico, comunica ai «referenti del programma» l'esito motivato della valutazione, comprensivo delle indicazioni tecniche eventualmente formulate dall'Agenzia e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle domande ammesse alla presentazione dei programmi definitivi;

Visto l'art. 10, comma 1 del predetto bando, ai sensi del quale i programmi definitivi sono presentati, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 9, comma 5, pena la decadenza, in conformità allo schema di domanda di cui all'allegato n. 3;

Considerato che il predetto bando prevede la possibilità di ampliare il partenariato originariamente proposto, prima della presentazione dei programmi definitivi;

Ritenuto opportuno, in relazione alla circostanza predetta, al fine di favorire la più ampia collaborazione ed integrazione tra le imprese, concedere un prolungamento dei tempi per la presentazione dei programmi definitivi;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 10, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008 è modificato nel modo seguente:

I programmi definitivi sono presentati, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 9, comma 5, pena la decadenza, in conformità allo schema di domanda di cui all'allegato n. 3. Alla domanda, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, è allegata la proposta tecnica del programma definitivo, redatto, anche in lingua inglese, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, nonché la documentazione indicata nell'allegato n. 5. Nella domanda deve essere indicata la banca alla quale dovranno essere erogate le agevolazioni in base a quanto stabilito all'art. 12, comma 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09732

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Katty Poppi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Katty Poppi, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola media superiore denominato «Bachiller en Ciencias», rilasciato dal Ministero dell'educazione venezuela-

no, conseguito nel 1990 presso la «Unidad Educativa Instituto Politecnico Pestalozzi» di Caracas (Venezuela) per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria FIEPET Confesercenti e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Katty Poppi, cittadina italiana, nata a Caracas (Venezuela) in data 6 ottobre 1973, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09305

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 luglio 2009.

Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGP italiani per inserire la delimitazione della zona di vinificazione e la previsione delle deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo IV, recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, in particolare l'art. 34 (1) (b) (iii) e l'art. 35 (2) (d), che prevedono la delimitazione della zona di produzione dei vini DOP e IGP;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti con i quali, ai sensi della citata legge n. 164/1992, sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani ed approvati e modificati i relativi disciplinari di produzione;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 6, paragrafo 4, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi dei quali possono essere previste nei disciplinari di produzione dei vini IGP le deroghe al disposto di cui all'art. 34 (1) (b) (iii) del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, per consentire rispettivamente la vinificazione in una zona situata nelle immediate vicinanze o in una stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa limitrofa alla zona geografica delimitata, ovvero per consentire la vinificazione al di fuori delle immediate vicinanze dell'area delimitata fino al 31 dicembre 2012;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT italiani, al fine di prevedere negli stessi la delimitazione della zona di vinificazione delle uve e le predette deroghe, con decorrenza dal 1° agosto 2009, consentendo di far comunque salve le eventuali misure più restrittive stabiliti dagli specifici disciplinari di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT nella riunione del 2 e 3 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT: delimitazione della zona di vinificazione

1. Ai sensi degli articoli 34.1.*b* (iii) e 35.2.*d* del regolamento (CE) n. 479/2008, nei disciplinari di produzione di tutte le Indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani finora riconosciute è inserita la zona di vinificazione, la cui delimitazione corrisponde con quella di produzione delle uve.

Art. 2.

Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT: deroghe di cui all'art. 6, paragrafo 4, del regolamento CE n. 607/2009

1. La deroga di cui all'art. 6, paragrafo 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, per consentire la vinificazione in una zona situata nelle immediate vicinanze o in una stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa limitrofa alla zona geografica delimitata, è inserita negli specifici disciplinari di produzione dei vini IGT.

2. Fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, nei disciplinari di produzione dei vini italiani IGT è inserita la deroga di cui l'art. 6, paragrafo 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 607/2009, per consentire la vinificazione al di fuori delle immediate vicinanze dell'area geografica delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Art. 3.

Termini di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal 1° agosto 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09304

DECRETO 24 luglio 2009.

Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Grottino di Roccanova».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dalla regione Basilicata intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova»;

Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi a Roccanova (Potenza) in data 29 aprile 2009, a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» e del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Grottino di Roccanova» ed il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova», sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova».

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di Produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "GROTTINO DI ROCCANOVA"

Articolo 1 – Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata "Grottino di Roccanova" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Grottino di Roccanova" Rosso;
"Grottino di Roccanova" Rosso Riserva;
"Grottino di Roccanova" Bianco;
"Grottino di Roccanova" Rosato.

Articolo 2 – Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Grottino di Roccanova" Rosso:
Sangiovese dal 60 all'85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata: dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

"Grottino di Roccanova" Rosso Riserva
Sangiovese dal 60 all'85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata: dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

"Grottino di Roccanova" Bianco
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 80%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.

"Grottino di Roccanova" Rosato
Sangiovese dal 60 all'85%; Cabernet Sauvignon dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3 – Zona di produzione

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Grottino di Roccanova" comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Roccanova, Sant'Arcangelo e Castronuovo di S. Andrea in provincia di Potenza.
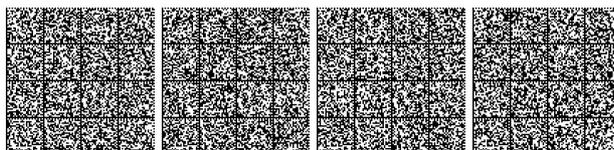
Articolo 4 – Norme per la Viticoltura

Condizioni naturali dell'Ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata *"Grottino di Roccanova"* devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.

Densità di impianto

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per i vitigni a bacca bianca che per i vitigni a bacca nera.

Forme di allevamento e sesti di impianto

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.
È facoltà della Regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve
È consentita l'irrigazione di soccorso.
È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

TIPOLOGIA	PRODUZIONE UVA t/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
"Grottino di Roccanova" Rosso	8	12,00
"Grottino di Roccanova" Rosso Riserva	8	13,00
"Grottino di Roccanova" Bianco	8	11,00
"Grottino di Roccanova" Rosato	8	11,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. L'esubero potrà essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della *I.G.T. Basilicata.*
Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potrà essere rivendicata a DOC Grottino di Roccanova.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.

Articolo 5 – Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Basilicata.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione.
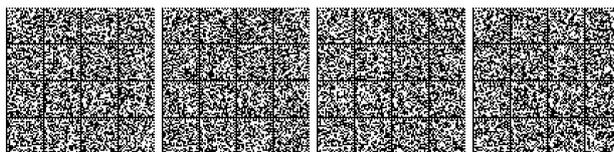
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Resa uva/vino e vino/ha

La resa massima dell'uva in vino è la seguente:

TIPOLOGIA	Resa uva/vino %
"Grottino di Roccanova" Rosso	70
"Grottino di Roccanova" Rosso Riserva	70
"Grottino di Roccanova" Bianco	70
"Grottino di Roccanova" Rosato	70

Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 5%, senza che si abbia diritto alla rivendicazione a denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Grottino di Roccanova" nella tipologia "*Rosso*", può avvenire solo dopo il periodo di maturazione obbligatorio di 9 mesi a partire dal 1°novembre dell'anno di produzione delle uve.

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata " Grottino di Roccanova" nella tipologia "*Rosso Riserva*", può avvenire solo dopo il periodo di maturazione in grotta obbligatorio di 36 mesi a partire dal 1°novembre dell'anno di produzione delle uve.

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata " Grottino di Roccanova" nella tipologia *"Bianco*", può avvenire solo dopo il periodo di maturazione obbligatorio di 5 mesi a partire dal 1°novembre dell'anno di produzione delle uve.

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Grottino di Roccanova" nella tipologia "*Rosato*", può avvenire solo dopo il periodo di maturazione obbligatorio di 5 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6 – Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Grottino di Roccanova" Rosso:
Colore: rosso rubino;
Profumo: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 % vol.;
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

"Grottino di Roccanova" Rosso Riserva
Colore: rosso rubino tendente al granato

Profumo: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.0 % vol.;
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

"Grottino di Roccanova" Bianco:
Colore: giallo paglierino;
Profumo: intenso, fruttato;
Sapore: tipico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00 % vol.;
Acidità totale minima: 5,0 g/l
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

"Grottino di Roccanova" Rosato:
Colore: Rosato;
Profumo: intenso, fruttato;
Sapore: fresco, equilibrato, secco;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità Totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo; 20,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco non riduttore previsti dal presente disciplinare.

Articolo 7 – Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione del vino DOC "Grottino di Roccanova" è consentito, ai sensi del DM del 22/04/1992, fare riferimento al nome delle seguenti frazioni: Marchese, Calvello, Calderaro, Cersinto, Capolevigne, Muragna, Alzagamba, Sant'Iorio, Cerasa, Montagnola, Nice, Norce, Rosano, Sanpaolo, Viridario, Spadarea, Terzo e Orsoleo.
Per i vini di cui all'art. 1 l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Articolo 8 – Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri, esclusa la dama.
Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
GROTTNO DI ROCCANOVA BIANCO	B401	X	888	1	X	X	A	0	X
GROTTNO DI ROCCANOVA ROSATO	B401	X	999	3	X	X	A	0	X
GROTTNO DI ROCCANOVA ROSSO	B401	X	999	2	X	X	A	0	X
GROTTNO DI ROCCANOVA ROSSO RISERVA	B401	X	999	2	A	X	A	1	X

09A09307

DECRETO 27 luglio 2009.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «Di Modena», e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia di Modena» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, presentata in data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «di Modena» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Modena il 27 aprile 2009, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009 (supplemento ordinario n. 91);

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze c controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento delle denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «Di Modena» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009/2010.

3. La indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia di Modena» di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti sino ad ora determinati.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2009, i vini a denominazone di origine controllata «Modena» o «Di Modena», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MODENA" O "DI MODENA"

Art. 1 Denominazione di origine

1.1

La denominazione di origine controllata **"Modena" o "di Modena"** è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

"Modena" Lambrusco spumante o Lambrusco" di Modena" spumante
"Modena" Lambrusco rosato spumante o Lambrusco rosato "di Modena" spumante
"Modena" Lambrusco frizzante o Lambrusco "di Modena" frizzante
"Modena" Lambrusco rosato frizzante o Lambrusco rosato "di Modena" frizzante
"Modena" Lambrusco novello frizzante o Lambrusco "di Modena" novello frizzante
"Modena" Pignoletto spumante o Pignoletto "di Modena" spumante
"Modena" Pignoletto frizzante o Pignoletto "di Modena" frizzante
"Modena" Rosso spumante o Rosso "di Modena" spumante
"Modena" Rosso frizzante o Rosso "di Modena" frizzante
"Modena" Rosso novello frizzante o Rosso "di Modena" novello frizzante
"Modena" Rosato spumante o Rosato "di Modena" spumante
"Modena" Rosato frizzante o Rosato "di Modena" frizzante
"Modena" Bianco spumante o Bianco "di Modena" spumante
"Modena" Bianco frizzante o Bianco "di Modena" frizzante

1.2

La specificazione del nome di vitigno e della tipologia possono precedere la denominazione di origine controllata "di Modena".

Art. 2 Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata **"Modena" o "di Modena"** devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Lambrusco - vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un massimo del 15%;

Pignoletto – vitigni: Pignoletto, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Bianco - vitigni: Montuni, Pignoletto, Trebbiano (tutte le varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia Romagna), da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

Rosso, Rosato – vitigni:"Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, minimo 85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di vitigni Ancellotta, Fortana e, per non più del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

Art. 3 Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S.Cesario sul Panaro, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, tutti in provincia di Modena.

Art. 4 Norme per la viticoltura
4.1
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c. di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.2
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3
La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione massima Uva tonn./ettaro	Titolo alcol vol.naturale minimo
Bianco	23	9,50%
Rosso	23	9,50%
Rosato	23	9,50%
Lambrusco	23	9,50%
Pignoletto	18	9,50%

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5 Norme per la Vinificazione
5.1
Le operazioni di vinificazione, ivi compresa l'elaborazione per la presa di spuma tale da conferire al vino le caratteristiche finali del prodotto destinato al consumo, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Modena. Sono ammesse le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
5.2
Le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento devono essere effettuate nel territorio della provincia di Modena.
5.3
Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all'articolo 1, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Modena" o "di Modena", indicati all'articolo 2, prodotti nella
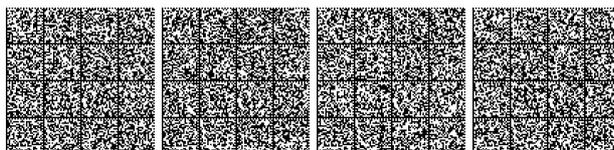
zona delimitata descritta nel precedente art.3, o con mosto concentrato rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti prodotte in provincia di Modena.
Nella produzione dei vini spumanti la presa di spuma deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini d.o.c. "Modena" o "di Modena". In alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena purchè tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c. I vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo ai metodi della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia ("fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico" o "metodo tradizionale classico") o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave.

5.4

Le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

5.5

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie di vino. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e può essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente sul territorio. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Art.6 Caratteristiche al consumo

6.1

I vini a denominazione di origine controllata **"Modena" o "di Modena",** all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Lambrusco rosso spumante:

Spuma: fine e persistente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
Sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Lambrusco rosato spumante:

Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Pignoletto spumante:
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
Odore: fragrante, caratteristico, pieno;
Sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Rosso spumante:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Rosato spumante:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Bianco spumante:
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Lambrusco rosso frizzante:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Lambrusco rosato frizzante:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Lambrusco novello frizzante:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: vinoso, intenso, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Pignoletto frizzante:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: giallo paglierino brillante;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Rosso novello frizzante:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: vinoso, intenso, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Rosso frizzante:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Rosato frizzante:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Bianco frizzante:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: giallo paglierino di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

6.2
E' in facoltà del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7 Etichettatura, designazione e presentazione
7.1
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato" e similari.
7.2
Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" frizzanti è obbligatorio il riferimento al contenuto in zuccheri residui con le menzioni previste dalle disposizioni nazionali. Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" è obbligatorio il riferimento al residuo zuccherino come stabilito dalla normativa comunitaria.
7.3
Nella presentazione dei vini a denominazione di origine "Modena" o "di Modena" rosati è obbligatorio indicare la locuzione "rosato".
Per i vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", spumante "rosato" è ammessa, in alternativa, l'indicazione "rosè".

Art. 8 Confezionamento e chiusure
8.1
I vini designati con le denominazioni di origine controllata **"Modena" o "di Modena",** devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi la capacità non superiore a 1,5 lt.
8.2
In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la denominazione di origine controllata **"Modena" o "di Modena"**, purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.
8.3
Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato a gabbietta,tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" devono essere immessi al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta; per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.

ALLEGATO

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
MODENA LAMBRUSCO ROSSO SPUMANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSSO SPUMANTE	B402	X	LAM	2	X	X	B	0	X	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO ROSSO SPUMANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSSO SPUMANTE SECCO	B402	X	LAM	2	X	X	B	0	A	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO ROSSO SPUMANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSSO SPUMANTE SEMISECCO	B402	X	LAM	2	X	X	B	0	L	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO ROSSO SPUMANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSSO SPUMANTE AMABILE	B402	X	LAM	2	X	X	B	0	C	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO ROSSO SPUMANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSSO SPUMANTE DOLCE	B402	X	LAM	2	X	X	B	0	D	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO ROSSO FRIZZANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSSO FRIZZANTE	B402	X	LAM	2	X	X	C	0	X	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO ROSATO SPUMANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSATO SPUMANTE	B402	X	LAM	2	X	X	B	0	X	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO ROSATO SPUMANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSATO SPUMANTE SECCO	B402	X	LAM	2	X	X	B	0	A	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO ROSATO SPUMANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSATO SPUMANTE SEMISECCO	B402	X	LAM	2	X	X	B	0	L	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO ROSATO SPUMANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSATO SPUMANTE AMABILE	B402	X	LAM	2	X	X	B	0	C	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO ROSATO SPUMANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSATO SPUMANTE DOLCE	B402	X	LAM	2	X	X	B	0	D	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO ROSATO FRIZZANTE O LAMBRUSCO DI MODENA ROSATO FRIZZANTE	B402	X	LAM	2	X	X	C	0	X	*Nuovo*
MODENA LAMBRUSCO NOVELLO FRIZZANTE O LAMBRUSCO DI MODENA NOVELLO FRIZZANTE	B402	X	LAM	2	C	X	C	0	X	*Nuovo*
MODENA PIGNOLETTO SPUMANTE O PIGNOLETTO DI MODENA SPUMANTE	B402	X	300	1	X	X	B	0	X	*Nuovo*
MODENA PIGNOLETTO SPUMANTE O PIGNOLETTO DI MODENA SPUMANTE SECCO	B402	X	300	1	X	X	B	0	A	*Nuovo*
MODENA PIGNOLETTO SPUMANTE O PIGNOLETTO DI MODENA SPUMANTE SEMISECCO	B402	X	300	1	X	X	B	0	L	*Nuovo*
MODENA PIGNOLETTO SPUMANTE O PIGNOLETTO DI MODENA SPUMANTE AMABILE	B402	X	300	1	X	X	B	0	C	*Nuovo*
MODENA PIGNOLETTO SPUMANTE O PIGNOLETTO DI MODENA SPUMANTE DOLCE	B402	X	300	1	X	X	B	0	D	*Nuovo*
MODENA PIGNOLETTO FRIZZANTE O PIGNOLETTO DI MODENA FRIZZANTE	B402	X	300	1	X	X	C	0	X	*Nuovo*
MODENA ROSSO SPUMANTE O ROSSO DI MODENA SPUMANTE	B402	X	999	2	X	X	B	0	X	*Nuovo*
MODENA ROSSO SPUMANTE O ROSSO DI MODENA SPUMANTE SECCO	B402	X	999	2	X	X	B	0	A	*Nuovo*
MODENA ROSSO SPUMANTE O ROSSO DI MODENA SPUMANTE SEMISECCO	B402	X	999	2	X	X	B	0	L	*Nuovo*
MODENA ROSSO SPUMANTE O ROSSO DI MODENA SPUMANTE AMABILE	B402	X	999	2	X	X	B	0	C	*Nuovo*
MODENA ROSSO SPUMANTE O ROSSO DI MODENA SPUMANTE DOLCE	B402	X	999	2	X	X	B	0	D	*Nuovo*
MODENA ROSSO FRIZZANTE O ROSSO DI MODENA FRIZZANTE	B402	X	999	2	X	X	C	0	X	*Nuovo*
MODENA ROSSO NOVELLO FRIZZANTE O ROSSO NOVELLO DI MODENA FRIZZANTE	B402	X	999	2	C	X	C	0	X	*Nuovo*

MODENA ROSATO SPUMANTE O ROSATO DI MODENA SPUMANTE	B402	X	999	3	X	X	B	0	X	*Nuovo*
MODENA ROSATO SPUMANTE O ROSATO DI MODENA SPUMANTE SECCO	B402	X	999	3	X	X	B	0	A	*Nuovo*
MODENA ROSATO SPUMANTE O ROSATO DI MODENA SPUMANTE SEMISECCO	B402	X	999	3	X	X	B	0	L	*Nuovo*
MODENA ROSATO SPUMANTE O ROSATO DI MODENA SPUMANTE AMABILE	B402	X	999	3	X	X	B	0	C	*Nuovo*
MODENA ROSATO SPUMANTE O ROSATO DI MODENA SPUMANTE DOLCE	B402	X	999	3	X	X	B	0	D	*Nuovo*
MODENA ROSATO FRIZZANTE O ROSATO DI MODENA FRIZZANTE	B402	X	999	3	X	X	C	0	X	*Nuovo*
MODENA BIANCO SPUMANTE O BIANCO DI MODENA SPUMANTE	B402	X	888	1	X	X	B	0	X	*Nuovo*
MODENA BIANCO FRIZZANTE O BIANCO DI MODENA FRIZZANTE	B402	X	888	1	X	X	C	0	X	*Nuovo*

Codici da prevedere per le vendite in damigiana art. 8 par. 2
ovvero quando i vini non sono frizzanti e/o spumanti

Modena Lambrusco rosso	B402	X	LAM	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*
Modena Lambrusco rosato	B402	X	LAM	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*
Modena Pignoletto	B402	X	300	1	X	X	A	0	X	*Nuovo*
Modena Rosso	B402	X	999	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*
Modena Rosato	B402	X	999	3	X	X	A	0	X	*Nuovo*
Modena Bianco	B402	X	888	1	X	X	A	0	X	*Nuovo*

diventano obsoleti i Codici della I.G.T

MODENA O PROVINCIA DI MODENA	C064

09A09303

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 luglio 2009.

Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, concernente regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visti i decreti ministeriali in data 7 ottobre 2008 concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale previsti, rispettivamente, dall'art. 15, commi 1 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni;

Rilevata pertanto l'esigenza di procedere all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 19 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il Ministro per i beni e le attività culturali;

b) per Ministero, il Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

Uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero sono individuati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione periferica del Ministero, ivi compresi gli istituti centrali, gli istituti nazionali e gli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni, sono individuati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Gli incarichi di direzione degli istituti centrali, degli istituti nazionali e degli istituti dotati di autonomia speciale sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni. Fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009 n. 91, al dirigente preposto alla direzione del Centro medesimo spetta il solo trattamento economico previsto per i dirigenti di seconda fascia.

3. Il segretariato generale e le direzioni generali dell'Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata con le relative attribuzioni nell'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

4. Nell'ambito del segretariato generale opera il servizio ispettivo al quale sono assegnati quattordici dirigenti con compiti ispettivi.

5. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 - tabella *A*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni, presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro possono essere assegnati quattro dirigenti di seconda fascia nell'ambito della relativa dotazione organica.

6. Le risorse dirigenziali di livello non generale individuate dal presente decreto in numero di 194 unità sono ricomprese nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni.

Art. 3.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data del presente decreto è abrogato il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008, ad esclusione dell'art. 2, comma 3.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 20 luglio 2009

Il Ministro: BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 277
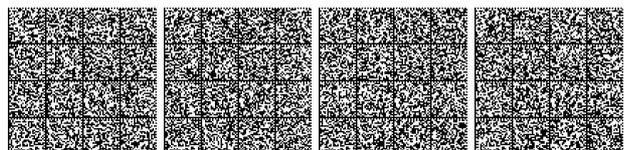
ALLEGATO *1*

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - AMMINISTRAZIONE ENTRALE

Segretariato generale

Uffici dirigenziali n. 2

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

Uffici dirigenziali n. 6

Direzione generale per le antichità

Uffici dirigenziali n. 3

Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee

Uffici dirigenziali n. 5

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

Uffici dirigenziali n. 2

Direzione generale per gli archivi

Uffici dirigenziali n. 3

Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

Uffici dirigenziali n. 3

Direzione generale per il cinema

Uffici dirigenziali n. 3

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Uffici dirigenziali n. 3

Totale n. 30

Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 4

Dirigenti con funzioni ispettive, escluso il responsabile del Servizio ispettivo n. 14

Totale complessivo n. 48
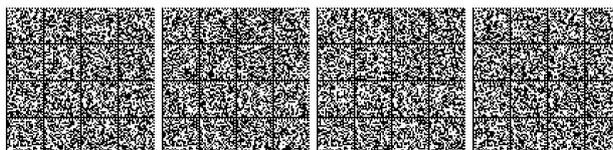
ALLEGATO 2

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

SEGRETARIATO GENERALE

Al Segretariato generale afferiscono:

Istituti centrali
1. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
2. Opificio delle pietre dure
3. Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario

Istituto dotato di autonomia speciale
1. Istituto superiore per la conservazione ed il restauro

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'

Istituti nazionali
1. Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico "L. Pigorini" – con sede a Roma
2. Museo nazionale d'arte orientale – con sede a Roma

Alla Direzione generale per le antichità afferiscono:

Istituti dotati di autonomia speciale
1. Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei
2. Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Istituti nazionali

1. Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea – con sede a Roma
2. Istituto nazionale per la grafica – con sede a Roma

Alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee afferiscono:

Istituto centrale
1. Istituto centrale per la demoetnoantropologia

Istituti dotati di autonomia speciale
1. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare

2. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli
3. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma
4. Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

1. Soprintendenza archivistica per la Sicilia – con sede a Palermo
2. Archivio di Stato di Catania
3. Archivio di Stato di Palermo
4. Soprintendenza archivistica di Trento

Alla Direzione generale per gli archivi afferiscono:

Istituto centrale
1. Istituto centrale per gli archivi

Istituto dotato di autonomia speciale
1. Archivio centrale dello Stato

DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

Alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore afferiscono:

Istituti centrali
1. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
2. Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi

Istituti dotati di autonomia speciale
1. Biblioteca nazionale centrale di Roma
2. Biblioteca nazionale centrale di Firenze
3. Centro per il libro e la lettura

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo – con sede a Chieti
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo – con sede a L'Aquila
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo – con sede a L'Aquila
4. Archivio di Stato de L'Aquila
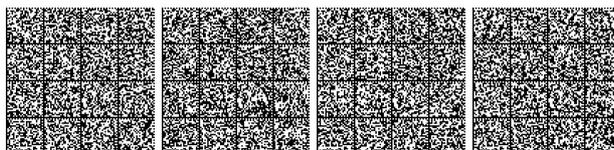
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata – con sede a Potenza
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata – con sede a Potenza
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Basilicata – con sede a Matera
4. Soprintendenza archivistica per la Basilicata – con sede a Potenza

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria – con sede a Reggio Calabria
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone – con sede a Cosenza
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia – con sede a Reggio Calabria
4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria – con sede a Cosenza

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta – con sede a Salerno
2. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia[1] – con sede a Napoli
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino – con sede a Salerno
4. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento – con sede a Caserta
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Salerno e Avellino – con sede a Salerno
6. Soprintendenza archivistica per la Campania – con sede a Napoli
7. Archivio di Stato di Napoli
8. Archivio di Stato di Salerno
9. Biblioteca nazionale di Napoli

[1] con esclusione della città di Napoli per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici
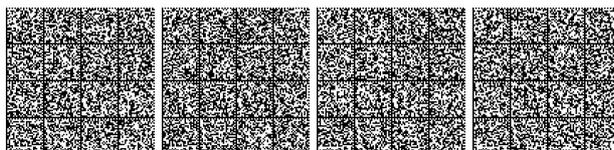
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA ROMAGNA

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna – con sede a Bologna
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia – con sede a Bologna
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza – con sede a Parma
4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini – con sede a Ravenna
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini – con sede a Bologna
6. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Modena e Reggio Emilia – con sede a Modena
7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza – con sede a Parma
8. Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna – con sede a Bologna
9. Archivio di Stato di Bologna
10. Archivio di Stato di Modena
11. Biblioteca Estense universitaria di Modena
12. Biblioteca Palatina di Parma

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia – con sede a Trieste
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia – con sede a Trieste
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia – con sede a Trieste
4. Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia – con sede a Trieste
5. Biblioteca statale di Trieste

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio – con sede a Roma
2. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale – con sede a Roma
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma – con sede a Roma
4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo – con sede a Roma
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio[2] – con sede a Roma
6. Soprintendenza archivistica per il Lazio – con sede a Roma
7. Archivio di Stato di Roma
8. Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma
9. Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma
10. Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma
11. Biblioteca Vallicelliana di Roma

---

[2] Con esclusione della città di Roma.

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria – con sede a Genova
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria – con sede a Genova
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria – con sede a Genova
4. Soprintendenza archivistica per la Liguria – con sede a Genova
5. Archivio di Stato di Genova
6. Biblioteca universitaria di Genova

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia – con sede a Milano
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese – con sede a Milano;
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova – con sede a Brescia
4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese – con sede a Milano
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia e Cremona – con sede a Mantova
6. Soprintendenza archivistica per la Lombardia – con sede a Milano
7. Archivio di Stato di Milano
8. Archivio di Stato di Mantova
9. Biblioteca nazionale Braidense di Milano

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE

1. Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche – con sede ad Ancona
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche – con sede ad Ancona
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici delle Marche – con sede ad Urbino
4. Soprintendenza archivistica per le Marche – con sede ad Ancona

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Molise – con sede a Campobasso
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise – con sede a Campobasso
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Molise – con sede a Campobasso
4. Soprintendenza archivistica per il Molise con sede a Campobasso

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie – con sede a Torino
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli – con sede a Torino
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola – con sede a Novara
4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte – con sede a Torino
5. Soprintendenza archivistica per il Piemonte – con sede a Torino
6. Archivio di Stato di Torino
7. Biblioteca nazionale universitaria di Torino

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia – con sede a Taranto
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia – con sede a Bari
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto – con sede a Lecce
4. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia – con sede a Bari
5. Soprintendenza archivistica per la Puglia – con sede a Bari
6. Archivio di Stato di Bari
7. Biblioteca nazionale di Bari

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

1. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano – con sede a Cagliari
2. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro – con sede a Sassari
3. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano – con sede a Cagliari
4. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Sassari e Nuoro – con sede a Sassari
5. Soprintendenza archivistica per la Sardegna – con sede a Cagliari
6. Archivio di Stato di Cagliari

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA

1. Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana – con sede a Firenze
2. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze[3], Pistoia e Prato – con sede a Firenze
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto – con sede a Siena

[3] Con esclusione della città di Firenze, per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici.

4. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo – con sede ad Arezzo
5. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno – con sede a Pisa
6. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara – con sede a Lucca
7. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto – con sede a Siena
8. Soprintendenza archivistica per la Toscana – con sede a Firenze
9. Archivio di Stato di Firenze
10. Archivio di Stato di Lucca
11. Archivio di Stato di Pisa
12. Archivio di Stato di Siena
13. Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze
14. Biblioteca statale di Lucca

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA

1. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria – con sede a Perugia
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria – con sede a Perugia
3. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Umbria – con sede a Perugia
4. Soprintendenza archivistica per l'Umbria – con sede a Perugia
5. Archivio di Stato di Perugia

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

1. Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto – con sede a Padova
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna – con sede a Venezia;
3. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso – con sede a Venezia
4. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza – con sede a Verona
5. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia[4], Belluno, Padova e Treviso – con sede a Venezia
6. Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza – con sede a Verona
7. Soprintendenza archivistica per il Veneto – con sede a Venezia
8. Archivio di Stato di Venezia
9. Biblioteca nazionale Marciana di Venezia

Totale n. 146

[4] Con esclusione della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare.

RIEPILOGO ALLEGATI 1 E 2

Dotazione organica dirigenti di seconda fascia **n. 194**

(tabella A decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007 e successive modificazioni)

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione centrale **n. 48**
così ripartiti:

- Uffici centrali n. 30
- Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 4
- Dirigenti con funzioni ispettive, escluso il responsabile del Servizio ispettivo n. 14

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione periferica **n. 146**
così ripartiti:

- Uffici periferici n. 124
- Istituti centrali n. 7
  (art. 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007 e successive modificazioni)
- Istituti nazionali n. 4
  (art. 15, comma 1-*bis*), D.P.R. n. 233/2007 e successive modificazioni)
- Istituti dotati di autonomia speciale
  (art. 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007 e successive modificazioni) n. 11

Totale complessivo **n. 194**

ALLEGATO *3*
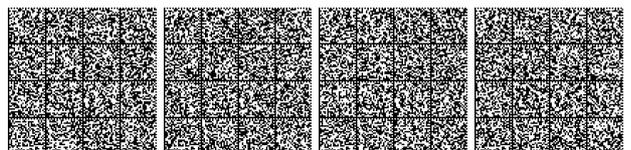
SEGRETARIATO GENERALE

Servizio I
Coordinamento e studi

Il Servizio supporta il Segretario generale nelle seguenti attività: assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei Direttori generali sia centrali che regionali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a competenze di più Direzioni generali o di più Uffici; assicurare l'unità dell'azione amministrativa; garantire il coordinamento delle Direzioni generali, centrali e regionali, nelle materie di rispettive competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il Servizio assicura altresì il supporto al Segretario generale nel riferire periodicamente al Ministro sugli esiti dell'attività svolta dal Segretario generale stesso.

Il Servizio garantisce il supporto al Segretario generale nello svolgimento delle seguenti attività: concordare con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale; partecipare alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; coordinare le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale; coordinare le iniziative in materia di recupero all'estero del patrimonio culturale illecitamente esportato; coordinare le attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale; coordinare le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale; coordinare gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale nel coordinamento dei rapporti con Organismi internazionali quali l'Unione europea ed il Consiglio d'Europa, e nel coordinamento delle attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, nonché per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Il Servizio assicura infine il supporto al Segretario generale nella promozione della collaborazione e della partecipazione degli istituti del Ministero e delle istituzioni culturali a programmi e progetti internazionali; nella consulenza, nella assistenza e nelle azioni di supporto agli istituti medesimi.

Il Servizio cura le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Il Servizio cura: la tenuta del protocollo informatico, la gestione degli archivi e dei flussi documentali del Segretariato generale, l'amministrazione delle risorse finanziarie assegnate al Segretariato generale, i rapporti con gli organi di controllo e il raccordo con il Servizio di controllo interno.
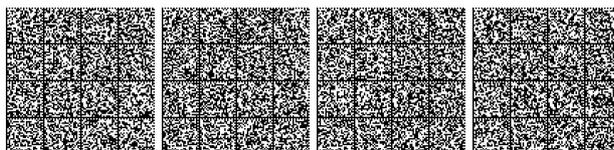
Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Segretario generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Segretario generale medesimo.

Il Servizio cura l'istruttoria relativa alle seguenti attività: coordinamento degli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali e dei relativi piani di spesa da sottoporre all'approvazione del Ministro; formulazione di proposte al Ministro, sentiti i Direttori generali centrali e regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma l, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Il Servizio assicura il supporto al Segretario generale nell'attività di coordinamento ai fini della predisposizione delle relazioni di legge al Parlamento, alla Corte dei conti e ad organismi sovranazionali, sulla base degli elementi forniti dalle competenti direzioni generali, anche ai sensi dell'art. 84 del Codice.

Opera all'interno del Servizio l'Ufficio Studi che assicura il supporto al Segretario generale nel coordinamento delle attività di ricerca e studio svolte dall'amministrazione.

L'Ufficio Studi effettua studi, ricerche, indagini - in forma autonoma o in collaborazione con i competenti Servizi delle Direzioni generali e con altri enti - su materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero. Collabora, inoltre, con i competenti Servizi delle Direzioni generali, anche attraverso il sito web, nella comunicazione dei servizi al cittadino, delle attività e delle politiche culturali. Cura la pubblicazione di studi, ricerche, indagini e la redazione del "Notiziario del Ministero per i beni e le attività culturali".

Servizio II
Servizio ispettivo

Il Servizio svolge, sulla base di direttive del Segretario generale, funzioni di controllo sull'andamento delle attività del Ministero per valutare e proporre idonee misure volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia della struttura organizzativa.

Il Servizio svolge, sulla base di direttive del Segretario generale, attività di verifica e accertamento in ordine al controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati e dei carichi di lavoro nei vari uffici, nonché attività di conoscenza e accertamento delle procedure amministrative seguite dagli Uffici del Ministero e della rispondenza delle stesse ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il Servizio, sempre sulla base di direttive del Segretario generale, effettua verifiche tecniche e di regolarità amministrativa condotte anche insieme all'Ispettorato generale di Finanza del Ministero dell'economia e delle finanze nel quadro dell'apposita Convenzione.

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Servizio I
Affari generali, sistemi informativi e tecnologie innovative

Il Servizio cura gli affari generali e supporta il Direttore generale nella gestione efficiente, unitaria e coordinata dei servizi comuni della sede centrale del Ministero sulla base di un programma generale condiviso tra i vari centri di responsabilità. Il Servizio provvede, in tale ambito, alla gestione ed al funzionamento dei servizi generali e comuni, quali la portineria, gli spazi e le strutture tecniche comuni, il centralino, l'ufficio corrispondenza, il sistema di rilevazione delle presenze.

Operano all'interno del Servizio: l'Ufficio di statistica, l'Ufficio relazioni con il pubblico, il Servizio di protezione e prevenzione, l'Ufficio del consegnatario, l'Ufficiale rogante e la Biblioteca.

Il Servizio cura l'organizzazione e la gestione delle risorse umane della Direzione generale e la relativa mobilità interna; cura altresì l'organizzazione e la gestione delle risorse strumentali assegnate alla Direzione generale.

Il Servizio cura gli affari generali, l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero.

Il Servizio cura: la tenuta del protocollo informatico; la gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.

Il Servizio assicura altresì il funzionamento del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e della relativa segreteria.

Il Servizio provvede alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero.

Il Servizio cura lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, delle infrastrutture e delle applicazioni di servizio, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni; elabora il Piano triennale per l'informatica e formula i piani di innovazione tecnologica; svolge ricerche, studi di fattibilità e sperimentazione di modelli innovativi di organizzazione in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; assicura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi e della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso *on line*, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, di statistiche, di studi e di rapporti.

Il Servizio supporta il Direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sopracitato.

Il Servizio cura la rappresentanza del Ministero in organismi e organi europei ed internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il Servizio provvede: all'elaborazione, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, del Piano annuale di comunicazione, sentiti anche gli altri centri di responsabilità amministrativa; ai rapporti con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alla comunicazione istituzionale del Ministero, interna ed esterna, anche tramite le strutture informatiche; alla cura redazionale del Portale della Cultura e del sito web istituzionale.

Servizio II
Bilancio e programmazione

Il Servizio svolge le seguenti funzioni: rilevazione del fabbisogno finanziario; predisposizione dello stato di previsione della spesa in attuazione delle direttive del Ministro; redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria; istruttoria, di norma sulla base della proposta dei Direttori generali, centrali e regionali, per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonché per l'elaborazione dei programmi annuali di contributi in conto capitale da sottoporre all'approvazione del Ministro ed attribuzione delle relative risorse finanziarie agli organi competenti; predisposizione degli atti connessi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e centri di costo anche mediante ordini di accreditamento; predisposizione delle operazioni di variazione e assestamento di bilancio; analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e monitoraggio delle contabilità speciali.

Il Servizio svolge inoltre le seguenti funzioni: gestione dei progetti speciali multisettoriali e degli accordi intersettoriali; rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni; gestione delle procedure di raccordo tra la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie; assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; rapporti con la Corte dei conti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.

Il Servizio cura il pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori sulla base delle istruttorie svolte dalle direzioni generali centrali e regionali nelle materie di specifica competenza.

Il Servizio provvede al raccordo con i competenti Servizi delle altre Direzioni generali centrali per l'espressione dei pareri sui programmi annuali e pluriennali di intervento.

Il Servizio provvede al raccordo con i competenti Servizi delle altre Direzioni generali centrali per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi contenuti nei programmi di spesa ordinari e straordinari.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza del Centro di responsabilità.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla contabilità economica, alla programmazione ed alla gestione delle risorse finanziarie di competenza ed al controllo di gestione; cura il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; supporta il Direttore generale nelle attività inerenti l'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società AR.CU.S. S.p.a..
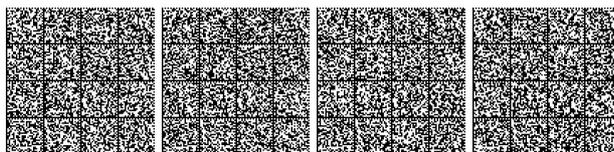
Servizio III

Risorse aggiuntive nazionali e comunitarie per le politiche di sviluppo, organizzazione e semplificazione

Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni e delle attività culturali; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; si raccorda con il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.

Il Servizio cura l'istruttoria dei programmi e dei documenti da sottoporre al CIPE e supporta il direttore generale per l'assistenza tecnica al Ministro in tale settore.

Il Servizio assicura il supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie stanziate da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste.

Il Servizio provvede all'elaborazione di metodologie e procedure finalizzate ad incrementare la qualità dei servizi amministrativi resi dall'amministrazione ed al monitoraggio della soddisfazione degli utenti.

Il Servizio provvede all'analisi ed alla sperimentazione di modelli innovativi volti alla riorganizzazione dei processi; alla standardizzazione delle procedure; al monitoraggio ed alla verifica dell'attuazione di piani e progetti, anche con tecniche di valutazione e misurazione dei risultati.

Servizio IV

Concorsi e assunzioni, mobilità, relazioni sindacali, formazione e aggiornamento professionale del personale

Il Servizio supporta il Direttore Generale nell'attuazione delle direttive del Ministro e del Segretario generale in materia di politiche del personale. In particolare svolge attività relative alla definizione degli organici; cura le procedure relative ai concorsi, alle assunzioni ed alla allocazione delle risorse umane tra le diverse Direzioni generali, sia centrali che regionali; gestisce le procedure di mobilità del personale con altre Amministrazioni e, all'interno dell'Amministrazione, a livello nazionale e nell'ambito dell'amministrazione centrale; cura gli adempimenti ai fini dell'intesa con i Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici relativamente all'assegnazione del personale ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera *ff*), del D.P.R. n. 233 del 2007 e successive modificazioni.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, alla graduazione delle rispettive posizioni retributive ed alla tenuta della banca dati dei dirigenti.

Il Servizio provvede all'esame delle istanze di assunzione a vario titolo, al coordinamento del servizio civile volontario e del volontariato.

Il Servizio cura gli adempimenti in materia di valutazione e progressione di carriera del personale, nonché l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.

Il Servizio provvede alla valutazione delle esigenze di formazione attraverso rilevazioni periodiche; cura, d'intesa con le Direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di conoscenza ed uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, predisponendo a tal fine l'apposito piano di formazione di cui all'art. 7-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; cura l'attuazione delle politiche del personale in materia di pari opportunità e di contrasto al fenomeno del mobbing.

Il Servizio cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva nazionale.

Il Servizio provvede all'emanazione di indirizzi ai Direttori generali centrali e regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati.

Servizio V

Ordinamento, stato giuridico e trattamento economico del personale

Il Servizio supporta il Direttore generale nella gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale del Ministero con riferimento all'ordinamento del personale e al ciclo lavorativo susseguente all'assunzione fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Servizio svolge, per tutto il personale del Ministero, le attività e le procedure concernenti l'ordinamento professionale, la definizione dei profili e i passaggi orizzontali tra profili diversi. Cura lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento economico. Cura la gestione stipendiale del personale dell'amministrazione centrale e provvede alla rendicontazione delle spese per tutto il personale del Ministero nel contesto delle rilevazioni annuali e periodiche predisposte dagli organi di controllo. Al Servizio fa capo l'Ufficio del Cassiere.

Il Servizio svolge tutte le attività e le procedure connesse alla erogazione delle competenze accessorie del personale dell'amministrazione centrale e periferica, con particolare riferimento al Fondo Unico di Amministrazione e ai progetti di incentivazione. A tal fine provvede alla liquidazione delle somme al personale attraverso accreditamenti agli Uffici centrali e periferici. Il Servizio provvede ai versamenti previdenziali, agli interventi assistenziali, all'erogazione dei buoni pasto.

Il Servizio cura la tenuta dello stato matricolare di tutto il personale; cura la predisposizione e l'aggiornamento informatizzato del ruolo di tutto il personale; provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei fascicoli personali; cura la tenuta dell'Archivio generale del personale nella sede di Oriolo Romano.

Il Servizio svolge le attività e le procedure connesse: alle cause di servizio ed all'equo indennizzo; al collocamento in aspettativa; alla concessione del part-time.

Il Servizio cura: le procedure per le cessazioni dal servizio; il riconoscimento dei servizi ai fini contributivi e pensionistici; il trattamento pensionistico; le costituzioni di posizioni assicurative; le indennità *una tantum*.

Il Servizio cura: la procedura di autorizzazione di incarichi extraistituzionali per la parte non delegata alle altre strutture; la tenuta dell'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. la gestione delle assenze e della rilevazione periodica su tutto il territorio, fornendo le notizie necessarie per la pubblicazione dei dati.

Il Servizio provvede alla rilevazione degli incarichi e delle consulenze affidati a terzi estranei all'amministrazione e cura la relativa banca dati ai fini della pubblicazione on line.

Il Servizio cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore.

Fornisce consulenza per le materie di competenza a tutti gli altri uffici dell'amministrazione.

Servizio VI
Contenzioso e procedimenti disciplinari relativi al personale

Il Servizio cura le attività concernenti il contenzioso del lavoro, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che di quella amministrativa. In particolare cura le attività connesse alle controversie riguardanti lo stato giuridico, economico e di carriera del personale; cura le relazioni con l'Avvocatura generale dello Stato e l'istruttoria del contenzioso attraverso l'elaborazione delle memorie difensive.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla nomina dei rappresentanti dell'amministrazione in giudizio e nelle sedi di conciliazione ed esercita il coordinamento dell'attività di rappresentanza a livello nazionale.

Il Servizio cura altresì la trattazione del contenzioso concernente questioni relative a materie di competenza del Segretariato generale, della Direzione generale ed a quelle non attribuibili alle altre Direzioni generali, nonché la trattazione delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza della stessa Direzione generale.

Il Servizio fornisce il supporto e la consulenza giuridico-amministrativa nelle materie di competenza della Direzione Generale agli uffici ed agli istituti del Ministero.

Il Servizio provvede a tutti gli adempimenti in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari; cura le attività connesse al recupero dei crediti per danno all'Erario derivanti da decisioni di condanna della Corte dei conti per responsabilità patrimoniale; cura la gestione delle spese per liti, risarcimenti ed accessori relativi al personale; provvede alle attività e alle procedure per i rimborsi della spesa di patrocinio legale e di assicurazione per i rischi professionali del personale dirigente.

Il Servizio provvede ai fermi amministrativi e alle successive richieste di liberatoria e cura il funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina.
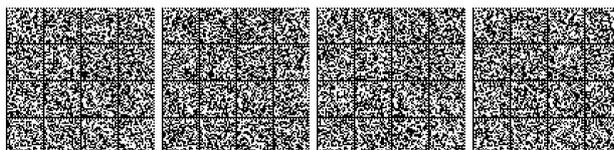
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA’

Servizio I
Affari generali, programmazione, bilancio e personale

Il Servizio cura: gli affari generali; l’amministrazione e la gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla Direzione generale; le relazioni sindacali; il coordinamento delle attività svolte dai servizi della Direzione generale in attuazione di direttive ministeriali e di governo; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; le relazioni di legge; i rapporti con la Corte dei conti; la nomina di ispettori onorari.

Il Servizio cura altresì: il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale per gli aspetti di natura tecnica connessi all’attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio, nonché ai fini dell’espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento; la contabilità e il bilancio; il controllo di gestione.

Il Servizio cura l’istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi all’attuazione dei piani gestionali di competenza del Centro di responsabilità.

Il Servizio cura l’istruttoria ai fini del pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori da parte della Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale.

Il Servizio cura inoltre il parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento sul patrimonio archeologico proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale; fornisce il supporto e la consulenza tecnico-scientifica nelle materie di competenza alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri servizi.

Il Servizio cura il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

Il Servizio assicura la vigilanza sulla Scuola Archeologica Italiana di Atene, con l’approvazione del relativo bilancio.

Il Servizio cura l’elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri servizi.
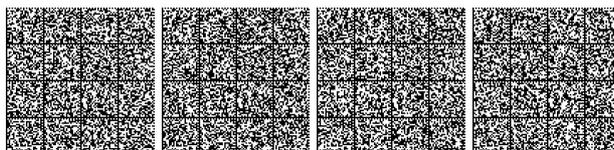
Servizio II
Tutela del patrimonio archeologico

Il Servizio provvede al coordinamento delle attività di tutela del patrimonio archeologico.

Il Servizio cura funzioni e compiti non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai Soprintendenti di settore in materia di tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei.

Il Servizio concorda con la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale, nonché le determinazioni dell'amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardino interventi in aree o su beni di interesse archeologico di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; comunica alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee le valutazioni relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale; cura, sentiti i competenti organi consultivi, la predisposizione e l'aggiornamento degli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione.

Il Servizio comunica alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee le valutazioni relative ai procedimenti concernenti la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (Legge-Obiettivo).

Il Servizio cura: la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, di cui all'art. 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; l'emanazione, per la stessa materia, di linee-guida per la predisposizione dei progetti di indagine e della relativa attuazione.

Il Servizio cura gli adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di acquisizione coattiva di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione o di espropriazione.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

Il Servizio esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico; cura l'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'art. 92 del Codice; irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni di interesse archeologico; istruisce i ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47 e 128 del Codice; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura l'attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni archeologici.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici.

Servizio III

Gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico

Il Servizio cura il raccordo con la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale per le materie di competenza della Direzione generale. Il Servizio elabora progetti specifici e cura la raccolta di documentazione scientifica del patrimonio archeologico nazionale.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazione al prestito dei beni di interesse archeologico per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

Il Servizio cura l'istruttoria ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui: all'art. 65, comma 2, lettera b); all'art. 68, comma 4, con particolare riguardo alla predisposizione e all'aggiornamento, sentiti i competenti organi consultivi, degli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione; all'art. 69, comma 2; all'art. 70, commi 2 e 3; all'art. 71, comma 4; all'art. 76, comma 2, lettera e), ed all'art. 82 del Codice.

Il Servizio cura gli adempimenti ai fini della dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dallo stesso art. anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

Il Servizio cura, d'intesa col Servizio II, gli adempimenti della Direzione generale in materia di azione di restituzione dei beni culturali di interesse archeologico illecitamente esportato.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

Il Servizio cura altresì la gestione del sito web della Direzione ed il suo arricchimento con funzioni di utilità per il pubblico e per le soprintendenze, quali la predisposizione di una biblioteca elettronica specializzata in discipline storico-archeologiche; la gestione della rivista elettronica Bollettino di Archeologia *on-line*; la consultazione di banche dati specializzate, la distribuzione di materiali informativi specializzati sul patrimonio archeologico di Musei ed aree archeologiche.

Il Servizio elabora, anche su proposta dei Direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni di interesse archeologico nonché, d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con le Direzioni regionali, in tema di banche dati e di sistemi informativi geografici dedicati al patrimonio archeologico, anche subacqueo.

Il Servizio assicura, nella materia di competenza, il supporto al Segretario generale nella cura dei rapporti internazionali; cura la collaborazione con riviste di settore specializzate ed i rapporti con le associazioni e gli organismi archeologici nazionali ed internazionali.
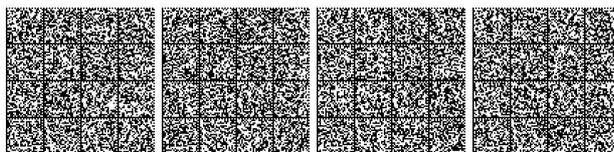
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Servizio I
Affari generali, programmazione, bilancio e personale

Il Servizio cura: la gestione ed il funzionamento delle strutture comuni della sede del San Michele sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; il funzionamento dei servizi comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, Biblioteca, Bollettino d'Arte, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle presenze, centro informatico, sistemi e infrastrutture di rete, coordinamento del servizio di prevenzione e protezione, gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Servizio cura: gli affari generali; l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla Direzione generale; le relazioni sindacali; la tenuta del protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione degli archivi e dei flussi documentali; la contabilità e il bilancio; il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; le relazioni di legge; i rapporti con la Corte dei conti; la nomina degli ispettori e conservatori onorari.

Il Servizio cura il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio; l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; l'istruttoria ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza e di pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, sentiti i Servizi competenti; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza e, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri Servizi, in quelli a carattere interdisciplinare.

Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza del Centro di responsabilità.

Il Servizio cura l'istruttoria ai fini del pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori da parte della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.

Il Servizio cura il raccordo con la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale per le materie di competenza della Direzione generale, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri Servizi.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici, del Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e del Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea, anche sulla base degli elementi forniti dagli altri Servizi.

Assicura inoltre il funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico Speciale per la Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale.

Il Servizio cura la vigilanza sulla Fondazione Ville Vesuviane.

Il Servizio esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze e sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia.

Il Servizio cura l'istruttoria per le valutazioni di competenza della Direzione generale, da comunicare alla Direzione generale per il cinema, ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia.

Il Servizio cura la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma.

Servizio II
Tutela del patrimonio architettonico

Il Servizio cura funzioni e compiti non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai Soprintendenti di settore in materia di tutela del patrimonio architettonico.

Il Servizio cura: l'espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse architettonico; l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie; l'adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive a titolo di prelazione ed espropriazione previsti dagli articoli 60, 95 e 98 del Codice; gli adempimenti in materia di donazioni e lasciti testamentari; la predisposizione di direttive e lo svolgimento di verifiche in materia di attuazione delle misure di sicurezza connesse al patrimonio architettonico; la richiesta di collaborazione degli istituti centrali ed istituti dotati di autonomia speciale ove sussista la necessità di avvalersi di specifiche professionalità e competenze.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

Il Servizio cura la trattazione dei ricorsi amministrativi, ai sensi degli articoli 16, 47 e 128 del Codice.

Il Servizio supporta per le materie di competenza il Direttore generale nella richiesta di pareri al Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici.

Il Servizio fornisce al Servizio I gli elementi per l'elaborazione dei pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, nonché gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.

Il Servizio cura: il supporto e la consulenza agli uffici periferici nelle materie di competenza; la realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni nel settore dei beni architettonici; l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.

Il Servizio cura inoltre l'elaborazione, anche su proposta delle Direzioni regionali, di programmi concernenti studi e ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni architettonici, gestione e sviluppo del sistema informativo beni tutelati, in raccordo con le Direzioni regionali e gli altri Servizi della Direzione generale.

Il Servizio fornisce al Servizio IV il parere di competenza ai fini delle determinazioni dell'amministrazione, in sede di conferenza di servizi e nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale che incidano anche sul patrimonio architettonico.

Servizio III
Tutela del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico

Il Servizio cura funzioni e compiti non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai Soprintendenti di settore in materia di tutela del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico.

Il Servizio cura l'istruttoria finalizzata ad esprimere la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti: il pagamento di imposte mediante cessioni di beni storico-artistici od etnoantropologici; l'autorizzazione al prestito dei beni di interesse storico-artistico od etnoantropologico per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

Il Servizio cura l'istruttoria ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui: all'art. 65, comma 2, lettera b); all'art. 68, comma 4, con particolare riguardo alla predisposizione ed aggiornamento, sentiti i competenti organi consultivi, degli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione; all'art. 69, comma 2; all'art. 70, commi 2 e 3; all'art. 71, comma 4; all'art. 76, comma 2, lettera e), e all'art. 82 del Codice; cura il raccordo operativo con gli uffici esportazione; cura l'irrogazione di sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice.

Il Servizio cura: l'istruttoria relativa all'adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni storici, artistici od etnoantropologici a titolo di prelazione ed espropriazione ai sensi degli articoli 60, 95 e 98 del Codice; l'istruttoria ai fini del prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero

Il Servizio cura l'istruttoria relativa alla dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizione di beni storici, artistici od etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ai fini della applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; la trattazione del contenzioso di competenza, compresa l'istruttoria finalizzata alla decisione dei ricorsi amministrativi, ai sensi degli articoli 16, 69 e 128 del Codice; gli adempimenti in materia di donazioni e lasciti testamentari; la predisposizione di direttive e lo svolgimento di verifiche in materia di attuazione delle misure di sicurezza connesse al patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico; la richiesta di collaborazione degli istituti centrali ed istituti dotati di autonomia speciale ove sussista la necessità di avvalersi di specifiche professionalità e competenze.

Il Servizio cura: il supporto e la consulenza agli uffici periferici nelle materie di competenza; la realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni nel settore del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; cura l'elaborazione, anche su proposta dei Direttori regionali, di programmi concernenti studi e ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici; l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.

Il Servizio fornisce al Servizio I gli elementi per l'elaborazione dei pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, nonché gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.

Il Servizio promuove la formazione, in collaborazione con le università, gli istituti di formazione, le Regioni e gli Enti locali, in materia di conoscenza del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico in Italia e all'estero, anche attraverso l'organizzazione di corsi e seminari.

Il Servizio supporta, per le materie di competenza, il Direttore generale nella richiesta di pareri al Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.

Il Servizio cura gli adempimenti della Direzione generale in materia di azione di restituzione dei beni culturali di interesse storico, artistico ed etnoantropologico illecitamente esportato.

Servizio IV
Tutela e qualità del paesaggio

Il Servizio cura l'istruttoria relativa alla predisposizione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 141 del Codice, sentite le Direzioni regionali competenti, relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni.

Il Servizio svolge: attività istruttoria per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, ai fini della determinazione del Ministro; attività istruttoria sui procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale ai fini dell'espressione del parere del Ministro.
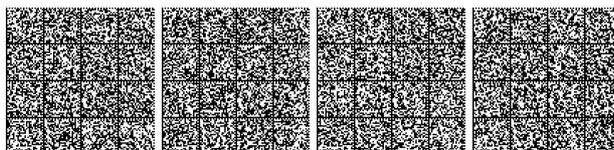
Il Servizio cura gli adempimenti relativi alle determinazioni dell'amministrazione, concordate con la Direzione generale per le antichità, in sede di conferenza di servizi e nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovra regionale, anche sulla base degli elementi forniti dal Servizio II**.**

Il Servizio svolge attività istruttoria sui procedimenti relativi alla realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (Legge Obiettivo).

Il Servizio cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.

Il Servizio supporta per le materie di competenza il Direttore generale nella richiesta di pareri al Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici.

Il Servizio svolge attività istruttoria ai fini dell'espressione del parere, sulla proposta della Direzione regionale competente, per la sottoscrizione delle intese di cui all'art. 135, comma 1, all'art. 143, comma 2, ed all'art. 156, comma 3, del Codice.

Il Servizio fornisce supporto al Direttore generale per l'individuazione di modalità e criteri validi per l'intero territorio nazionale in ordine alle attività di competenza delle Direzioni regionali relative alle intese con le Regioni per la redazione congiunta dei piani paesaggistici limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere *b), c*) e *d*), del Codice; svolge attività istruttoria, d'intesa con la Direzione regionale competente, ai fini della proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice.

Il Servizio supporta il Direttore generale nella predisposizione di linee guida per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Codice.

Il Servizio supporta il Direttore generale per la predisposizione, d'intesa con la competente Direzione regionale, degli atti finalizzati alla proposta al Ministro per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 143, comma 2, e dall'art. 156, comma 1, del Codice.

Il Servizio svolge l'attività tecnico-operativa di supporto ai Direttori regionali per le operazioni di demolizione previste dall'art. 167, comma 3, del Codice; individua i criteri idonei alla demolizione degli interventi abusivi; individua criteri idonei al recupero ed alla riqualificazione dei beni e delle aree indicati dall'art. 136 del Codice che siano stati compromessi o degradati.

Il Servizio svolge le attività connesse all'applicazione della Convenzione europea del paesaggio; cura l'applicazione della normativa vigente in materia di architettura rurale; elabora, anche su proposta delle Direzioni regionali, i programmi concernenti studi e ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni paesaggistici; elabora i programmi concernenti il censimento e la catalogazione del paesaggio attraverso la banca dati del SITAP e ne cura l'aggiornamento; anche in collaborazione con gli altri Servizi, svolge studi e ricerche nei settori della tutela e della

qualità del paesaggio e mette a punto criteri, strumenti e procedure per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati, anche in riferimento alle attività dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, previsto dall'art. 133 del Codice; promuove la conoscenza del paesaggio italiano in Italia ed all'estero.

Il Servizio promuove la formazione, in collaborazione con le università, gli istituti di formazione, le Regioni e gli Enti locali, in materia di conoscenza del paesaggio, anche attraverso l'organizzazione di corsi e seminari; d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura l'attività di didattica sul paesaggio, in collaborazione con gli istituti di formazione e gli istituti scolastici.

Il Servizio fornisce al Servizio I gli elementi per l'elaborazione dei pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, nonché gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

Il Servizio fornisce il supporto e la consulenza agli uffici periferici nelle materie di competenza.

Servizio V
Architettura e arte contemporanee

In materia di architettura contemporanea, il Servizio cura la promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica ed urbanistica; supporta il Direttore generale nella attività di partecipazione all'ideazione di opere pubbliche o nel fornire consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; mette a punto strumenti e procedure per la qualità del progetto architettonico, urbanistico e paesaggistico e del relativo processo di realizzazione, anche in collaborazione con i Servizi II e IV; svolge attività in materia di valorizzazione delle più rilevanti opere di architettura contemporanea; promuove la ricognizione e la conoscenza delle più rilevanti opere architettoniche realizzate negli ultimi 50 anni; cura gli adempimenti relativi alla dichiarazione dell'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni; cura gli adempimenti relativi alla concessione dei contributi economici per le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e per gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37 del Codice.

Il Servizio svolge attività di conoscenza e valorizzazione nel campo degli archivi di architettura, d'intesa con la Direzione generale per gli archivi; svolge, anche in collaborazione con il Servizio II attività di ricognizione, censimento, catalogazione, studi e ricerca nei settori dell'architettura.

Il Servizio promuove la conoscenza dell'architettura contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo.

Il Servizio promuove la formazione in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica d'intesa con le università, le Regioni e gli Enti locali, anche attraverso l'organizzazione di tirocini e la partecipazione a programmi comuni di ricerca; collabora con gli organi centrali e periferici del Ministero ed in particolare con gli istituti centrali, anche al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi, per la catalogazione, il restauro e gli interventi relativi al patrimonio contemporaneo.

Il Servizio supporta il Direttore generale nelle attività relative alla promozione ed al monitoraggio della realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; anche in collaborazione con il Servizio II svolge le seguenti attività: censimento, catalogazione, studi, ricerca e formazione nei settori dell'architettura.

In materia di arte contemporanea il Servizio: svolge attività di promozione e comunicazione, con particolare riguardo all'elaborazione ed alla realizzazione di studi e pubblicazioni del settore ed all'organizzazione di convegni ed esposizioni; esprime la volontà del Ministero sulle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; individua i programmi di azione culturale a livello internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Il Servizio cura: la formazione in materia di conoscenza dell'arte contemporanea d'intesa con le università, le Regioni e gli Enti locali, anche attraverso l'organizzazione di tirocini e la partecipazione a programmi comuni di ricerca; l'attività di didattica museale in collaborazione con le università e gli istituti di formazione; i concorsi che promuovono la ricerca e la riflessione storico-critica intorno ai protagonisti dell'arte italiana ed internazionale più recente.

Il Servizio supporta il Direttore generale nelle attività relative alla diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea e cura la valorizzazione delle opere di giovani artisti, anche mediante concorsi ed il sostegno alla partecipazione ad esposizioni ed eventi internazionali.

Il Servizio collabora con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro nelle attività di catalogazione, restauro e conservazione del patrimonio contemporaneo; svolge attività connesse alla sicurezza del patrimonio artistico contemporaneo, anche attraverso l'organizzazione di programmi di gestione, conservazione e documentazione; elabora ed attua il Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29 e successive modificazioni.

Il Servizio supporta per le materie di competenza il Direttore generale nella richiesta di pareri al Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica urbana e per l'arte contemporanea.

Il Servizio fornisce al Servizio I gli elementi per l'elaborazione dei pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali, nonché gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.

DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Servizio I
Valorizzazione del patrimonio culturale, programmazione e bilancio

Il Servizio adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla delibera di assunzione in capo al Ministero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice, dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero.

Il Servizio assicura il supporto al Direttore generale nella predisposizione, sentiti i competenti organi consultivi, dei criteri e delle linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti.

Assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'art. 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni.

Il Servizio assicura il supporto al Direttore generale nella predisposizione, nel monitoraggio e nel controllo dell'attuazione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'art. 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo art. 112.

Il Servizio garantisce il sostegno al Direttore generale nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, svolgendo attività istruttorie per la individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte. Assicura altresì il supporto con riguardo all'attività di coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice.

Il Servizio provvede alle ricerche e sperimentazioni nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale statale e della valorizzazione intergrata a livello territoriale dei beni culturali, ai sensi degli accordi previsti dall'art. 112, comma 4, del Codice. Il Servizio cura gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 77.

Il Servizio, anche sulla base delle indicazioni delle Direzioni regionali, svolge attività istruttoria intesa alla elaborazione di linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'art. 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'art. 117 del medesimo Codice.

Il Servizio si assicura, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano comunque compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'art. 6 e i criteri di cui all'art. 116 del Codice più volte richiamato.
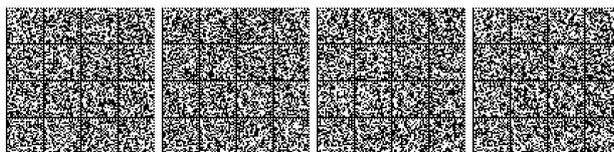
Il Servizio svolge attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza della Direzione generale, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico.

Il Servizio cura la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'art. 112, comma 5, del Codice.

Il Servizio supporta il Direttore generale nell'attività di indirizzo, di coordinamento, di assistenza e di consulenza degli istituti e delle sedi espositive afferenti alla Direzione generale, anche in relazione all'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento dei musei, e alla Direttiva sulla Carta della qualità dei servizi.

Il Servizio cura l'emanazione delle linee guida nell'ambito degli indirizzi impartiti dal Ministro per la stipula degli accordi di cui agli articoli 102 e 112 del Codice e per l'attività relativa ai servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 115, comma 3, e dell'art. 117 del Codice medesimo.

Il Servizio cura il raccordo con le altre Direzioni generali per le attività di valorizzazione con particolare riguardo a quelle svolte dagli istituti nazionali, dagli istituti centrali e dagli istituti dotati di autonomia speciale.

Il Servizio cura la tenuta del protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione degli archivi e dei flussi documentali, le relazioni sindacali.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza della Direzione generale.

Il Servizio svolge attività di vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Il Servizio supporta il Direttore generale nelle attività inerenti l'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società Ales S.p.A..

Il Servizio cura: la gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale; il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; le relazioni di legge; i rapporti con la Corte dei conti.

Il Servizio cura: il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi dei lavori pubblici ed al relativo monitoraggio; l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; l'istruttoria ai fini dell'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza del Centro di responsabilità.

Il Servizio cura l'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.

Il Servizio predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza.

Il Servizio cura l'istruttoria ai fini del pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori da parte della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.
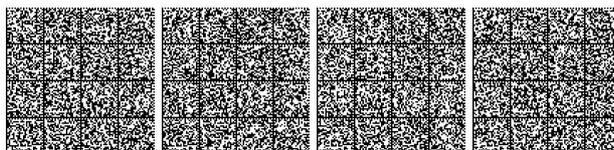
Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.

Servizio II

Comunicazione e promozione del patrimonio culturale

Il Servizio supporta il Direttore generale nelle attività relative alla comunicazione, alla promozione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante la progettazione e la realizzazione di apposite campagne integrate di informazione e di divulgazione**,** in campo nazionale e internazionale, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui individuazione e delimitazione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati.

Il Servizio supporta il Direttore generale nelle attività relative al coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità.

Il Servizio studia le migliori pratiche e i nuovi modelli operativi finalizzati alla presentazione al pubblico del patrimonio culturale, anche attraverso sistemi innovativi di divulgazione, esposizione multimediale e modelli virtuali, film documentari, pubblicazioni elettroniche; favorisce lo studio del patrimonio culturale in Italia e all'estero anche con la predisposizione di pubblicazioni in forma tradizionale o digitale.

Il Servizio predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza.

Il Servizio cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera *d*), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del Capo V, del Titolo I, della Parte Seconda del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

Il Servizio assicura il supporto al Direttore generale nell'attività di pianificazione ed al coordinamento delle manifestazioni nazionali e internazionali; provvede inoltre alle ricerche ed alle sperimentazioni nel campo dell'economia applicata al patrimonio culturale, con particolare riguardo al marketing ed alla promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali in applicazione delle direttive ministeriali.

Il Servizio gestisce i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi.

Il Servizio cura, per le materie di competenza della Direzione generale, il raccordo con le altre Direzioni generali.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Servizio I
Affari generali, programmazione, bilancio e personale

Il Servizio cura: gli affari generali; le relazioni di legge, le rendicontazioni annuali ed i dati statistici, l'applicazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; l'informatica di servizio, il protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione dell'archivio e dei flussi documentali; le attribuzioni dell'ufficio del consegnatario; gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sede della Direzione generale.

Il Servizio cura: la contabilità e il bilancio; la programmazione annuale e pluriennale, d'intesa con gli altri Servizi e in base alle proposte delle Direzioni regionali; la gestione delle risorse finanziarie di competenza e delle risorse straordinarie nazionali e comunitarie; l'acquisizione e la gestione delle locazioni delle sedi archivistiche; la predisposizione dei piani e degli interventi di razionalizzazione degli spazi; l'applicazione delle tecnologie in materia di edilizia archivistica e di conservazione del patrimonio archivistico; il controllo di gestione.

Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.

Il Servizio cura: il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; l'organizzazione, la gestione e la mobilità delle risorse umane assegnate alla Direzione generale; gli adempimenti relativi all'espressione del parere in materia di assegnazione di risorse umane e strumentali su procedimento attivato dalle Direzioni regionali; le relazioni sindacali e i progetti nazionali riguardanti il personale.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza del Centro di responsabilità.

Il Servizio cura il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, sia per quel che riguarda gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi d'intervento ed al relativo monitoraggio, sia per quanto attiene all'espressione dei pareri per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla stessa Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.

Il Servizio cura l'istruttoria ai fini del pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori da parte della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.

Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

Il Servizio esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.

Il Servizio assicura il funzionamento di comitati e commissioni istituiti presso la Direzione generale e del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi.

Servizio II
Tutela e conservazione del patrimonio archivistico

Il Servizio supporta il Direttore generale nella elaborazione di linee guida per le attività di tutela e conservazione del patrimonio archivistico nazionale e nel rilascio dell'autorizzazione al prestito dei beni archivistici per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e della linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

Il Servizio predispone, su indicazione del Direttore generale, l'indirizzo tecnico-scientifico dell'attività degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche e ne verifica l'attuazione da parte dei suddetti istituti.

Il Servizio esercita il controllo delle case d'asta e del mercato mobiliare con riferimento al patrimonio archivistico.

Il Servizio cura l'istruttoria ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui: all'art. 65, comma 2, lettera b); all'art. 68, comma 4, con particolare riguardo alla predisposizione ed aggiornamento, sentiti i competenti organi consultivi, degli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione; all'art. 69, comma 2; all'art. 70, commi 2 e 3; all'art. 71, comma 4; all'art. 76, comma 2, lettera *e*), e all'art. 82 del Codice; cura il raccordo operativo con gli uffici esportazione; cura l'irrogazione di sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice.

Il Servizio cura: l'istruttoria relativa all'adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione ed espropriazione ai sensi degli articoli 60, 95 e 98 del Codice.

Il Servizio cura: l'istruttoria relativa alla dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ai fini della applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; la trattazione del contenzioso di competenza, compresa l'istruttoria finalizzata alla decisione dei ricorsi amministrativi, ai sensi degli articoli 16, 69 e 128 del Codice; gli adempimenti in materia di donazioni e lasciti testamentari; la predisposizione di direttive e lo svolgimento di verifiche in materia di attuazione delle misure di sicurezza connesse al patrimonio archivistico; la richiesta di collaborazione degli istituti centrali ed istituti dotati di autonomia speciale ove sussista la necessità di avvalersi di specifiche professionalità e competenze.

Il Servizio coordina: l'organizzazione delle sale di studio e l'attività delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato; il funzionamento dei laboratori di restauro, riproduzione e cartotecnica istituiti presso gli Archivi di Stato.

Il Servizio cura: l'approvazione dei titolari e dei manuali di gestione degli archivi pubblici; l'approvazione dei piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; la concessione di contributi per gli interventi sugli archivi vigilati; le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la

definizione delle modalità di consultazione dei medesimi; i sistemi informativi descrittivi del patrimonio archivistico ai fini gestionali.

Il Servizio cura: l’istruttoria relativa all'espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; l'autorizzazione alla stipula di comodati e depositi volontari, nonché di depositi coattivi di archivi non statali.

Il Servizio predispone i pareri sulle leggi regionali in materia di archivi.

Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Il Servizio cura l’attività di recupero all’estero del patrimonio culturale di interesse archivistico illecitamente esportato.

Il Servizio cura: i rapporti con l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario per la definizione di criteri e metodologie degli interventi conservativi; la progettazione tecnico-scientifica dei poli archivistici.

Servizio III
Studi e ricerca

Il Servizio cura la formazione in materia di conoscenza delle fonti archivistiche anche d'intesa con le università, le Regioni e gli Enti locali e mediante l'organizzazione di tirocini e la partecipazione a programmi comuni di ricerca.

Il Servizio cura: l’adozione di standard condivisi in materia di riproduzione digitale del patrimonio documentale; l’adozione di standard condivisi in materia di conservazione degli archivi analogici e digitali; la promozione dell'applicazione di metodologie e parametri anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento; la riproduzione e il restauro dei beni archivistici, la conservazione della memoria digitale, i rapporti con gli organismi internazionali di settore.

Il Servizio coordina il Sistema Archivistico Nazionale (SAN); cura i rapporti con l'Istituto centrale per gli archivi e il concerto, d'intesa con il medesimo Istituto centrale per gli archivi, con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione in merito agli indirizzi di formazione e conservazione degli archivi in formato digitale.

Il Servizio svolge le funzioni, nelle materie di competenza, per le Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, attribuite nelle altre Regioni alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Il Servizio cura il raccordo con la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale per le materie di competenza della Direzione generale.

Il Servizio: cura la elaborazione ed il coordinamento delle metodologie archivistiche relative all’attività di ordinamento e di inventariazione; cura il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale; studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali.

Il Servizio cura: la definizione di programmi e convenzioni di ricerca scientifica con enti e istituti culturali; la redazione delle pubblicazioni degli Archivi di Stato e della "Rassegna degli Archivi di Stato"; l'editoria elettronica; la Biblioteca della Direzione generale; gli acquisti bibliografici.

Il Servizio cura: il sito *web* della Direzione generale ed il coordinamento dei siti *web* degli istituti territoriali; le relazioni internazionali ed il raccordo con il Segretariato generale in materia di accordi internazionali.

Il Servizio elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche e ne cura l’attuazione.
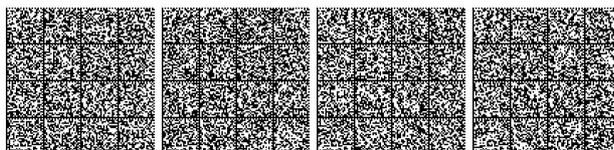
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

Servizio I
Affari generali, programmazione, bilancio e personale

Il Servizio cura gli affari generali, l'informatica di servizio, il protocollo informatico, l'organizzazione e la gestione dell'archivio e dei flussi documentali.

Il Servizio cura: la gestione e la mobilità delle risorse umane assegnate alla Direzione generale; gli adempimenti connessi all'autorizzazione ed alla liquidazione di missioni in Italia e all'estero, le relazioni sindacali e i progetti nazionali riguardanti il personale; gli adempimenti relativi all'espressione del parere in materia di assegnazione di risorse umane e strumentali su procedimento attivato dalle Direzioni regionali.

Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.

Il Servizio cura: il raccordo con il Servizio di controllo interno; le relazioni di legge; i rapporti con la Corte dei conti; l'attività contrattuale e le procedure concorsuali per gli interventi di edilizia bibliotecaria.

Il Servizio predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.

Il Servizio cura gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In seno al Servizio opera l'Ufficio del consegnatario.

Il Servizio cura: la formazione del bilancio, la contabilità economica e finanziaria, la programmazione ed il controllo di gestione, d'intesa con gli altri Servizi e in base alle proposte delle Direzioni regionali; gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza della Direzione generale; il raccordo con il Servizio II della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, per gli aspetti di natura tecnica connessi all'attuazione dei programmi d'intervento ed al relativo monitoraggio, nonché il raccordo ai fini dell'espressione del parere per gli aspetti di competenza sui programmi annuali e pluriennali di intervento.

Il Servizio cura il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e coordina il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e la Biblioteca Digitale Italiana (BDI); ha competenza in materia di tutela del patrimonio librario statale e non statale; cura il coordinamento interregionale e nazionale degli Accordi di programma quadro Stato-Regioni per le materie di competenza ed individua risorse per il finanziamento di progetti nazionali o interregionali; cura l'istruttoria per l'erogazione dei contributi a favore di biblioteche non statali; cura il potenziamento e lo sviluppo delle mediateche; cura le locazioni di immobili sedi di biblioteche; elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari.

Il Servizio cura il raccordo con la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale per le materie di competenza della Direzione generale.

Il Servizio assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.
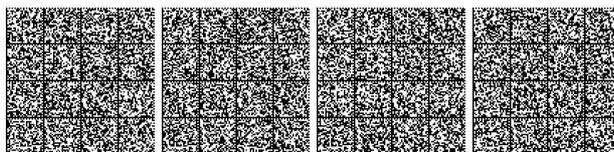
Servizio II
Patrimonio bibliografico ed Istituti culturali

Il Servizio cura l'istruttoria ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 95 e 98 del Codice; ordine di reintegrazione, ai sensi dell'art. 160 e seguenti del Codice. Il Servizio cura l'adozione del provvedimento di autorizzazione per il prestito dei beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni in Italia o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

Il Servizio cura l'attività di recupero all'estero del patrimonio culturale di interesse bibliografico illecitamente esportato.

Il Servizio cura gli adempimenti connessi alla irrogazione di sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice.

Il Servizio cura la trattazione dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16 e 128 del Codice.

Il Servizio cura l'adozione dei provvedimenti in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; cura il coordinamento delle attività relative alla normativa sul deposito legale, anche tramite l'assicurazione del supporto segretariale per il funzionamento della Commissione per il deposito legale di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

Il Servizio cura gli adempimenti relativi all'autorizzazione per la riproduzione di materiale bibliografico; cura gli adempimenti per la dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia fiscale, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 e successive modificazioni e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; cura gli adempimenti relativi all'espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari.

Il Servizio esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura.

Il Servizio cura l'organizzazione della Conferenza nazionale delle Biblioteche, promossa dalla Direzione generale.

Il Servizio ha competenze in materia di istituti culturali, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, comitati nazionali celebrativi ed edizioni nazionali.

Il Servizio istruisce i procedimenti ed eroga contributi ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali" e della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002 e procede alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari.

Il Servizio eroga contributi a istituti culturali finanziati da specifiche disposizioni normative.

Il Servizio istruisce i procedimenti ed eroga contributi per convegni e pubblicazioni, a istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro; esercita attività di vigilanza sulle istituzioni culturali pubbliche e sui soggetti beneficiari dei contributi, con riferimento al corretto utilizzo del contributo erogato.

Il Servizio cura le attività connesse all'emanazione dei pareri in ordine all'acquisizione della personalità giuridica e delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private che operano nelle materie di competenza del Ministero; istruisce i provvedimenti di designazione dei rappresentanti del Ministero negli organi collegiali, secondo quanto previsto dai relativi statuti; svolge attività di supporto giuridico agli istituti culturali; cura l'organizzazione della Conferenza Nazionale degli Istituti Culturali, promossa dalla Direzione generale.

Il Servizio provvede agli adempimenti relativi alle attività della segreteria della Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali; cura la predisposizione della relazione a firma del Ministro e della relativa documentazione, in base alle determinazioni assunte dalla Consulta, da inoltrare alle Commissioni parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere; redige i singoli decreti istitutivi dei Comitati e delle Edizioni accolti; cura l'insediamento degli stessi alla presenza del Ministro o di un suo delegato; predispone i decreti integrativi dei Comitati e delle Commissioni scientifiche delle Edizioni Nazionali; esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo sull'attività dei Comitati Nazionali; istruisce i procedimenti di nomina dei revisori ministeriali nei Comitati Nazionali.

Servizio III

Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE

Il Servizio ha competenze in materia di diritto d'autore e di disciplina della proprietà letteraria; svolge attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; cura la Segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato; cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e provvede agli adempimenti di legge relativi all'obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse; provvede all'erogazione di contributi in favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici e della Cassa nazionale di assistenza ai compositori, autori e librettisti di musica popolare "Mario Schisa"; cura i rapporti con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.), d'intesa con il Ministero degli affari esteri; cura i rapporti con il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; cura il raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dello svolgimento delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale; cura la pubblicazione del periodico "Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore"; cura lo studio e la predisposizione di schemi di provvedimenti normativi, anche in attuazione delle direttive comunitarie.
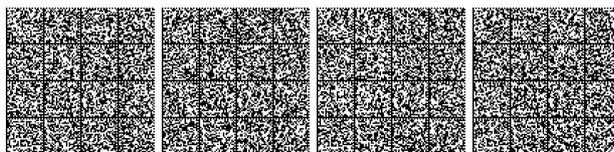
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Servizio I
Affari generali, programmazione, bilancio e personale

Il Servizio, nell'ambito della Direzione generale per il cinema e con riferimento anche alle competenze della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, svolge attività relative alla organizzazione e all'amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate. In tale ambito, in particolare, il Servizio cura: la mobilità del personale assegnato alle Direzioni generali; le relazioni sindacali; gli affari generali; la gestione delle risorse finanziarie di competenza, la programmazione e il controllo di gestione; il raccordo con il Servizio di controllo interno in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza; le relazioni di legge; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione di atti e provvedimenti concernenti il bilancio; gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani gestionali di competenza di entrambi i Centri di responsabilità.

Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.

Il Servizio cura: la gestione e il funzionamento dei servizi generali; la gestione e la tenuta del protocollo informatico e della firma digitale, l'organizzazione, la gestione degli archivi e dei flussi documentali; la gestione dei sistemi informativi; l'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; l'attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-Regioni e Province autonome; le relazioni con il pubblico; la segreteria per il coordinamento ed il funzionamento degli organi collegiali operanti nel settore dello spettacolo.

Il Servizio cura: la tenuta degli elenchi informatici relativi alle imprese cinematografiche e delle altre banche dati necessarie ai fini istituzionali; le attività relative alle intese istituzionali di programma Stato-Regioni e di accordi di programma quadro nelle materie di competenza; le attività connesse alla formulazione di proposte alla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale per l'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza; l'istruttoria ai fini del pagamento delle spese per liti, risarcimenti ed accessori da parte della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale. All'interno del Servizio opera l'Ufficio del consegnatario.

Il Servizio, inoltre, cura il rilascio dei nulla osta alla proiezione in pubblico di film e all'esportazione di film nazionali; assicura la segreteria amministrativa delle sezioni della Commissione di revisione cinematografica; predispone le autorizzazioni in materia di sale e arene per spettacoli cinematografici.

Il Servizio svolge: le attività istruttorie per l'approvazione del programma di attività di Cinecittà Holding S.p.a. e della relativa rendicontazione; le attività relative alla vigilanza su Cinecittà Holding S.p.a.; le attività relative alla vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia; le attività relative alla vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia.
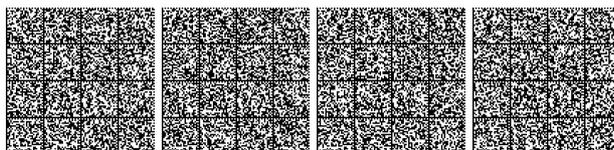
Il Servizio svolge le attività istruttorie ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza della Direzione generale alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, per lo svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

Nel settore di competenza, il Servizio svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero di sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro.

Il Servizio cura la trattazione del contenzioso e delle questioni giuridiche per quanto attiene alle materie di competenza dello stesso.

Servizio II
Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche

Il Servizio ha competenza in ordine alle attività connesse alla denuncia di inizio lavorazione, al riconoscimento della nazionalità italiana e al riconoscimento dell'interesse culturale dei film, anche nell'ambito di accordi di coproduzione internazionali.

Il Servizio ha competenza in ordine: agli interventi finanziari, a valere sul fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, a favore della produzione e della distribuzione cinematografica; agli interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e delle industrie tecniche, sempre a valere sul predetto fondo. Il Servizio cura l'erogazione e il monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche; cura il riconoscimento dell'attestato di qualità e la corresponsione del premio di qualità attribuito ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana.

Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

Servizio III
Promozione delle attività cinematografiche in Italia ed all'estero

Il Servizio ha competenza in ordine agli interventi finanziari per la promozione delle attività cinematografiche in Italia ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. Concede i contributi per progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali; le sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed
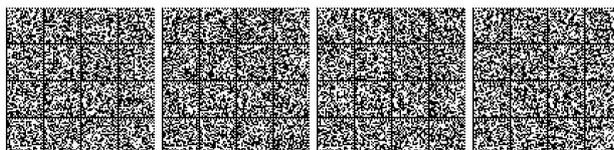
associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; i contributi per la conservazione e il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; i contributi per la realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; i contributi per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica.

Il Servizio svolge attività in ordine alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica; cura la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose; cura i finanziamenti alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, alla Fondazione La Biennale di Venezia - sezione cinema, e a Cinecittà Holding S.p.a..

Il Servizio ha competenza in ordine alla promozione e alla gestione degli accordi di coproduzione e codistribuzione cinematografica; concede le sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; eroga i contributi per lo sviluppo dei progetti promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per la codistribuzione di film, nonché i contributi per le imprese di esportazione di film italiani.

Il Servizio svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero delle sovvenzioni; i pignoramenti presso terzi; le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro; il contenzioso.
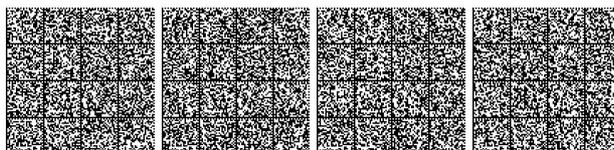
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Servizio I
Attività liriche e musicali

Il Servizio ha competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività musicali, della lirica ordinaria e della lirica tradizionale. In tale ambito cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, attività liriche ordinarie, attività concertistiche e corali, festival e rassegne, concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di perfezionamento professionale, attività promozionale della musica ed enti di promozione musicale, complessi bandistici, progetti speciali, formazioni strumentali giovanili, attività all' estero.

Il Servizio svolge la vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche e il monitoraggio sull'attività e sugli interventi finanziari a favore delle stesse; esprime le valutazioni di competenza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo alla Direzione generale per il cinema ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; esprime le valutazioni di competenza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

Il Servizio cura l'istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.

Servizio II
Attività teatrali

Il Servizio ha competenze in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione di enti e organismi teatrali. In tale ambito cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Ente teatrale italiano (ETI), Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), Fondazione La Biennale di Venezia - settore teatro, Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico», teatri stabili ad iniziativa pubblica e privata, teatri stabili di innovazione, imprese di produzione teatrale, teatro di figura e di artisti di strada, organismi di promozione e formazione del

pubblico, gestori di sale teatrali, progetti di promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché per perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi nel settore teatrale, rassegne e festival teatrali, progetti speciali e per *tourneé* all'estero, produzione, distribuzione e formazione operanti nelle aree meno servite.

Il Servizio svolge le attività in ordine agli interventi di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 444, ed alla legge 21 dicembre 1999, n. 513, la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale del dramma antico (INDA).

Il Servizio ha competenze in materia di contributi per le spese dei servizi di vigilanza e di sicurezza prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli.

Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

Servizio III
Attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante

Il Servizio ha competenze in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della danza, delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti. In tale ambito, cura l'erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Accademia nazionale di danza, soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione, compagnie di danza, soggetti per la promozione e formazione del pubblico nel settore della danza, gestori delle sale che ospitano spettacoli di danza, imprese dello spettacolo viaggiante per danni derivanti da eventi fortuiti e per difficoltà di gestione; rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale, attività di danza all'estero, ulteriori attività di danza finalizzate alla promozione di particolari linguaggi o tradizioni della danza, attività circensi in Italia, iniziative di spettacoli circensi all'estero; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per spettacoli viaggianti e per le attività circensi; iniziative promozionali e per iniziative assistenziali ed educative; ristrutturazioni di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense; erogazione di contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti e per difficoltà di gestione.

Nel settore di competenza, il Servizio svolge le verifiche amministrative e contabili, le ispezioni ed i controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi; predispone gli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; cura il recupero delle sovvenzioni, i pignoramenti presso terzi, le attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, il contenzioso.

09A09678

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Fondo sanitario nazionale 2008 - parte corrente - ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 25/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34-*bis* introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle Regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale utilizzando le quote a tal fine vincolate dal CIPE ai sensi del citato art. 1, comma 34;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della regione Siciliana è pari al 47,05 per cento per l'anno 2008 e che la regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006 con cui è stato approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2008), concernente la ripartizione tra le regioni delle risorse di parte corrente 2008 del Servizio sanitario nazionale, da cui è stato accantonato l'importo di 1.369.000.000 di euro per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2006-2008, ai sensi della legge n. 662/1996;

Tenuto conto che, nella seduta del 1° agosto 2007, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha individuato, con apposito Accordo, le linee progettuali per l'anno 2007 proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali che sono state altresì confermate anche per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2008;

Visto il successivo Accordo sancito, nella seduta del 26 febbraio 2009, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, relativo all'approvazione delle linee progettuali proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'utilizzo, da parte delle regioni a statuto ordinario e della regione Sicilia, delle risorse vincolate ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione dei richiamati obiettivi per l'anno 2008;

Vista la nota del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 8317-P del 6 marzo 2009, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto del richiamato importo di 1.369.000.000 euro, accantonato sulle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2008 con la citata delibera n. 48/2008 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Considerato che tale proposta prevede, per le predette finalità, il riparto dell'importo di 1.360.600.000 euro in misura proporzionale al numero complessivo della popolazione residente in ciascuna regione interessata, con applicazione, per la regione Sicilia, della riduzione del 47,05% prevista dal richiamato art. 1, comma 830, della legge finanziaria 2007;

Considerato altresì che la detta proposta prevede l'accantonamento degli importi di 5.000.000 di euro per il finanziamento di un progetto a carattere interregionale per la promozione della qualità della risposta del Servizio sanitario nazionale alle esigenze dell'utenza e di 3.400.000 euro per la riedizione dell'indagine multiscopo «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - 2010» e ritenuto opportuno che tali risorse siano sollecitamente assegnate per le due predette finalità tenuto conto che trattasi di stanziamenti a carico del FSN 2008;

Vista l'intesa del 26 febbraio 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla proposta di riparto per l'anno 2008 del predetto importo di 1.369.000.000 di euro;
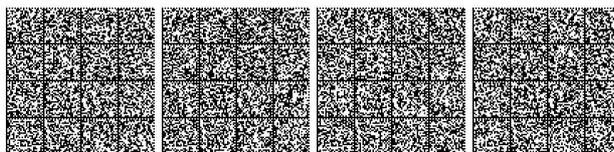
Delibera:

A valere sulle risorse stanziate per il Fondo sanitario nazionale 2008, parte corrente, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2006-2008 viene disposto quanto segue:

- l'importo di 1.360.600.000 euro è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e la regione Sicilia come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera;

- l'importo di 5.000.000 di euro è accantonato per il finanziamento di un progetto a carattere interregionale per la promozione della qualità della risposta del Servizio sanitario nazionale alle esigenze dell'utenza, finalizzato in particolare alla realizzazione di standard nazionali uniformi secondo le indicazioni delle organizzazioni internazionali;

- l'importo di 3.400.000 euro è accantonato per il finanziamento di un progetto interregionale per la riedizione dell'indagine multiscopo «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - 2010», con il coinvolgimento del Ministero di settore, delle regioni, dell'ISTAT e dell'AGENARS.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmetterà a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2009, una relazione con il dettaglio dei progetti regionali e interregionali finanziati con la presente delibera, ferma restando la presentazione, entro il 30 giugno 2009, della relazione prevista dalla delibera di questo Comitato del 18 dicembre 2008, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), concernente lo stato di attuazione della prima indagine relativa alla «Utilizzazione statistica ed epidemiologica dell'indagine multiscopo ISTAT sulla salute a livello nazionale e regionale» finanziata a carico del FSN 2004.

In vista del riparto da parte di questo Comitato delle risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è invitato ad indicare i criteri di selezione dei progetti da finanziare con tali risorse.

Roma, 8 maggio 2009

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 150

ALLEGATO

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO PER L'ANNO 2008

(importi in euro)

REGIONI E P.A.	Popolazione 2007	Popolazione utile per il riparto	Assegnazioni quote vincolate agli obiettivi di piano 2008
PIEMONTE	4.352.828	4.352.828	112.211.766
VAL D'AOSTA	124.812	0	0
LOMBARDIA	9.545.441	9.545.441	246.072.391
P.A. BOLZANO	487.673	0	0
P.A. TRENTO	507.030	0	0
VENETO	4.773.554	4.773.554	123.057.682
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.212.602	0	0
LIGURIA	1.607.878	1.607.878	41.449.566
EMILIA ROMAGNA	4.223.264	4.223.264	108.871.729
TOSCANA	3.638.211	3.638.211	93.789.619
UMBRIA	872.967	872.967	22.504.259
MARCHE	1.536.098	1.536.098	39.599.146
LAZIO	5.493.308	5.493.308	141.612.256
ABRUZZO	1.309.797	1.309.797	33.765.321
MOLISE	320.074	320.074	8.251.203
CAMPANIA	5.790.187	5.790.187	149.265.514
PUGLIA	4.069.869	4.069.869	104.917.352
BASILICATA	591.338	591.338	15.244.131
CALABRIA	1.998.052	1.998.052	51.507.880
SICILIA (*)	5.016.861	2.656.428	68.480.185
SARDEGNA	1.659.443	0	0
T O T A L E	**59.131.287**	**52.779.294**	**1.360.600.000**

09A09740

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2008-2010 del Ministero per i beni e le attività culturali: Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 13/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e successive modifiche ed integrazioni, che — all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti ed Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che apporta modifiche al titolo V della Costituzione, in particolare riservando allo Stato la tutela dei beni culturali, demandando alla legislazione concorrente la valorizzazione dei beni stessi e la promozione ed organizzazione di attività culturali ed assegnando alla competenza regionale il turismo;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», emanato ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che reca delega, tra l'altro, per il riassetto del settore dei beni culturali, e viste le modifiche al predetto «Codice» apportate dai decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156, 24 marzo 2006, n. 157, 26 marzo 2008, n. 62, e 26 marzo 2008, n. 63;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, all'art. 1, comma 507, detta disposizioni ai fini del contenimento della spesa per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, prevedendo accantonamenti e forme di indisponibilità di quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato e relative anche al Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la circolare 16 ottobre 2007, n. 247, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, ha dettato indicazioni in merito all'attività di programmazione dei lavori pubblici relativi al triennio 2008-2010, e vista la successiva circolare integrativa 24 gennaio 2008, n. 15, concernente la predetta programmazione ed emanata a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 2, comma 615, stabilisce — a decorrere dall'anno 2008 ed ai fini del contenimento della spesa — che non si debba dar luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri correlate ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui ad apposito elenco allegato alla predetta legge e che interessano, tra l'altro, anche la suddetta Amministrazione;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 luglio 2008, con il quale sono stati approvati il programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010 e l'elenco annuale 2008, precedentemente adottati con decreto ministeriale 12 aprile 2008;
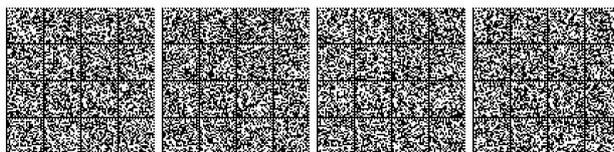
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei Programmi triennali del Ministero per i beni e le attività culturali con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi e vista, in particolare, la delibera 22 marzo 2006, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174/2006), con cui questo Comitato — nel formulare parere di conformità sul programma triennale 2005-2007 della predetta Amministrazione — aveva raccomandato di trasmettere a questo Comitato, in occasione della presentazione dell'aggiornamento annuale del Programma, una relazione che, tra l'altro, offrisse un quadro organico dell'effettivo utilizzo delle risorse destinate al settore, sintetizzasse le iniziative avviate dalle Soprintendenze regionali per promuovere forme di coinvolgimento di capitali privati e di sinergia con gli Enti territoriali e riportasse dati sull'utilizzo delle risorse destinate al Mezzogiorno, indicando partitamente gli elementi relativi alle risorse ordinarie e quelli attinenti alle risorse addizionali, nazionali e comunitarie;

Vista la nota 26 novembre 2008, n. 9071, con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha trasmesso a questo Comitato il Programma triennale 2008-2010 e l'elenco dei lavori relativo all'anno 2008, unitamente ad una relazione sull'attività di programmazione;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2008-2011 ha definito la valorizzazione dei beni e delle attività culturali come «un impegno del Governo» ed ha precisato che il Governo stesso, nel rispetto delle compatibilità finanziarie, «intende modulare le risorse disponibili per le politiche culturali al fine di adeguarne l'incidenza sul bilancio dello Stato», all'epoca pari allo 0,26 per cento, «in direzione dell'obiettivo strategico dell'1 per cento»;

Considerato che il Quadro strategico nazionale 2007-2013 individua come prioritaria — tra l'altro — la valorizzazione delle risorse culturali;

Ritenuto di esprimersi sul Programma in questione, pur se è trascorsa la prima annualità, anche al fine di fornire indicazioni sul prosieguo dell'attività programmatoria del suddetto Ministero;

Prende atto

che il Programma 2008-2010 – che sconta la riduzione delle risorse conseguente ai tagli della spesa ed all'impossibilità di utilizzare i proventi derivanti dalla fruizione dei beni culturali (biglietti d'ingresso ai musei e ai siti culturali) - prevede 1.600 interventi per un costo complessivo di 322,939 milioni di euro e presenta l'articolazione di cui appresso, in relazione ai nuovi Centri di responsabilità previsti nell'ambito dell'assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007:

Settore	Numero interventi	Costo (in milioni di euro)	%
Beni storico-artistici ed etnoantropologici	431	43,243	13,39
Beni architettonici	371	123,406	38,22
Beni archeologici	411	75,832	23,48
Paesaggio, architettura e arte contemporanee	19	5,234	1,62
Beni librari	72	33,492	10,37
Archivi	168	16,704	5,17
Segr. gen. – DAG – DBPPE	128	25,028	7,75
Totale	1.600	322,939	100,00

che l'articolazione del Programma su base regionale e la localizzazione degli interventi per macroaree geografiche (22,35 per cento al Nord, per il 40,45 per cento al Centro e per il 37,20 per cento al *Sud)* sono sintetizzate nell'allegato 1;
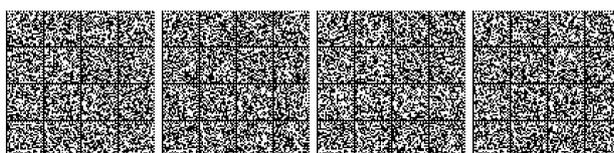
che la suddetta quota destinata al Mezzogiorno si attesta ad un valore ampiamente superiore al 30 per cento;

che il Programma, secondo quanto indicato dalla circolare n. 247/2007, conferisce priorità – tra l'altro – ai lavori di manutenzione, al recupero del patrimonio esistente, al completamento dei lavori già avviati, ai progetti esecutivi già approvati, agli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro, nonché alla sicurezza sismica;

che, con riferimento al coinvolgimento dei privati nella realizzazione degli interventi, il Programma prevede il cofinanziamento privato per un intervento senza imputarlo a una specifica annualità;

che l'elenco annuale dei lavori 2008 – al netto dei tagli operati ai sensi della legge n. 296/2006 – prevede n. 1.528 interventi, per una spesa complessiva, a carico del bilancio dello Stato, di 99,544 milioni di euro, come risulta dall'allegato 2, e che la medesima spesa è imputata per il 25,27 per cento al Nord, per il 38,87 per cento al Centro e per il 35,86 per cento al Sud, come ugualmente risulta dall'allegato 2;

che tale spesa risulta finanziata integralmente con le risorse ordinarie di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, imputate – per settori – su capitoli in conto capitale e su capitoli di parte corrente come esposto nell'allegato 3;

Delibera

in relazione a quanto sopra, di esprimere – ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – parere di compatibilità del Programma triennale del Ministero per i beni e le attività culturali 2008-2010 con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma, per le annualità successive alla prima, troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Raccomanda:

al Ministro per i beni e le attività culturali:

di sottoporre a questo Comitato l'aggiornamento annuale del Programma subito dopo l'emanazione del relativo decreto di approvazione, corredato da una relazione che:

offra un quadro organico dell'effettivo utilizzo degli stanziamenti destinati al settore, riportando anche l'entità delle eventuali ulteriori forme di finanziamento pubblico (risorse FAS, comunitarie, regionali e degli EE.LL.), e delle relative modalità d'impiego ed evidenzi quindi in modo puntuale le risorse destinate al Mezzogiorno;

sintetizzi le iniziative avviate dalle Soprintendenze regionali per promuovere forme di coinvolgimento di capitali privati e di sinergia con gli Enti territoriali;

illustri, nell'ipotesi che la nuova programmazione delle prime due annualità presenti rilevanti scostamenti rispetto al Programma 2008-2010, i criteri di individuazione delle diverse priorità;

riporti, nelle varie tabelle in cui il programma si articola, il codice CUP, in particolare per gli interventi oggetto di finanziamento;

di proseguire nell'azione di sensibilizzazione delle articolazioni centrali e regionali affinché le proposte di programma siano sempre più coerenti con le ricordate indicazioni dei documenti di programmazione economico-finanziaria e – come auspicato in precedenza da questo Comitato – siano orientate allo sviluppo di «percorsi a tema».

Roma, 8 maggio 2009

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

ALLEGATO 1

Programmazione lavori pubblici per il triennio 2008-2010
del Ministero per i beni e le attività culturali

TRIENNIO 2008 - 2010: quadro riepilogativo su base regionale per numero di interventi e costo in ogni settore

REGIONI	BENI STORICO- ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI		BENI ARCHITETTONICI		BENI ARCHEOLOGICI		PAESAGGIO, ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE		BENI LIBRARI		ARCHIVI		SEGR.GEN. - DAG - DBPPE		TOTALE GENERALE	
	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo
ABRUZZO	14	2.568.400,00	19	4.104.600,00	15	1.608.620,00	1	250.000,00	0	0,00	6	1.281.534,49	1	90.000,00	56	9.903.154,49
BASILICATA	18	1.061.410,00	15	2.997.400,00	21	2.374.850,00	0	0,00	0	0,00	2	25.000,00	1	45.000,00	57	6.503.660,00
CALABRIA	8	768.400,00	15	11.174.000,00	32	5.276.080,00	1	300.000,00	1	33.800,00	3	126.612,00	0	0,00	60	17.678.892,00
CAMPANIA	25	3.812.436,48	62	12.404.562,36	17	7.536.766,50	2	840.000,00	9	1.563.773,55	7	1.755.027,54	3	358.000,00	125	28.270.566,43
EMILIA ROMAGNA	30	3.090.816,00	21	5.190.868,58	25	2.764.440,00	0	0,00	2	450.000,00	14	1.370.917,61	8	120.000,00	100	12.987.042,19
FRIULI-V.G.	31	1.259.400,00	17	5.824.595,30	9	2.668.118,80	0	0,00	5	561.800,00	5	789.970,00	0	0,00	67	11.103.884,10
LAZIO	73	8.989.474,53	55	29.992.996,12	70	20.779.549,75	2	1.450.000,00	23	9.417.480,00	17	1.187.480,00	21	12.114.715,00	261	83.931.695,40
LIGURIA	31	429.803,49	3	976.600,00	11	1.660.520,00	1	200.000,00	2	78.700,00	9	409.631,61	3	87.980,00	60	3.843.235,10
LOMBARDIA	23	2.342.000,00	13	3.984.600,00	31	3.516.880,00	2	650.000,00	5	4.344.539,00	10	576.213,24	16	331.655,00	100	15.745.887,24
MARCHE	23	2.161.140,00	7	2.073.700,00	32	2.828.600,00	0	0,00	2	73.000,00	9	244.750,00	3	18.500,00	76	7.399.690,00
MOLISE	15	912.400,00	9	2.691.900,00	10	1.503.000,00	0	0,00	0	0,00	7	225.378,00	1	600.000,00	42	5.932.678,00
PIEMONTE	24	2.410.000,00	25	6.749.200,00	8	2.676.200,00	0	0,00	2	182.700,00	8	2.100.428,50	2	17.680,00	69	14.136.208,50
PUGLIA	11	2.751.600,00	16	9.216.700,00	24	4.824.600,00	0	0,00	2	280.800,00	7	432.000,00	3	126.000,00	63	17.631.700,00
SARDEGNA	12	1.360.760,00	21	4.245.000,00	8	2.445.000,00	6	629.000,00	5	3.415.000,00	3	129.190,00	0	0,00	55	12.223.950,00
SICILIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	2.002.992,00	2	25.000,00	16	2.027.992,00
TOSCANA	40	3.367.136,00	46	10.661.466,32	43	8.262.390,00	1	100.000,00	6	2.796.457,70	27	2.609.646,03	48	2.981.031,00	211	30.778.127,05
TRENTINO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	17.000,00	0	0,00	2	17.000,00
UMBRIA	11	2.151.792,00	13	4.163.514,00	12	1.478.205,20	1	120.000,00	0	0,00	10	352.000,00	8	259.500,00	55	8.525.011,20
VENETO	40	3.035.302,24	13	6.845.440,16	42	3.231.906,00	2	695.112,00	5	279.600,00	5	188.000,00	5	71.500,00	112	14.346.860,40
VARIE	2	770.386,97	1	109.132,73	1	396.507,99	0	0,00	3	10.013.959,09	3	880.013,42	3	7.781.742,00	13	19.951.742,20
Totali	431	43.242.657,71	371	123.406.275,57	411	75.832.234,24	19	5.234.112,00	72	33.491.609,34	168	16.703.784,44	128	25.028.303,00	1.600	322.938.976,30
Totali per Aree	247.715.279,52								50.195.393,78				25.028.303,00			

Area	BENI STORICO- ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI		ARCHITETTONICO		ARCHEOLOGIA		PARC		BENI LIBRARI		ARCHIVI		AREA SEG. - DAG - DBPPE		TOTALE GENERALE	
	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo
Nord	29,06	12.567.321,73	23,96	29.571.304,04	21,78	16.518.064,80	29,52	1.545.112,00	17,61	5.897.339,00	32,64	5.452.160,96	2,51	628.815,00	22,35	72.180.117,53
Centro	38,55	16.669.542,53	38,00	46.891.676,44	43,98	33.348.744,95	31,91	1.670.000,00	36,69	12.286.937,70	26,30	4.393.876,03	61,43	15.373.746,00	40,45	130.634.523,65
Sud	32,39	14.005.793,45	38,04	46.943.295,09	34,24	25.965.424,49	38,57	2.019.000,00	45,70	15.307.332,64	41,06	6.857.747,45	36,06	9.025.742,00	37,20	120.124.335,12
Totali	100	43.242.657,71	100	123.406.275,57	100	75.832.234,24	100	5.234.112,00	100	33.491.609,34	100	16.703.784,44	100	25.028.303,00	100	322.938.976,30
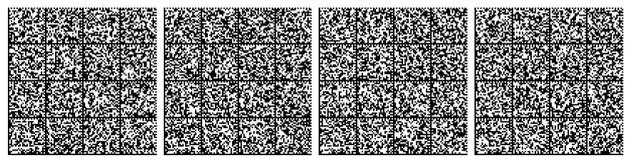
ALLEGATO 2

Programmazione lavori pubblici per il triennio 2008-2010
del Ministero per i beni e le attività culturali

ELENCO ANNUALE 2008: quadro riepilogativo su base regionale per numero di interventi e costo in ogni settore

Regione	BENI STORICO-ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI		BENI ARCHITETTONICI		BENI ARCHEOLOGICI		PAESAGGIO, ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE		BENI LIBRARI		ARCHIVI		SEGR.GEN. - DAG - DBPPE		TOTALE GENERALE	
	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo
ABRUZZO	14	648.400,00	17	1.634.600,00	15	358.620,00	1	50.000,00	0	0,00	6	181.534,49	1	45.000,00	54	2.918.154,49
BASILICATA	18	551.410,00	15	972.400,00	21	674.850,00	0	0,00	0	0,00	2	25.000,00	0	0,00	56	2.223.660,00
CALABRIA	8	458.400,00	15	2.074.000,00	32	1.271.080,00	0	0,00	1	9.800,00	3	86.612,00	0	0,00	59	3.899.892,00
CAMPANIA	25	1.502.436,48	62	3.994.762,36	17	1.934.766,50	1	40.000,00	9	463.465,00	6	302.902,38	3	158.000,00	123	8.396.332,72
EMILIA ROMAGNA	30	1.058.816,00	20	1.910.868,58	25	906.440,00	0	0,00	2	130.000,00	14	375.917,61	5	32.000,00	96	4.414.042,19
FRIULI-V.G.	30	724.400,00	17	2.122.595,30	9	684.958,80	0	0,00	5	265.800,00	5	189.970,00	0	0,00	66	3.987.724,10
LAZIO	71	3.415.109,01	53	8.320.049,12	66	5.276.749,75	2	600.000,00	23	1.739.160,00	16	1.049.480,00	19	4.252.215,00	250	24.652.762,88
LIGURIA	31	429.803,49	3	576.600,00	11	555.520,00	0	0,00	2	22.700,00	8	181.631,61	3	25.860,00	58	1.792.115,10
LOMBARDIA	23	1.037.000,00	13	2.264.600,00	31	1.110.880,00	1	50.000,00	5	690.300,00	10	276.213,24	13	92.331,00	96	5.521.324,24
MARCHE	23	561.140,00	6	893.700,00	32	653.600,00	0	0,00	2	21.000,00	8	74.200,00	1	2.500,00	72	2.206.140,00
MOLISE	15	392.400,00	9	831.900,00	10	473.000,00	0	0,00	0	0,00	4	54.780,00	1	70.000,00	39	1.822.080,00
PIEMONTE	24	828.000,00	23	2.289.200,00	8	726.200,00	0	0,00	2	52.700,00	8	248.400,00	1	4.560,00	66	4.149.060,00
PUGLIA	11	671.600,00	16	2.006.700,00	24	954.600,00	0	0,00	2	93.600,00	7	300.000,00	3	126.000,00	63	4.152.500,00
SARDEGNA	11	655.760,00	17	1.507.500,00	8	870.000,00	2	109.000,00	4	983.000,00	3	58.000,00	0	0,00	45	4.183.260,00
SICILIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	702.992,00	1	10.000,00	15	712.992,00
TOSCANA	40	1.085.136,00	45	3.922.466,32	43	1.868.390,00	1	100.000,00	6	424.000,00	24	704.240,73	44	719.031,00	203	8.823.264,05
TRENTINO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	17.000,00	0	0,00	2	17.000,00
UMBRIA	11	589.792,00	12	1.363.514,00	12	603.205,20	0	0,00	0	0,00	6	271.000,00	5	181.500,00	46	3.009.011,20
VENETO	40	1.650.232,24	12	2.175.440,16	42	964.906,00	1	245.112,00	5	80.400,00	4	153.000,00	2	5.500,00	106	5.274.590,40
VARIE	2	770.386,97	1	109.132,73	1	396.507,99	0	0,00	3	3.080.112,00	3	850.013,42	3	2.181.742,00	13	7.387.895,11
Totali	427	17.030.222,19	356	38.970.028,57	407	20.284.274,24	9	1.194.112,00	71	8.056.037,00	153	6.102.887,48	105	7.906.239,00	1.528	99.543.800,48
	77.478.637,00								14.158.924,48				7.906.239,00			

Area	BENI STORICO-ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI		ARCHITETTONICO		ARCHEOLOGIA		PARC		BENI LIBRARI		ARCHIVI		AREA SEG. - DAG - DBPPE		TOTALE GENERALE	
	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo
Nord	34%	5.728.251,73	29,10	11.339.304,04	24,40	4.948.904,80	24,71	295.112,00	15,42	1.241.900,00	23,63	1.442.132,46	2,03	160.251,00	25,27	25.155.856,04
Centro	33%	5.651.177,01	36,93	14.499.729,44	41,42	8.401.944,95	58,62	700.000,00	27,11	2.184.160,00	34,39	2.098.920,73	65,20	5.155.246,00	38,87	38.691.178,13
Sud	33%	5.650.793,45	33,97	13.130.995,09	34,18	6.933.424,49	16,67	199.000,00	57,47	4.629.977,00	41,98	2.561.834,29	32,77	2.590.742,00	35,86	35.696.766,32
Totali	100%	17.030.222,19	100	38.970.028,57	100	20.284.274,24	100	1.194.112,00	100	8.056.037,00	100	6.102.887,48	100	7.906.239,00	100	99.543.800,48
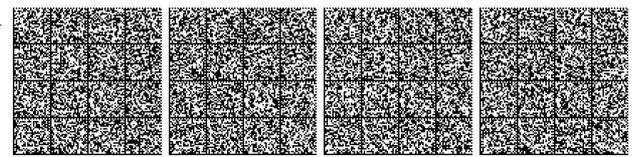
ALLEGATO 3

Programmazione lavori pubblici per il triennio 2008-2010
del Ministero per i beni e le attività culturali

ELENCO ANNUALE 2008: quadro delle risorse disponibili

SETTORE	CAPITOLI CONTO CAPITALE (1)	CAPITOLI PARTE CORRENTE (2)	TOTALE	% SETTORE	% AREA
SEGRETARIO GENERALE DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARD.NE DELLE PROCEDURE DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LE RELAZIONI SINDACALI	7.906.239,00	0,00	7.906.239,00	100,00	
TOTALE	7.906.239,00	0,00	7.906.239,00	100,00	7,94
BENI LIBRARI	7.956.037,00	100.000,00	8.056.037,00	56,90	
ARCHIVI	5.886.597,00	216.290,48	6.102.887,48	43,10	
TOTALE	13.842.634,00	316.290,48	14.158.924,48	100,00	14,23
BENI ARCHEOLOGICI	17.032.427,94	3.251.846,30	20.284.274,24	26,18	
BENI ARCHITETTONICI	34.655.338,57	4.314.690,00	38.970.028,57	50,30	
BENI STORICO- ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI	7.799.067,49	9.231.154,70	17.030.222,19	21,98	
PAESAGGIO, ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE	1.194.112,00	0,00	1.194.112,00	1,54	
TOTALE	60.680.946,00	16.797.691,00	77.478.637,00	100,00	77,83
TOTALE GENERALE	82.429.819,00	17.113.981,48	99.543.800,48		100,00

NOTE:
(1) Capitoli in conto capitale: 7224/1, 7299/1, 7302/1, 7433/2, 7434/4, 7452/1, 7460/2, 7460/4, 7670/7, 7670/10.
(2) Capitoli di parte corrente: 2050/1, 2065/1, 3120, 3530/16.

09A09741
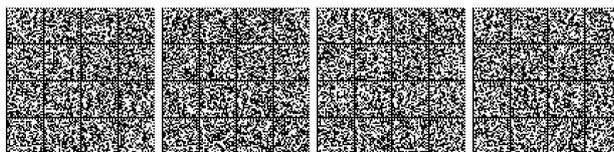
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 26 maggio 2009.

Approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per l'anno 2008.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 26 maggio 2009, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità interno;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2008 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 23 aprile 2009, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2008, espresso dall'Ufficio del bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per l'anno 2008 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 maggio 2009

Il presidente: SARNO

ALLEGATO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2008

PARTE I - ENTRATE

Cat/Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	MAG/MIN ACCERTAMENTI
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	3.934.321,23	-158.226,82	3.776.094,41	3.776.094,41	3.776.094,41	0,00	0,00
	Totale Cat. I	3.934.321,23	-158.226,82	3.776.094,41	3.776.094,41	3.776.094,41	0,00	0,00
II-1	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.	0,00	107,64	107,64	110,22	110,22	0,00	2,58
II-2	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-3	Partite di giro varie	0,00	48.681,96	48.681,96	48.681,96	48.681,96	0,00	0,00
II-4	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	5,16
II-5	Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione ai corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. II	0,00	48.789,60	48.789,60	48.797,34	48.797,34	0,00	7,74
III-1	Avanzo di Amministrazione	0,00	17.689,77	17.689,77	0,00	0,00	0,00	17.689,77
	Totale Cat. III	0,00	17.689,77	17.689,77	0,00	0,00	0,00	17.689,77
	TOTALE ENTRATE	3.934.321,23	-91.747,45	3.842.573,78	3.824.891,75	3.824.891,75	0,00	17.697,51

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2008 PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria I - Spese generali e di amministrazione	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
101	Compensi *"fissi"* spettanti ai Componenti del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Compensi *"per la parte variabile"* spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	810.000,00	270.000,00	1.080.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
103	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D. L.vo 545/92)	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	165.717,92	9.282,08	175.000,00	0,00	30.000,46	15.554,60	3.000,00	18.554,60	11.445,86
104	Spese per il rinnovo del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni c/o le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c., D. L.vo 545/92)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.439,81	0,00	5.439,81	560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	740,40	0,00	740,40	1.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Spese di rappresentanza	3.000,00	5.538,32	8.538,32	4.925,05	600,00	5.525,05	3.013,27	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	95.000,00	-540,35	94.459,65	70.781,41	23.678,24	94.459,65	0,00	23.583,25	23.583,25	0,00	23.583,25	0,00
109	Compensi ai Revisori dei Conti ed a terzi	46.000,00	-4.596,00	41.404,00	30.780,55	10.623,45	41.404,00	0,00	15.768,00	11.395,00	0,00	11.395,00	4.373,00
110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	6.000,00	-943,46	5.056,54	2.496,29	2.560,25	5.056,54	0,00	1.611,97	1.611,97	0,00	1.611,97	0,00
	TOTALE CATEGORIA I €	**1.441.000,00**	**-28.541,49**	**1.412.458,51**	**1.090.881,43**	**316.744,02**	**1.407.625,45**	**4.833,06**	**341.562,68**	**322.144,82**	**3.000,00**	**325.144,82**	**16.417,86**

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria II - Trattamenti economici di attività	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio.	181.000,00	-3.200,00	177.800,00	156.571,47	21.228,53	177.800,00	0,00	51.759,43	17.278,59	34.480,84	51.759,43	0,00
202	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati	350.000,00	98.984,00	448.984,00	248.308,53	200.675,47	448.984,00	0,00	170.643,53	170.639,74	0,00	170.639,74	3,79
202 bis	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	70.000,00	1.000,00	71.000,00	65.254,57	5.058,71	70.313,28	686,72	10.000,00	9.988,33	0,00	9.988,33	11,67
204	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	180.200,00	24.759,00	204.959,00	122.295,52	82.663,48	204.959,00	0,00	84.276,71	70.753,02	12.044,40	82.797,42	1.479,29
	TOTALE CATEGORIA II €	**791.200,00**	**117.043,00**	**908.243,00**	**597.930,09**	**309.626,19**	**907.556,28**	**686,72**	**316.679,67**	**268.659,68**	**46.525,24**	**315.184,92**	**1.494,75**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2008 PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
301	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori	783.150,00	10.000,00	793.150,00	792.036,74	1.113,26	793.150,00	0,00	62.947,09	62.947,09	0,00	62.947,09	0,00
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti	70.000,00	-26.252,40	43.747,60	30.572,37	10.719,60	41.291,97	2.455,63	17.134,52	17.134,52	0,00	17.134,52	0,00
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	24.280,56	7.134,26	31.414,82	585,18	8.550,00	7.820,58	0,00	7.820,58	729,42
304	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	150.000,00	-7.000,00	143.000,00	132.707,06	8.689,50	141.396,56	1.603,44	8.143,57	8.143,57	0,00	8.143,57	0,00
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio	15.000,00	-1.800,00	13.200,00	12.749,61	290,60	13.040,21	159,79	17.838,80	17.664,06	0,00	17.664,06	174,74
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	30.000,00	24.222,34	54.222,34	54.222,34	0,00	54.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Spese postali e telegrafiche	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.857,09	650,00	7.507,09	492,91	1.047,27	625,38	0,00	625,38	421,89
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.	42.000,00	14.000,00	56.000,00	46.737,15	5.920,01	52.657,16	3.342,84	8.401,97	8.401,97	0,00	8.401,97	0,00
309	Spese per l' acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo	30.000,00	12.500,00	42.500,00	37.026,90	5.334,00	42.360,90	139,10	2.083,37	2.083,37	0,00	2.083,37	0,00
310	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; pubblicazione dei relativi atti	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	9.762,77	237,23	10.000,00	0,00	760.116,31	561.198,52	198.917,79	760.116,31	0,00
310 bis	Partecipazione dei giudici tributari alle spese per incontri di studio, seminari e pubblicazione dei relativi atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio	85.000,00	21.785,34	106.785,34	101.748,82	5.036,52	106.785,34	0,00	58.326,28	58.326,28	0,00	58.326,28	0,00
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	20.000,00	-1.621,80	18.378,20	14.094,20	4.284,00	18.378,20	0,00	5.277,17	5.277,17	0,00	5.277,17	0,00
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	70.000,00	-8.500,00	61.500,00	53.053,25	8.446,75	61.500,00	0,00	10.645,87	6.306,39	0,00	6.306,39	4.339,48
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto; acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	70.000,00	-25.500,00	44.500,00	39.929,51	4.530,71	44.460,22	39,78	60.043,46	60.043,46	0,00	60.043,46	0,00
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	20.000,00	22.058,87	42.058,87	25.348,87	16.710,00	42.058,87	0,00	30.067,57	26.683,44	0,00	26.683,44	3.384,13
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	4.000,00	0,00	4.000,00	2.381,76	1.618,24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	0,00	147,96	147,96	147,96	0,00	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III €	**1.584.150,00**	**-110.959,69**	**1.473.190,31**	**1.383.656,96**	**80.714,68**	**1.464.371,64**	**8.818,67**	**1.050.623,25**	**842.655,80**	**198.917,79**	**1.041.573,59**	**9.049,66**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2008 PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
NUM.	Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	117.971,23	-117.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro varie	0,00	48.681,96	48.681,96	48.681,96	0,00	48.681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV €	**117.971,23**	**-69.289,27**	**48.681,96**	**48.681,96**	**0,00**	**48.681,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

	COMPETENZE							RESIDUI				
	Previsione			Impegno								
TOTALE PER CATEGORIA	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	**1.441.000,00**	**-28.541,49**	**1.412.458,51**	**1.090.881,43**	**316.744,02**	**1.407.625,45**	**4.833,06**	**341.562,68**	**322.144,82**	**3.000,00**	**325.144,82**	**16.417,86**
CAT. II - Trattamenti economici di attività	**791.200,00**	**117.043,00**	**908.243,00**	**597.930,09**	**309.626,19**	**907.556,28**	**686,72**	**316.679,67**	**268.659,68**	**46.525,24**	**315.184,92**	**1.494,75**
CAT. III - Acquisto di beni e servizi	**1.584.150,00**	**-110.959,69**	**1.473.190,31**	**1.383.656,96**	**80.714,68**	**1.464.371,64**	**8.818,67**	**1.050.623,25**	**842.655,80**	**198.917,79**	**1.041.573,59**	**9.049,66**
CAT. IV - Fondo Riserva	**117.971,23**	**-117.971,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAT. IV - Partite di giro	**0,00**	**48.681,96**	**48.681,96**	**48.681,96**	**0,00**	**48.681,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE €	**3.934.321,23**	**-91.747,45**	**3.842.573,78**	**3.121.150,44**	**707.084,89**	**3.828.235,33**	**14.338,45**	**1.708.865,60**	**1.433.460,30**	**248.443,03**	**1.681.903,33**	**26.962,27**
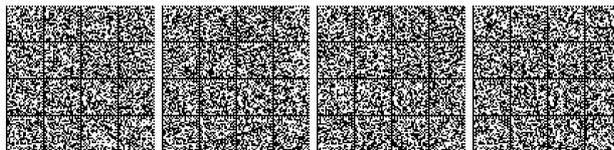
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2008

(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			**1.726.555,37**
Riscossioni	in c/competenza	3.776.094,41	
	entrate eventuali	115,38	
	interessi	48.681,96	3.824.891,75
Totale Riscossioni			**5.551.447,12**
Pagamenti	in c/competenza	3.121.150,44	
	in c/residui	1.433.460,30	
Totale Pagamenti			**4.554.610,74**
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			**996.836,38**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			**0,00**
Residui passivi	degli esercizi precedenti	248.443,03	
	dell'esercizio	707.084,89	
Totale residui passivi			**955.527,92**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			**41.308,46**

09A09742

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 9 luglio 2009.

O.P.C.M. 3711/08. Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 / Comparto C - Approvazione quadro economico rimodulato. (Ordinanza n. 14).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *b)* della predetta ordinanza che dispone che il Commissario delegato provvede al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria della viabilità e degli alvei dei corsi d'acqua e alle opere di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

Vista la propria ordinanza n. 3 del 25 novembre 2009 con la quale sono stati programmati gli interventi urgenti di ripristino delle reti idriche e fognarie del comune di Capoterra e degli altri comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 da realizzarsi a cura della Società Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico integrato;

Vista la propria ordinanza n. 2 del 5 febbraio 2009 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il quadro economico dei lavori di estrema urgenza «Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 / Comparto C» recante il seguente quadro economico:

C) LAVORI DI ESTREMA URGENZA		Importi
1) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA		
1.a) Importo lavori da eseguirsi con procedura negoziata		€ 582.000,00
1.b) Oneri per la sicurezza		€ 18.000,00
1)	*Totale lavori in appalto*	*€ 600.000,00*
2)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
2.a	Spese generali	€ 60.000,00
2.b	Imprevisti	€ 2.000,00
2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 62.000,00
3)	***IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO***	***€ 662.000,00***

Atteso che la Società Abbanoa Spa, con nota prot. n. MC/RC/54332/D1 del 18 giugno 2009 ha comunicato di aver aggiudicato i predetti lavori con un ribasso d'asta del 18,34%, tale per cui il quadro economico risulta il seguente:

C) LAVORI DI ESTREMA URGENZA		Importi
1) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA		
1.a) Importo lavori da eseguirsi con procedura negoziata		€ 475.261,20
1.b) Oneri per la sicurezza		€ 18.000,00
1)	*Totale lavori in appalto*	*€ 493.261,20*
2)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
2.a	Spese generali	€ 60.000,00
2.b	Imprevisti	€ 2.000,00
2.c	Economie	€ 106.738,80
2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 168.738,80
3)	***IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO***	***€ 662.000,00***

Atteso che la società Abbanoa Spa con la nota predetta ha comunicato che i lavori suddetti, consegnati in via d'urgenza in data 12 marzo 2009 e tutt'ora in corso, hanno necessitato, a seguito di verifiche puntuali impossibili da effettuare in fase di elaborazione progettuale, l'inserimento e la modifica di alcune lavorazioni inizialmente non previste ma comunque tali da richiedere la predisposizione di una perizia suppletiva e di variante superiore ai limiti previsti dal comma 3 art. 132 della legge n. 163/2006 per il quale si richiede specifico provvedimento di deroga in riferimento all'urgente completamento dei lavori stessi;

Ritenuto di dover procedere:

all'approvazione del quadro economico dell'intervento «Ripristino della funzionalità del Servizio Idrico Integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 - comparto C» relativo ai lavori in corso di realizzazione con procedure di estrema urgenza;

alla deroghe normativa richiesta dalla Società Abbanoa Spa ai fini dell'urgente realizzazione dei lavori;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione nuovo quadro economico

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione al permanere delle gravi condizioni di carattere igienico-sanitarie nell'area interessata dai lavori di ripristino del servizio idrico-fognario nel territorio di Capoterra, ed alla conseguente necessità di completare detti lavori con estrema urgenza, è autorizzata la realizzazione di una perizia di suppletiva e di variante dell'intervento «Ripristino della funzionalità del Servizio Idrico Integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 - comparto C» fino al 10% dell'importo contrattuale, in deroga al disposto di cui al comma 3 dell'art. 132 del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Il quadro economico dei lavori di «Ripristino della funzionalità del Servizio Idrico Integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 - comparto C», a seguito della realizzazione della perizia di variante di cui al punto precedente è rimodulato come segue:

C) LAVORI DI ESTREMA URGENZA		Importi
1) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA		
1.a) Importo lavori da eseguirsi con procedura negoziata		€ 522.786,74
1.b) Oneri per la sicurezza		€ 19.800,00
1)	*Totale lavori in appalto*	*€ 542.586,74*
2)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
2.a	Spese generali	€ 60.000,00
2.b	Imprevisti	€ 59.413,26
2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 119.413,26
3)	***IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO***	***€ 662.000,00***

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano le Ordinanze commissariali n. 2 del 10 novembre 2008, n. 3 del 25 novembre 2008, n. 2 del 5 febbraio 2009, la convenzione tra Abbanoa Spa e Regione Autonoma della Sardegna e tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 9 luglio 2009

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

09A09313
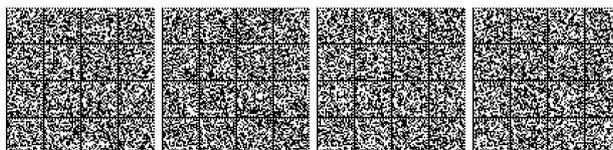
ORDINANZA 9 luglio 2009.

O.P.C.M. 3734/09. Rimodulazione finanziamenti regionali per realizzazione interventi di sistemazione idraulica a seguito degli eventi alluvionali del 27 e 28 novembre 2008 sul Rio Pramaera nel Comune di Lotzorai – 5° stralcio attuativo. (Ordinanza n. 15).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3743 del 16 gennaio 2009 con la quale i Presidenti delle Regioni, tra cui il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti;

Visto l'art. 1, comma 1 della predetta Ordinanza che dispone che il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, ad ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite dagli eventi calamitosi ed alla realizzazione degli interventi urgenti di prevenzione;

Visto l'art. 1, comma 3, lett. *e)* della predetta Ordinanza che dispone che il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori, alla predisposizione, anche per piani stralcio, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, tra cui ripristino della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici danneggiati;

Atteso che l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici con nota n. 956/GAB del 21 maggio 2009 ha rappresentato quanto segue:

il Comune di Lotzorai risulta destinatario di un finanziamento di € 2.016.456,90 già disposto da parte dello stesso Assessorato per la realizzazione dei seguenti interventi:

Descrizione	**Fonte finanziaria**	**Importo**
Sistemazione idraulica Rio Pramaera	Legge 183/89 annualità 2002	€ 154.937,07
Sistemazione idraulica Rio Pramaera	Legge 183/89 annualità 2003	€ 361.519,83
Rio Pramaera Interventi di mitigazione del rischio idraulico con tecniche di ingegneria naturalistica a valle del ponte sulla SS 125	Fondi CIPE (del 3/2006)	€ 1.500.000,00
TOTALE		**€ 2.016.456,90**

a seguito dell'evento alluvionale del 27/28 novembre 2008, si è reso necessario realizzare in regime di somma urgenza i seguenti interventi urgenti, individuati dal medesimo comune di Lotzorai, che risultano funzionalmente correlati a quelli già programmati:

Descrizione	**Importo**
Lavori di mitigazione del rischio idraulico con tecniche di ingegneria naturalistica foce del rio Pramaera 1° tratto	€ 650.468,49
Lavori di mitigazione del rischio idraulico con tecniche di ingegneria naturalistica foce del rio Pramaera 2° tratto	€ 288.657,07
Sistemazione idraulica, ripristino e consolidamento degli argini rio Pramaera	€ 1.077.331,34
TOTALE	**€ 2.016.456,90**

posto che i lavori da realizzarsi in conseguenza dell'alluvione 2008 sono in stretto collegamento funzionale con quelli precedentemente programmati, si chiede al Commissario di rimodulare gli interventi originari, ai sensi del disposto di cui all'art. 5 comma 4 dell'O.P.C.M. 3734, destinando i relativi finanziamenti, già assegnati al Comune di Lotzorai, alla realizzazione degli interventi conseguenti all'evento alluvionale del 27/28 novembre 2008, con l'indicazione che eventuali spese già sostenute dal Comune di Lotzorai, a valere sui finanziamenti oggetto di rimodulazione, dovranno gravare su fonti finanziarie comunali;

Atteso che, come previsto dall'art. 5, comma 4 dell'OPCM 3734 del 16 gennaio 2009 il Commissario può programmare le risorse finanziarie destinate ad interventi e ad opere da realizzarsi in ambiti territoriali funzionalmente collegati a quelli dell'Ordinanza stessa;

Ritenuto di dover procedere, in adesione alla proposta formulata dall'Assessore dei Lavori Pubblici, alla rimodulazione degli interventi già programmati nel comune di Lotzorai;

Ordina:

Art. 1.

1. È approvato il 5° stralcio attuativo del Programma Commissariale di interventi ricomprendente i seguenti interventi.

Descrizione	Importo
Lavori di mitigazione del rischio idraulico con tecniche di ingegneria naturalistica foce del rio Pramaera 1° tratto	€ 650.468,49
Lavori di mitigazione del rischio idraulico con tecniche di ingegneria naturalistica foce del rio Pramaera 2° tratto	€ 288.657,07
Sistemazione idraulica, ripristino e consolidamento degli argini rio Pramaera	€ 1.077.331,34
TOTALE	**€ 2.016.456,90**

2. Il Rappresentante Legale del Comune di Lotzorai è individuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 dell'O.P.C.M. 3734 del 16 gennaio 2009, quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1, avvalendosi delle strutture comunali per l'espletamento delle relative attività;

3. Gli interventi programmati con la presente ordinanza sono finanziati con le risorse finanziarie del bilancio regionale già programmate dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici a favore del medesimo Comune di Lotzorai per la realizzazione degli interventi di seguito riportati, che vengono conseguentemente rimodulati, ai sensi del disposto di cui all'art. 5, comma 4, dell'O.P.CM. 3734 del 16 gennaio 2009:

Descrizione	Fonte finanziaria	Importo
Sistemazione idraulica Rio Pramaera	Legge 183/89 annualità 2002	€ 154.937,07
Sistemazione idraulica Rio Pramaera	Legge 183/89 annualità 2003	€ 361.519,83
Rio Pramaera Interventi di mitigazione del rischio idraulico con tecniche di ingegneria naturalistica a valle del ponte sulla SS 125	Fondi CIPE (del 3/2006)	€ 1.500.000,00
TOTALE		**€ 2.016.456,90**

4. Il soggetto attuatore provvederà alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, come elencati al precedente punto 1., con le procedure previste dall'art. 5 dell'OPCM n. 3734 del 16 gennaio 2009 avvalendosi, qualora ritenuto indispensabile, delle deroghe normative previste dall'art. 6 dell'OPCM n. 3734 del 16 gennaio 2009, da disporsi in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 6 e nel rispetto dei limiti ivi riportati.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 9 luglio 2009

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

09A09314
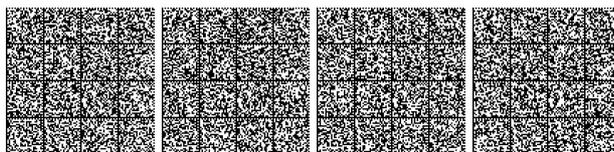
ORDINANZA 9 luglio 2009.

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza Alluvione in Sardegna del 22 ottobre, 4, 27/28 novembre 2008: individuazione personale. (Ordinanza n. 16).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi metereologici tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti del mese di novembre;

Vista l'Ordinanza n. 4 del 25 novembre 2008 con la quale è stato istituito, presso la Direzione generale Agenzia del Distretto Idrografico della Regione Sardegna, l'«Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008»;

Vista l'Ordinanza n. 5 del 13 febbraio 2009 che assegna al predetto «Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008», le attività previste dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 e quelle connesse al necessario coordinamento di dette attività con quelle previste dalla legge Regionale n. 16 del 21 novembre 2008, oltre che al coordinamento di quelle assegnate dall'ordinanza n. 4 predetta ed al raccordo con le altre strutture regionali interessate;

Atteso inoltre che la predetta ordinanza n. 5 del 13 febbraio 2009, ha così modificato la denominazione dell'Ufficio «Ufficio del Commissario Delegato per l'Alluvione in Sardegna del 22 ottobre, 4 novembre, 27 e 28 novembre 2008»;

Ravvisata la necessità di provvedere all'individuazione del personale incaricato dello svolgimento delle attività dell'Ufficio del Commissario, con la conferma dei nominativi del personale della Direzione generale del Distretto Idrografico che già svolgono dette attività e con l'indicazione di personale dell'Amministrazione regionale da incaricarsi espressamente;

Ordina:

Art. 1.

1. L'«Ufficio del Commissario Delegato per l'Alluvione in Sardegna del 22 ottobre, 4 novembre, 27 e 28 novembre 2008», istituito con ordinanze n. 4 del 25 novembre 2008 e n. 5 del 3 febbraio 2009 presso la Direzione generale della Presidenza «Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna», è composto dalle seguenti figure professionali;

Figura Professionale	Nominativi (Struttura di appartenenza)
Direttore Ufficio del Commissario delegato	Direttore pro tempore della direzione generale della Presidenza della Regione Presidenza "Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna"
Esperti Amministrativi-contabili	Lecca Carla Emanuela (Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna)
	Tore Carla Virgina (Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna)
	Boi Bonaria (Commissario Bonifiche c/o Dif Amb.)
Esperto giuridico amministrativo	Dessy Andrea (Difesa dell'Ambiente)
Ingegneri	Nascimben Stefania (Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna)
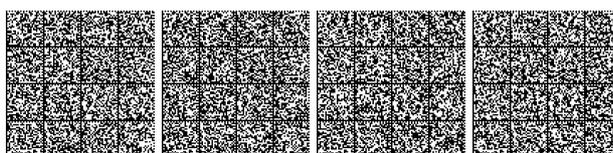
Art. 2.

1. Il personale sopra indicato è posto alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Commissario delegato.

2. Le strutture regionali di appartenenza del personale di cui al precedente articolo provvedono, entro cinque giorni dalla presente, a mettere a disposizione dell'Ufficio del Commissario delegato il personale sopra indicato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 9 luglio 2009

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

09A09315

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 concernente misure contro la tratta di persone - Programmi di assistenza. (Avviso n. 4/2009).

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237, emanato in attuazione dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone.

1. *Premessa.*

Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237.

La commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998, ridenominata «commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102 - riunitasi il 6 luglio 2009 per l'esame dello schema del presente avviso - valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal regolamento di attuazione del 19 settembre 2005, n. 237, i progetti di fattibilità rivolti specificamente ad assicurare progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della citata legge n. 228/2003.

In tale prospettiva, i progetti innanzi richiamati devono essere funzionali a garantire una prima ed immediata assistenza alle persone vittime, anche potenziali, dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 c.p.

Tale assistenza - in conformità alla qualificazione del fenomeno della tratta come grave violazione dei diritti umani contenuta nella decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 e nel piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, ed in conformità alle finalità perseguite con lo specifico Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - dovrà essere garantita, in ottemperanza del principio di non discriminazione, alle vittime e potenziali vittime dei reati ex articoli 600 e 601 c.p., emergenti da tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla loro età, nazionalità, genere e dal tipo di sfruttamento subito.

Definizioni:

— programma di assistenza: si intende il programma di assistenza nel suo complesso, così come definito all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.

— progetti di fattibilità: si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di regioni, enti locali o enti privati indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate, tesi a realizzare singoli e diversi progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al programma di assistenza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237.

— progetti individualizzati di assistenza: si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, all'interno dei progetti di fattibilità, a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di cui all'art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/2005.

2. *Obiettivi.*

Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto del presente avviso i progetti di fattibilità, di durata annuale, per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza, ciascuno della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone.

Affinché l'assistenza pronta ed immediata da prestare alle vittime, anche solo potenziali, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 c.p. si realizzi nella maniera più efficace, ed in conformità ai principi evidenziati nelle premesse, appare opportuno che gli anzidetti progetti di fattibilità prevedano forme di raccordo e sinergia anche con gli esistenti meccanismi di intervento che, nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 t.u. immigrazione, sono specificamente volti a favorire l'emersione e la fuoriuscita dai circuiti di sfruttamento, quale l'apposito numero verde istituito dal Dipartimento per le pari opportunità, la cui attività è stata recentemente rinnovata come da apposita delibera della commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento.
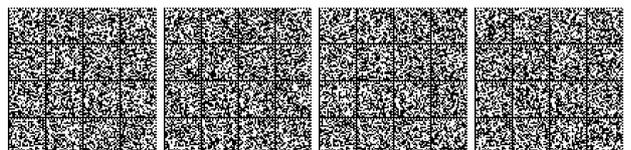
Pertanto, i progetti di fattibilità sopra descritti dovranno prevedere in ogni caso:

— fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate;

— assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;

— disponibilità di servizi socio-sanitari di pronto intervento;

— convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

Dovrà altresì essere predisposta una lettera di intenti sottoscritta con la postazione centrale del numero verde anzidetto, e con la postazione periferica operante nel territorio sul quale si intende realizzare l'intervento, in merito alle modalità di invio e presa in carico delle vittime di tratta. Tali procedure dovranno essere specificate in un apposito protocollo operativo da inviare al Dipartimento per le pari opportunità entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto, e concluso con la postazione centrale del numero verde, nonché con la postazione periferica operante nel territorio prescelto per l'intervento ed esistente a quel momento. Dovranno, altresì, essere individuate figure professionali appositamente dedicate all'attività di raccordo con la postazione centrale del numero verde e periferica di riferimento.

Si evidenzia che la dimensione territoriale del progetto dovrà avere ambito almeno provinciale. I progetti dovranno quindi essere in grado di coprire un'area territoriale di estensione pari o maggiore di quella provinciale; per assicurare un'equilibrata distribuzione delle risorse non potranno essere presentati più progetti che insistano – in tutto o in parte - sul medesimo territorio. A tal proposito, per ulteriori dettagli, si rimanda al successivo punto 6 del presente avviso.

3. *Destinatari.*

Sono destinatari dei progetti le persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio.

4. *Proponenti ed attuatori.*

I progetti di fattibilità possono essere presentati dalle regioni, dagli enti locali e dai soggetti privati, convenzionati con tali enti, regolarmente iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente avviso, nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *B)* del regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di fattibilità e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, debbono essere regolarmente iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera *B)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione può essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il progetto può altresì prevedere più soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.

Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

L'ente proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui ciò si verifichi, tale ultimo progetto sarà considerato inammissibile. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del progetto, l'ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione (Allegato 4).

L'ente proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto, (es.: consulenza, mediazione linguistica, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'ente proponente.

5. *Risorse programmate.*

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità di cui al presente avviso è di 2.500.000,00 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

— nella misura dell'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

— nella misura del 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione e dell'ente locale.

Si precisa che la quota del 20% a carico della regione e dell'ente locale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (Allegato 3).

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

— € 450.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

— € 400.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;

— € 200.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;

— € 100.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000 di abitanti.

A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2008, consultabili sul sito http://demo.istat.it.

Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (80%) che non potranno essere, in ogni caso, superati.

6. *Dimensione territoriale dei progetti.*

In attesa degli esiti dell'attività di monitoraggio sui progetti di cui agli articoli 18 decreto legislativo n. 289/1998 e 13 legge n. 228/2003, che è in corso di svolgimento, è necessario avvalersi, quale norma transitoria, della seguente indicazione per l'individuazione della dimensione territoriale dei progetti.

Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attività e degli interventi previsti nel progetto che, come già evidenziato al punto 2 «Obiettivi», dovrà avere una dimensione almeno provinciale. Non potranno essere presentati più progetti che insistano – in tutto o in parte - sul medesimo territorio; nel caso in cui tale evenienza dovesse comunque verificarsi, la commissione ammetterà al finanziamento un solo progetto, scegliendo quello che avrà riportato il punteggio maggiore.
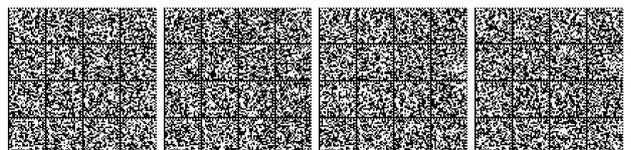
La suddetta dimensione territoriale dovrà essere comprovata mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:

— l'impegno assunto tramite il cofinanziamento da singoli enti territoriali;

— l'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);

— l'operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività del progetto nei territori indicati, comprovata da documentazione allegata al progetto.

7. *Durata dei progetti di fattibilità.*

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di fattibilità della durata di dodici mesi, all'interno dei quali si realizzino i singoli programmi individualizzati, ciascuno della durata di tre mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da parte della commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entità di finanziamento già concesso.

8. *Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.*

8.1. L'ente proponente dovrà presentare la seguente documentazione:

a) la domanda di candidatura, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (Allegato 1);

b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente (Allegato 2);

c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale o regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato è beneficiario del co-finanziamento nella misura almeno del 20%, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

d) una analisi costi-benefici relativa alle finalità da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;

e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di cui all'Allegato 3, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:

— personale (non può superare il 65 % del costo complessivo);

— mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);

— spese di gestione per i servizi di prima assistenza;

— costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);

— spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);

f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;

g) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;

h) la dichiarazione, da parte dell'ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualità di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (Allegato 4);

i) la dichiarazione sulla dimensione (almeno provinciale) del progetto;

j) convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali;

k) la lettera di intenti con la postazione centrale del numero verde e con la postazione periferica operante nel territorio sul quale si intende realizzare l'intervento in merito alle modalità di invio e presa in carico delle persone vittime di tratta.

8.2. L'ente proponente, se privato, dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra elencata, anche la seguente:

l) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;

m) la convenzione eventualmente già stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli enti locali o le regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tal fine si fa presente che la convenzione di cui sopra deve essere firmata dal legale rappresentante della regione o dell'ente locale, ovvero, in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;

n) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

8.3. Requisiti di ammissibilità.

Non saranno ammessi alla valutazione, e perciò saranno considerati inammissibili, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:

— lettere: *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *h)*, *i)*, *j)*, *k)*;

— per l'ente proponente privato, inoltre, le lettere: *l)*, *m)* e *n)*.

I progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata preventivamente alla valutazione.

La convenzione di cui alla lettera *m)* del punto 8.2 del presente bando, qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del progetto, dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto.

9. *Assistenza tecnica per la definizione delle domande.*

Il testo del presente avviso, nonché tutti i relativi allegati, saranno disponibili sul sito www.pariopportunita.gov.it.

I soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta al numero telefonico: 06.67.79.24.50 e/o tramite l'e-mail: articolo13@palazzochigi.it.

10. *Valutazione dei progetti.*

La valutazione dei progetti è svolta dalla commissione interministeriale di cui in premessa.

La commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base di indicatori e criteri, di seguito esplicitati.

La commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati sulla base di una scheda tecnica, con una scala di punteggio da 0 a 100. La commissione stabilisce, altresì, una soglia minima di qualità fissata in 55 punti, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili.

Il punteggio assegnato dalla commissione è così ripartito:

Area 1 – Competenze e capacità organizzativa – punti da 0 a 22:

— esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle vittime assistite, di cui all'art. 13 legge n. 228/2003, ed il numero di inserimenti lavorativi, di cui all'art. 18 decreto legislativo n. 286/1998, effettuati nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività, delle schede di entrata e di uscita, ed alla qualità di tale documentazione:

Ente proponente:

— titolarità o gestione di progetti ex. art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 3);

— titolarità o gestione di progetti ex. art. 13, legge n. 228/2003 (punti da 0 a 3);

— titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1).

Ente/i attuatore/i:

— titolarità o gestione di progetti ex. art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 3);

— titolarità o gestione di progetti ex. art. 13, legge n. 228/2003 (punti da 0 a 3);

— titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1) cantierabilità del progetto (punti da 0 a 1);

— Disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche. In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza della copertura dei servizi assicurata dal personale previsto, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, documentata possibilmente anche attraverso curricula. Tali figure dovrebbero includere: coordinatore, psicologo, operatore pari di origine straniera, operatore pari transessuale, educatore professionale, mediatore sociale, mediatore interculturale e/o linguistico, assistente sociale, operatore dedicato all'attività di raccordo con il numero verde. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 7).

Area 2 – Impatto sul contesto territoriale di riferimento – punti da 0 a 22:

— dimensione territoriale del progetto considerata in base ai parametri indicati al punto 6 del presente avviso e all'estensione degli interventi (punti da 0 a 12) così ripartiti:

— dimensione provinciale (0 – 5);

— dimensione sovraprovinciale (3 – 8);

— dimensione regionale o sovraregionale (6 – 12);

— diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 5);

— localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati o in territori particolarmente sensibili (punti da 0 a 5).

Area 3 – Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 22:

— diversificazione e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);

— numero dei destinatari che si prevede accedano ai programmi individualizzati di assistenza (punti da 0 a 5);

— diversificazione delle strutture e numero dei posti dedicati alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 4);

— altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 3);

— metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei progetti di protezione e assistenza (punti da 0 a 6).

Area 4 – Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 17:

— previsione di forme di partenariato o collaborazione con regioni ed enti locali (punti da 0 a 5);

— previsione di forme di partenariato o collaborazione con prefetture, Forze dell'ordine, Autorità giudiziarie, Sindacati (punti da 0 a 5);

— previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 3);

— previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti in grado di realizzare programmi di rimpatrio volontario assistito (punti da 0 a 1);

— previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 13 (punti da 0- 3).

Area 5 – Ulteriori elementi di qualità e analisi costi/benefici – punti da 0 a 17:

— effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche previsti (punti da 0 a 1);

— attività di formazione e sistema di valutazione (punti da 0 a 1);

— congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 9);

— equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 6).

11. *Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.*

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione che verrà stipulato tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità.

12. *Modalità e termini di presentazione della domanda.*

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, come indicato al punto 8.

Le buste contenenti le proposte (un originale, più una copia) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di assistenza, Avv. 4/2009 – art. 13, legge n. 228/2003», con la dicitura «NON APRIRE» e con indicazione del mittente dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - entro e non oltre quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande possono essere spedite con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 presso il Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19, Roma, IV° piano, stanza n. 4090.

La commissione provvederà alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
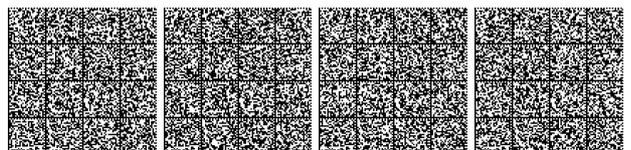
ALLEGATO *1*

Domanda di Candidatura

Programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta
(in esecuzione dell'art. 13 - L. 228/2003 e del D.P.R. n. 237/2005)

Soggetto PROPONENTE del progetto (soggetto capofila in caso di Consorzio, Associazione, Partenariato):

il sottoscritto (nome e cognome)	
in qualità di legale rappresentante di	
titolo del Legale Rappresentante	
Ragione sociale	
Natura giuridica	
indirizzo	
Cap	
Città	
tel	
fax	
indirizzo email	
SOLO ENTI PRIVATI: Conto corrente bancario - codice IBAN:	
SOLO ENTI LOCALI: Conto di Tesoreria, Sezione Provinciale Banca d'Italia	

CHIEDE

di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza (art.13 della Legge n. 228/2003 e D.P.R. n. 237/2005), di cui all'Avviso n. 4/2009

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del Progetto:	
Elenco Ente/i ATTUATORE/I (se diverso/i da proponente)	
Enti COFINANZIATORI (20%)	
Area provenienza proponente	
Copertura Geografica del progetto (inserire singole Regioni, singole Province e singoli Comuni)	
Durata del progetto	

IMPORTI del progetto:	**inserire ESCLUSIVAMENTE gli IMPORTI dell'80% richiesto a carico del Dipartimento per le Pari Opportunità e l'eventuale "Quota Extra". Il sistema calcola automaticamente sia l'importo del 20% a carico degli Enti locali che l'importo complessivo così risultante.**
80% contributo statale (D.P.O.)	
20% a carico Ente Locale	0,00
Costo COMPLESSIVO	**0,00**

Firma del Legale Rappresentante
autenticata nei termini di Legge

ALLEGATO *2*

Avviso 4/2009

Formulario per la presentazione del progetto

Dati generali del progetto

(Per ogni punto, è indicato il limite massimo di caratteri da inserire)

SOGGETTI COINVOLTI

SOGGETTO PROPONENTE:

Denominazione: [ ]

Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*: [ ]

Codice Fiscale: [ ] Partita IVA: [ ]

Sede legale:

Indirizzo: [ ] C.A.P.: [ ] Città: [ ] Provincia: [ ]

Tel: [ ] Fax: [ ] E-mail: [ ]

Rappresentante legale *(posizione)*: [ ]

Titolo: [ ] Cognome: [ ] Nome: [ ]
Tel fisso: [ ] Tel cellulare: [ ] E-mail: [ ]

Referente operativo del progetto:

Titolo: [ ] Cognome: [ ] Nome: [ ]
Tel fisso: [ ] Tel cellulare: [ ] Fax: [ ] E-mail: [ ]

SOGGETTI/ENTI ATTUATORI

Ci sono soggetti/enti attuatori ? [===] **(***Se* ***SI*** *elencarli)*

1° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione: [ ]
Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*: [ ]
Codice Fiscale: [ ] Partita IVA: [ ]
Sede legale:
Indirizzo: [ ] C.A.P.: [ ] Città: [ ] Provincia: [ ]
Tel: [ ] Fax: [ ] E-mail: [ ]
Rappresentante legale *(posizione)*: [ ]
Titolo: [ ] Cognome: [ ] Nome: [ ]
Tel fisso: [ ] Tel cellulare: [ ] E-mail: [ ]

2° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione: [ ]
Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*: [ ]
Codice Fiscale: [ ] Partita IVA: [ ]
Sede legale:
Indirizzo: [ ] C.A.P.: [ ] Città: [ ] Provincia: [ ]
Tel: [ ] Fax: [ ] E-mail: [ ]
Rappresentante legale *(posizione)*: [ ]

Titolo: [ ] Cognome: [ ] Nome: [ ]
Tel fisso: [ ] Tel cellulare: [ ] E-mail: [ ]

3° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione: ☐

Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*: ☐

Codice Fiscale: ☐ Partita IVA: ☐

Sede legale:

Indirizzo: ☐ C.A.P.: ☐ Città: ☐ Provincia: ☐

Tel: ☐ Fax: ☐ E-mail: ☐

Rappresentante legale *(posizione)*: ☐

Titolo: ☐ Cognome: ☐ Nome: ☐

Tel fisso: ☐ Tel cellulare: ☐ E-mail: ☐

4° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione: ☐

Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*: ☐

Codice Fiscale: ☐ Partita IVA: ☐

Sede legale:

Indirizzo: ☐ C.A.P.: ☐ Città: ☐ Provincia: ☐

Tel: ☐ Fax: ☐ E-mail: ☐

Rappresentante legale *(posizione)*: ☐

Titolo: ☐ Cognome: ☐ Nome: ☐

Tel fisso: ☐ Tel cellulare: ☐ E-mail: ☐

5° SOGGETTO/ENTE ATTUATORE

Denominazione: ☐

Tipologia *(ad es.: regione, provincia, comune, associazione, cooperativa, etc.)*: ☐

Codice Fiscale: ☐ Partita IVA: ☐

Sede legale:

Indirizzo: ☐ C.A.P.: ☐ Città: ☐ Provincia: ☐

Tel: ☐ Fax: ☐ E-mail: ☐

Rappresentante legale *(posizione)*: ☐

Titolo: ☐ Cognome: ☐ Nome: ☐

Tel fisso: ☐ Tel cellulare: ☐ E-mail: ☐

PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO *(max 150 caratteri)*

☐

DURATA DEL PROGETTO

☐

SOMMARIO DEL PROGETTO *(max 30 righe)*

(Descrizione riassuntiva delle caratteristiche del progetto:obiettivi, popolazione bersaglio, metodologia, effetti attesi)

☐

SEZIONE 1: COMPETENZE E CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

1.1 Descrizione sintetica delle attività già svolte dal **soggetto proponente** nel settore specifico della tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e la fonte di finanziamento *(max 10 righe)*

1.2 Il **soggetto proponente** ha già partecipato a progetti di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs n. 286/98? === (*Se **SI** indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore ed il numero di inserimenti e permessi di soggiorno)*:

Avviso	in qualità di	nr. inserimenti		nr. permessi di soggiorno	
		previsti	effettivi	richiesti	ottenuti
1	==================================				
2	==================================				
3	==================================				
4	==================================				
5	==================================				
6	==================================				
7	==================================				

Avviso	in qualità di	nr. schede		nr. permessi di soggiorno	
		S.I.E.	S.I.U.	richiesti	ottenuti
8	==================================				
9	==================================				

Avviso	in qualità di
10	==================================

1.3 Il **soggetto proponente** ha già partecipato a programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta ex art. 13 Legge n. 228/2003? === (*Se **SI** indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore ed il numero di schede S.I.E. e S.I.U.)*:

Avviso	in qualità di	nr. schede	
		S.I.E.	S.I.U.
1	==================================		
2	==================================		
3	==================================		

1.4 Descrizione sintetica delle attività già svolte dal/i soggetto/i attuatore/i nel settore specifico della tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e la fonte di finanziamento *(max 15 righe)*
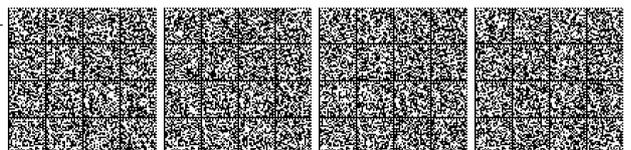
1.5 Il/i **soggetto/i attuatore/i** ha/hanno già partecipato a progetti di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs n. 286/98? === *(Se **SI**, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore)*

1.6 Il/i soggetto/i attuatore/i ha/nno già partecipato a programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta ex art. 13 Legge n. 228/2003? === *(Se **SI**, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore)*

1.7 Cantierabilità del progetto *(max 10 righe)*

1.8 Descrizione delle competenze specifiche del personale impiegato in relazione alle attività progettuali *(max 10 righe)*

1.9 Personale complessivamente necessario per lo svolgimento del progetto:

Coordinatore				
Nome e cognome	**Titolo di studio e formazione**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale**

Educatore				
Nome e cognome	**Classe di laurea**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Operatore pari di origine straniera				
Nome e cognome	**Formazione acquisita**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Operatore pari transessuale				
Nome e cognome	**Formazione acquisita**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel**
				settore della tratta

Psicologo				
Nome e cognome	**Classe di laurea**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Mediatore sociale				
Nome e cognome	**Titolo di studio**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Assistente sociale				
Nome e cognome	**Titolo di studio**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Operatore dedicato all'attività di raccordo con il Numero Verde				
Nome e cognome	**Titolo di studio**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Amministrativi				
Nome e cognome	**Titolo di studio**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Mediatore culturale				
Nome e cognome	**Titolo di studio**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**	**Anni di esperienza professionale continuativa nel settore della tratta**

Altre figure professionali *(max 10 righe)*:

SEZIONE 2: IMPATTO DEL PROGETTO SUL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

2.1 Dimensione territoriale del progetto *(indicare per ogni riga il nome della Regione o Provincia e in che modo si caratterizza l'intervento in ogni area)*:

Territorio dell'intervento		**Caratteristiche dell'intervento**
Regione	**Provincia**	

2.2 Altri progetti operativi sul territorio di riferimento *(max 10 righe)*:

2.3 Diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento *(max 20 righe)*:

SEZIONE 3: DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Descrivere le azioni del progetto *(max 10 righe per ciascun campo)*:

Azione 1:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*:

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 2:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*:

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 3:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*:

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 4:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*:

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 5:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*:

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

Azione 6:

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari *(con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere)*:

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

3.2 Metodologia di intervento mirata all'emersione delle potenziali vittime (*max 20 righe)*:

3.3 Tipologia di sfruttamento sulla quale si intende focalizzare l'intervento *(indicare la categoria che interessa – sono possibili più scelte)*:

==============

==============

==============

==============

==============

Specificare *(max 200 caratteri)*:

3.4 Diversificazione degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento ed alle caratteristiche delle vittime *(max 20 righe)*:

3.5 Effetti attesi: definizione qualitativa. Descrivere qualitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto *(max 10 righe)*:

3.6 Effetti attesi: stima quantitativa. Definire quantitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento. *(max 10 righe)*:

3.7 Numero di possibili contatti che si prevede accedano ai diversi servizi messi a disposizione dal progetto:

[ ]

3.8 Tipologia di utenza che si prevede accederà al programma *(numero previsto su base annuale).*
(Il valore risultante dalla somma del genere "Maschi+Femmine+Transgender" deve essere uguale al valore risultante dalla somma per età "Minori+Adulti"):

per **Genere**:

- Maschi: [ ]
- Femmine: [ ]
- Transgender: [ ]

Per **Età**:

- Minori: [ ]
- Adulti: [ ]

3.9 Diversificazione delle strutture di accoglienza e capacità ricettiva totale su base annuale *(Indicare unicamente i **posti dedicati** alle vittime di tratta, potenziali utenti del progetto. Il numero di posti letto in accoglienza complessivamente ed effettivamente disponibili. Inserire un SOLO numero, risultante dalla somma dei singoli posti letto dichiarati esistenti nelle diverse strutture)*

Tipologia	nr. strutture	nr. posti letto disponibili nella struttura
[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]

altro *(max 10 righe)*: [ ]

3.10 Altri servizi e strutture a disposizione dei destinatari. *(max 10 righe)*

[ ]

SEZIONE 4: ULTERIORI ELEMENTI GENERALI DI QUALITÀ DEL PROGETTO

4.1 Effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche e attività di formazione previsti *(max 10 righe)*

[ ]

4.2 Sistema di valutazione: indicare come si intende valutare l'efficacia dell'intervento proposto. *(max 10 righe)*

[ ]

SEZIONE 5: IMPATTO E QUALITÀ DELLE FORME DI COLLABORAZIONE IN RETE

5.1 Capacità di collegamento in rete con le Regioni e gli altri Enti locali ***(Allegare le adesioni formali)***

5.1.1 sul territorio di riferimento

Regioni? ===

elencare:

Enti Locali (*Province e Comuni*)? ===

elencare:

5.1.2 fuori dal territorio di riferimento

Regioni? ===

elencare:

Enti Locali (*Province e Comuni*)? ===

elencare:

5.2 Capacità di collegamento in rete con altri progetti di integrazione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/98, con i progetti di assistenza ex art. 13 L. 228/03 e con altri enti con cui si sono stipulati accordi di collaborazione (***Allegare adesioni formali***)

Enti titolari di progetti ex art. 18 D.Lgs. 286/98 ed ex art. 13 L. 228/03? ===

elencare:

Altri Enti pubblici e privati? ===

elencare:

5.3 Forme di partenariato e collaborazione con altri soggetti che operano in materia, come Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, Servizi Sanitari, Sindacati, Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine. (***Allegare adesioni formali***)

5.3.1 sul territorio di riferimento

Istituzioni (*Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria*)? ===

elencare:

Sindacati? ===

elencare:

Enti competenti in materia sanitaria? ===

elencare:

5.3.2 fuori dal territorio di riferimento

Istituzioni (*Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria*)? ===

elencare:

Sindacati? ===

elencare:

Enti competenti in materia sanitaria? ===

elencare:

Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine? ===

elencare:

Altro: specificare *(max 20 righe)*:

Elenco documentazione allegata

Tale documentazione ha valore ai fini dell'ammissibilità del progetto

	SI/NO
Domanda di candidatura firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (All. nr. 1)	===
Formulario compilato e sottoscritto (All. nr. 2)	===
Dichiarazione di cofinanziamento del 20% sottoscritta dell'Ente Locale o Regione	===
Preventivo economico (All. nr. 3)	
- personale (non può superare il **65%** del costo complessivo);	===
- mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il **10%** del costo complessivo);	===
- costi generali (non può superare il **7%** del costo complessivo);	===
- spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il **3%** del costo complessivo)	===
Convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali.	===
Lettera di intenti sottoscritta con la Postazione Centrale del Numero Verde centrale, e con la postazione periferica operante nel territorio sul quale si intende realizzare l'intervento.	===
Dichiarazione che l'Ente Proponente ha presentato un UNICO progetto (in qualità di proponente) e NON è attuatore in un altro progetto che insiste sul medesimo territorio di riferimento (All. nr. 4)	===
Dichiarazione sulla dimensione (almeno provinciale) del progetto.	===
Il progetto presentato ha un importo uguale o inferiore al limite massimo per la quota di COFINANZIAMENTO a carico del DPO fissato in Gazzetta Ufficiale?	===
Una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente *(ente privato)*	===
Convenzione eventualmente già stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli Enti locali o le Regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 31 agosto 1999 n. 394 *(ente privato)*	===
Copia del decreto iscrizione 2° sez. Registro ovvero autocertificazione (*ente privato):*	===
- ente proponente	===
- ente attuatore/i	===

Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO 3

Preventivo Economico

(riferito all'anno di realizzazione del progetto)

Ente:____

Voci di spesa

Personale (max 65%)		**Importo a carico DPO (80%)**	**Importo a carico Ente proponente (20%)**		**Importo Complessivo (80%+20%+Quota Extra eventuale)**
			DENARO	VALORIZZAZIONI (1)	
Coordinamento del progetto	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale coordinamento				
Consulenze/supervisioni	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale cons./superv.				
Formatori	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale formatori				
Operatori	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale operatori				
Segreteria e Personale amministrativo	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale personale amministrativo				
Altre consulenze	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale segreteria				
	Totale personale				

Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (max 10% - allegare preventivi)		**Importo a carico DPO (80%)**	**Importo a carico Ente proponente (20%)**		**Importo Complessivo (80%+20%)**
			DENARO	VALORIZZAZIONI (1)	
Acquisto/noleggio/leasing	Totale				
Manutenzione	Totale				
	Totale mezzi e attrezzature				

Spese di gestione dei servizi di assistenza		**Importo a carico DPO (80%)**	**Importo a carico Ente proponente (20%)**		**Importo Complessivo (80%+20%)**
			DENARO	VALORIZZAZIONI (1)	
Affitto locali *(specificare)*	Totale				
Materiali di consumo	Totale				
Spese di manutenzione	Totale				
Spese utenze *(specificare)*	Totale				
Spese vitto, vestiario	Totale				
Spese alloggio (pernottamento)	Totale				
Spese materiali di gestione (pulizie, casalinghi ecc.)	Totale				
Spese carburante, pedaggi e spostamenti beneficiarie/i	Totale				
Spese mediche	Totale				
Pocket money beneficiarie/i	Totale				
Totale gestione servizi di assistenza					

Costi generali (max 7%)		**Importo a carico DPO (80%)**	**Importo a carico Ente proponente (20%)**		**Importo Complessivo (80%+20%)**
			DENARO	VALORIZZAZIONI (1)	
Affitto locali *(specificare)*	Totale				
Materiali di consumo	Totale				
Spese di manutenzione	Totale				
Spese utenze *(specificare)*	Totale				
Spese amministrative	Totale				
Spese vitto, alloggio e trasporto del personale	Totale				
Totale costi generali					

Spese di produzione e divulgazione materiale (max 3%)	**Importo a carico DPO (80%)**	**Importo a carico Ente proponente (20%)**		**Importo Complessivo (80%+20%+Quota Extra eventuale)**
		DENARO	VALORIZZAZIONI (1)	
Totale materiale divulgativo				

(1) NB: utilizzare questa colonna solo se trattasi di cofinanziamento dell'Ente locale costituito da valorizzazione di spese e/o prestazioni effettuate dallo stesso, per la realizzazione del progetto (ad esempio quota parte di stipendi del personale, quota spese di affitto locali, quota spese di utenze). Tali valorizzazioni dovranno essere debitamente documentate.

RIEPILOGO: **Totale preventivo per singolo Ente**		
	SUB TOTALE	**PERCENTUALE**
Personale		
Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza		
Spese di gestione servizi di assistenza		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (100% + Quota Extra)	**0**	**0,00%**

RIEPILOGO: **Totale preventivo**			
FINANZIAMENTO RICHIESTO D.P.O. 80% **(SOLO l'80%) e comunque non superiore ai massimali indicati al punto 3, dell'Avviso 4/2009**	**COFINANZIAMENTO ENTE LOCALE 20%**		**TOTALE COMPLESSIVO (80%+20%)**
	DENARO	**VALORIZZAZIONI**	

ALLEGATO *4*

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto ________________________________ , nato a __________________

(Prov. ___) il _____________________ , residente a ___________________________

(Prov. ____) in Via/Piazza ______________________ n° ______________ , in qualità

di Legale Rappresentante dell'Ente ___________________________ , proponente per

l'Avv. n. 4/2009 ex art. 13 L. 228/2003 del progetto " __________________________ "

DICHIARA CHE

l'Ente Proponente, che il sottoscritto rappresenta, **ha presentato un UNICO progetto (in qualità di proponente) e NON è Ente attuatore in un altro progetto <u>che insiste sul medesimo territorio di riferimento</u>.**

Data: ______________

____
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

09A09677

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento della sede del Monastero delle Suore Claustrali Domenicane, detto di S. Giuseppe, in Fontanellato.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene approvato il trasferimento della sede del Monastero delle Suore Claustrali Domenicane, detto di S. Giuseppe da Fontanellato (Parma) a Cremona.

09A09316

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale, all'American International School - Lusaka-Zambia.

Con decreto direttore generale 22 luglio 2009 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: «American International School - Lusaka-Zambia».

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomi, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

09A09309

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Benaco Bresciano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», presso l'Ente Vini Bresciani con sede in Brescia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»;

Visto il parere favorevole formulato dalla regione Lombardia in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»;

Visto il Reg. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;

Ha espresso, nella riunione del giorno 1° luglio 2009, il parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;

rossi, anche nella tipologia novello.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: «Chardonnay», «Pinot Bianco», «Riesling Renano», «Riesling Italico», «Trebbiano di Soave», «Trebbiano toscano», «Pinot grigio», «Incrocio Manzoni».

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: «Groppello», «Marzemino», «Barbera», «Sangiovese», «Cabernet franc», «Cabernet sauvignon», «Merlot», «Nebbiolo», «Pinot nero», «Rebo N.».

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Riesling», «Chardonnay», «Pinot Bianco», «Pinot grigio», «Trebbiano», «Incrocio Manzoni» è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
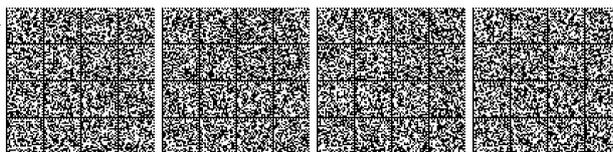
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Marzemino», «Barbera», «Merlot», «Cabernet», «Pinot nero», «Sangiovese», «Rebo» è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda, Malerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salò, Roè Vociano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto di coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10,5% con la specificazione del vitigno, ad eccezione del vitigno «Barbera», per il quale il valore massimo è del 10%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nelle zone limitrofe nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia, Mantova e Verona.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Benaco Bresciano» bianco 10%; «Benaco Bresciano» novello 11%; «Benaco Bresciano» Pinot grigio 11%; «Benaco Bresciano» Marzemino 11%; «Benaco Bresciano» Barbera 10,5%; «Benaco Bresciano» Chardonnay 10,5%; «Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%; «Benaco Bresciano» Passito secondo la normativa vigente; «Benaco Bresciano» Sangiovese 11%; «Benaco Bresciano» Rebo 11%; «Benaco Bresciano» rosso 10,5%; «Benaco Bresciano» Pinot bianco 11%; «Benaco Bresciano» Pinot nero 11%; «Benaco Bresciano» Riesling 11%; «Benaco Bresciano» Trebbiano 10,5%; «Benaco Bresciano» Cabernet 11%; «Benaco Bresciano» Merlot 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» può essere utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione d'origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la denominazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A09308

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone AHCL»

Estratto determinazione n. 1325 del 27 luglio 2009

Medicinale: RISPERIDONE AHCL.

Titolare A.I.C.: Accord Heathcare Limited - Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF - Regno Unito.

Confezioni:

0,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129010/M (in base 10), 15B3XL (in base 32);

0,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129022/M (in base 10), 15B3XY (in base 32);

0,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129034/M (in base 10), 15B3YB (in base 32);
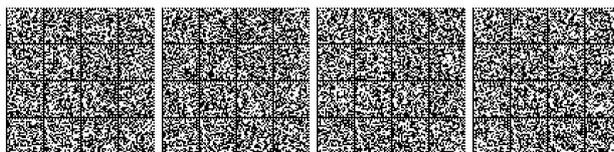
0,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129046/M (in base 10), 15B3YQ (in base 32);

0,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129059/M (in base 10), 15B3Z3 (in base 32);

0,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129061/M (in base 10), 15B3Z5 (in base 32);

1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129073/M (in base 10), 15B3ZK (in base 32);

1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129085/M (in base 10), 15B3ZX (in base 32);

1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129097/M (in base 10), 15B409 (in base 32);

1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129109/M (in base 10), 15B40P (in base 32);

1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129111/M (in base 10), 15B40R (in base 32);

1 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129123/M (in base 10), 15B413 (in base 32);

2 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129135/M (in base 10), 15B41H (in base 32);

2 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129147/M (in base 10), 15B41V (in base 32);

2 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129150/M (in base 10), 15B41Y (in base 32);

2 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129162/M (in base 10), 15B42B (in base 32);

2 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129174/M (in base 10), 15B42Q (in base 32);

3 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129186/M (in base 10), 15B432 (in base 32);

3 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129198/M (in base 10), 15B43G (in base 32);

3 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129200/M (in base 10), 15B43J (in base 32);

3 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL- A.I.C. n. 039129212/M (in base 10), 15B43W (in base 32);

3 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129224/M (in base 10), 15B448 (in base 32);

4 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129236/M (in base 10), 15B44N (in base 32);

4 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129248/M (in base 10), 15B450 (in base 32);

4 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129251/M (in base 10), 15B453 (in base 32);

4 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129263/M (in base 10), 15B45H (in base 32);

4 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129275/M (in base 10), 15B45V (in base 32);

6 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129287/M (in base 10), 15B467 (in base 32);

6 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129299/M (in base 10), 15B46M (in base 32);

6 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129301/M (in base 10), 15B46P (in base 32);

6 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129313/M (in base 10), 15B471 (in base 32);

6 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129325/M (in base 10), 15B47F (in base 32).

Forma farmaceutica:

per le compresse da 0,5 mg:

compressa rivestita con film;

compressa rivestita con film, rotonda, biconvessa, di colore rosso mattone, liscia su entrambi i lati.

Per le compresse da 1 mg:

compressa rivestita con film;

compressa rivestita con film, biconvessa, di colore bianco-biancastro, a forma di capsula, liscia su entrambi i lati.

Per le compresse da 2 mg:

compressa rivestita con film;

compressa rivestita con film, biconvessa, di colore arancione chiaro, a forma di capsula, liscia su entrambi i lati.

Per le compresse da 3 mg:

compressa rivestita con film;

compressa rivestita con film, biconvessa, di colore giallo chiaro, di forma ovale, con una linea di incisione su un lato e liscia sull'altro lato.

La linea di incisione sulla compressa serve solo per agevolarne la rottura al fine di ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.

Per le compresse da 4 mg:

compressa rivestita con film;

compressa rivestita con film, biconvessa, di colore verde, a forma di capsula, liscia su entrambi i lati.

Per le compresse da 6 mg:

compressa rivestita con film;

compressa rivestita con film, biconvessa, di colore giallo, liscia su entrambi i lati.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg di risperidone;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, (E460), laurilsolfato di sodio, silice colloidale anidra (E551), talco purificato (E553b), stearato di magnesio (E572).

Rivestimento della compressa (per 0,5 *mg)*: ipromellosa (E464), glicol propilenico (E1520), titanio biossido (E171), talco purificato (E553b), ossido ferrico rosso (E172).

Rivestimento della compressa: (per 1 *mg)*: ipromellosa (E464), glicol propilenico (E1520), talco purificato (E553b).

Rivestimento della compressa: (per 2 *mg)*: ipromellosa (E464), glicol propilenico (E1520), titanio biossido (E171), talco purificato (E553b): lacca di giallo tramonto (E110).
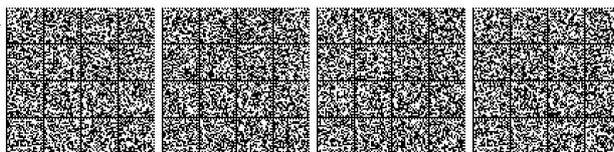
Rivestimento della compressa: (per 3 *mg)*: ipromellosa (E464), glicol propilenico (E1520), titanio biossido (E171), talco purificato (E553b), lacca di giallo chinolina (E104).

Rivestimento della compressa: (per 4 *mg)*, ipromellosa (E464), glicol propilenico (E1520), talco purificato (E553b), titanio biossido (E171), lacca di giallo chinolina (E104), lacca di indaco carminio (E132).

Rivestimento della compressa: (per 6 *mg)*, ipromellosa (E464), glicol propilenico (E1520), titanio biossido (E171), talco purificato (E553b), lacca di giallo chinolina (E104), lacca di giallo tramonto (E110).

Produzione e confezionamento: Intas Pharmaceuticals Limited Plot. No 457-458 Sarkehj Bavla Road, Matoda, Tal. Sanand, Distt. Ahmedabad - 382210 India.

Rilascio lotti: Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow HA1 4HF United Kingdom.

Controllo lotti: Astron Research Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow HA1 4HF United Kingdom.

Indicazioni terapeutiche: il risperidone è indicato per il trattamento della schizofrenia.

Inoltre il risperidone è anche efficace come terapia di mantenimento del miglioramento clinico nei pazienti che hanno risposto alla terapia iniziale con il risperidone.

Episodio maniacale da moderato a severo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129109/M (in base 10), 15B40P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,46.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 30,88.

Confezione: 4 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129251/M (in base 10), 15B453 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 60,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 112,72.

Confezione: 3 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129200/M (in base 10), 15B43J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 45,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 85,81.

Confezione: 2 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039129150/M (in base 10), 15B41Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 30,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,88.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RISPERIDONE AHCL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A09680

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amisulpride Teva»

Estratto determinazione n. 1326 del 27 luglio 2009

Medicinale: AMISULPRIDE TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia s.r.l. - via Messina n. 38 - 20154 Milano.

Confezioni:

50 mg compresse 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102013/M (in base 10), 1599KX (in base 32);

50 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102025/M (in base 10), 1599L9 (in base 32);

50 mg compresse 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102037/M (in base 10), 1599LP (in base 32);

50 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102049/M (in base 10), 1599M1 (in base 32);

50 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102052/M (in base 10), 1599M4 (in base 32);

50 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102064/M (in base 10), 1599MJ (in base 32);

50 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102076/M (in base 10), 1599MW (in base 32);

50 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102088/M (in base 10), 1599N8 (in base 32);

50 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102090/M (in base 10), 1599NB (in base 32);

50 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102102/M (in base 10), 1599NQ (in base 32);

50 mg compresse 500 (10×50) compresse in blister PVC/PVDC-AL - confezione ospedaliera A.I.C. n. 039102114/M (in base 10), 1599P2 (in base 32);

100 mg compresse 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102126/M (in base 10), 1599PG (in base 32);

100 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102138/M (in base 10), 1599PU (in base 32);

100 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102140/M (in base 10), 1599PW (in base 32);

100 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102153/M (in base 10), 1599Q9 (in base 32);

100 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102165/M (in base 10), 1599QP (in base 32);

100 mg compresse 5×50 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102177/M (in base 10), 1599R1 (in base 32);

100 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102189/M (in base 10), 1599RF (in base 32);

100 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102191/M (in base 10), 1599RH (in base 32);

100 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102203/M (in base 10), 1599RV (in base 32);

100 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102215/M (in base 10), 1599S7 (in base 32);

100 mg compresse 500 (10×50) compresse in blister PVC/PVDC-AL - confezione ospedaliera A.I.C. n. 039102227/M (in base 10), 1599SM (in base 32);

200 mg compresse 500 (10×50) compresse in blister PVC/PVDC-AL – confezione ospedaliera A.I.C. n. 039102239/M (in base 10), 1599SZ (in base 32);

200 mg compresse 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102241/M (in base 10), 1599T1 (in base 32);

200 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102254/M (in base 10), 1599TG (in base 32);

200 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102266/M (in base 10), 1599TU (in base 32);

200 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102278/M (in base 10), 1599U6 (in base 32);

200 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102280/M (in base 10), 1599U8 (in base 32);

200 mg compresse 5x50 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102292/M (in base 10), 1599UN (in base 32);

200 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102304/M (in base 10), 1599V0 (in base 32);

200 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102316/M (in base 10), 1599VD (in base 32);

200 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102328/M (in base 10), 1599VS (in base 32);

200 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102330/M (in base 10), 1599VU (in base 32);

400 mg compresse 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102342/M (in base 10), 1599W6 (in base 32);

400 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102355/M (in base 10), 1599WM (in base 32);

400 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102367/M (in base 10), 1599WZ (in base 32);

400 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102379/M (in base 10), 1599XC (in base 32);

400 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102381/M (in base 10), 1599XF (in base 32);

400 mg compresse 5×50 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102393/M (in base 10), 1599XT (in base 32);

400 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102405/M (in base 10), 1599Y5 (in base 32);

400 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102417/M (in base 10), 1599YK (in base 32);

400 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102429/M (in base 10), 1599YX (in base 32);

400 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102431/M (in base 10), 1599YZ (in base 32);

400 mg compresse 500 (10×50) compresse in blister PVC/PVDC-AL - confezione ospedaliera A.I.C. n. 039102443/M (in base 10), 1599ZC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg di amisulpride.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di patata, ipromellosa, carbossimetilamido sodico (di tipo *A)*, magnesio stearato.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi st. 13 H-4042 Debrecen (Ungheria).

Confezionamento, controllo, rilascio: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Tàncsics - Mihàly st. 82 - H-2100 Gödöllő (Ungheria).

Confezionamento: Klocke Verpackungs-Service GmbH - Max-Becker-Strasse 6, 76356 Weingarten (Germania); Belmac S.A. C/C n. 4 Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza (Spagna).

Confezionamento (secondario): Biokanol Pharma GmbH – Kehler Strasse 7, 76437 Rastatt (Germania).

Indicazioni terapeutiche: l'amisulpride è indicata per il trattamento di disturbi schizofrenici acuti e cronici con:

sintomi positivi quali delirio, allucinazioni, disturbi del pensiero, ostilità, diffidenza;

sintomi negativi primari (sindrome deficitaria) quali appiattimento dell'affettività, isolamento emotivo e sociale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 200 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102278/M (in base 10), 1599U6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 30,04.

Confezione: 400 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102379/M (in base 10), 1599XC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 32,01.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 60,04.

Confezione: 50 mg compresse 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 039102037/M (in base 10), 1599LP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AMISULPRIDE TEVA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A09679

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Sandoz GmbH»

Estratto determinazione n. 1327 del 27 luglio 2009

Medicinale: OMEPRAZOLO SANDOZ GMBH.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH - Biochemiestrasse, 10 - 6250 Kundl (Austria).

Confezioni:

10 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 038341018/M (in base 10), 14L2DU (in base 32);

20 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 038341020/M (in base 10), 14L2DW (in base 32);

20 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 038341032/M (in base 10), 14L2F8 (in base 32);

20 mg capsule rigide gastroresistenti 15 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038341044/M (in base 10), 14L2FN (in base 32);

10 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038341057/M (in base 10), 14L2G1 (in base 32);

10 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038341069/M (in base 10), 14L2GF (in base 32);

20 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038341071/M (in base 10), 14L2GH (in base 32);

20 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 038341083/M (in base 10), 14L2GV(in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti.

Composizione: ogni capsula rigida gastroresistente contiene:

principio attivo: 10 mg, 20 mg di omeprazolo;

eccipienti: contenuto delle capsule: idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosa sodica, povidone (K25), polisorbato 80, ipromellosa ftalato, dibutil sebacato, talco.

Omeprazolo 10 mg: (involucro della capsula): carragenina, potassio cloruro, titanio diossido (E171), ferro ossido di giallo (E172), ferro ossido rosso (E172), ipromellosa; (inchiostro): shellac, glicole propilenico, idrossido di ammonio, idrossido di potassio, ferro ossido nero (E172).

Omeprazolo 20 mg (involucro della capsula): carragenina, potassio cloruro, titanio diossido (E171), ipromellosa; (inchiostro): shellac, glicole propilenico, ammonio idrossido, potassio idrossido, ferro ossido nero (E172).

Produzione, controllo lotti, rilascio lotti e confezionamento: Lek Pharmaceutical d.d. Verovskova, 57 - 1526 Ljubljana, Slovenia.

Controllo lotti, rilascio lotti e confezionamento: Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee, 1 - 39179 Barleben, Germania; Salutas Pharma GmbH Dieselstrasse 5 - 70839 Gerlingen, Germania.

Rilascio lotti e confezionamento: Lek SA - ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa, Polonia.

Confezionamento secondario: Pieffe Depositi S.r.l. Via Formellese Km 4,300 - 00060 Formello (Roma).

Confezionamento primario e secondario: Aeropharm GmbH Francois-Mitterand-Allee 1 and Theodor-Neubaurer-Strasse 33/36 - 07407 Rudolstadt, Germania.

Produzione e confezionamento primario e secondario: Sandoz Ilac San, ve Ticaret A.S. - Geposb Ataturk Bulvari 9, Cadde No. 1 - 41400 Gebze Kocaeli - Turchia.

Indicazioni terapeutiche: ulcere duodenali, ulcere gastriche benigne, esofagite da reflusso, terapia di mantenimento dell'esofagite da reflusso, per prevenirne la recidiva, trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo, sindrome di Zollinger-Ellison, trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS (farmaci anti-infiammatori non steroidei), terapia di mantenimento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS, per prevenirne la recidiva.

In combinazione con adeguati regimi terapeutici antibatterici, per l'eradicazione dell'infezione da Helicobacter pylori nei pazienti affetti da ulcera peptica da H. pylori.

Bambini di età superiore un anno e oltre 10 kg di peso: esofagite da reflusso, trattamento sintomatico del bruciore di stomaco e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo.

Bambini sopra i quattro anni di età: in combinazione con antibiotici nel trattamento dell'ulcera duodenale causata dall'Helicobacter pylori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 10 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 038341018/M (in base 10), 14L2DU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,38.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,46.

Confezione: 20 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 038341020/M (in base 10), 14L2DW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,01.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,40.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OMEPRAZOLO SANDOZ GmbH è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A09681

Parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica per il medicinale «Humira»

Si comunica che la Commissione tecnico scientifica nella seduta del 16/17 giugno 2009, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata per il medicinale Humira.

Nuova indicazione terapeutica.

Artrite giovanile poliarticolare idiopatica - Humira in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite giovanile poliarticolare idiopatica, in adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni, che hanno avuto una risposta inadeguata ad uno o più farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARDs). Humira può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato.

09A09317

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «GNG 2000 Service società cooperativa a responsabilità limitata», in Pordenone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1661 dd.16 luglio 2009 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., la cooperativa «GNG 2000 Service società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pordenone, costituita addì 22 aprile 2000, per rogito notaio dott. Romano *Jus* di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Missana, con studio in Pordenone, Vicolo del Forno n. 11.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A09312

Gestione commissariale della società cooperativa «CSM Soc. Coop.», in Grado

Con deliberazione n. 1662 dd.16 luglio 2009 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., gli amministratori della cooperativa «CSM Soc. Coop.» con sede in Grado ed ha nominato commissario governativo, per un periodo Massimo di quattro mesi, la rag. Ariella Clemente, con studio in Gorizia, via Lacchi n. 2.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A09311

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Dineo - Media & Advertising società cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1658 dd. 16 luglio 2009 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Dineo - Media & Advertising società cooperativa» con sede in Trieste, costituita addì 8 aprile 1998, per rogito notaio dott. Roberto Comisso di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Pier Paolo Della Valle, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 26.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A09310

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-184) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
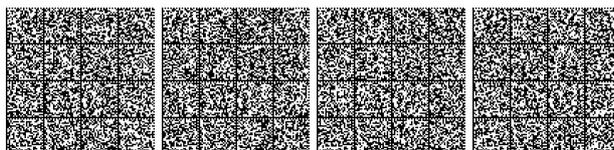
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00